



Collana Quaderni

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Una risposta di civiltà per la tutela dei diritti

Autori

I testi sono tratti dal convegno “Amministratore di sostegno. Una risposta di civiltà per la tutela delle persone diversamente abili” organizzato da ANFFAS Verona in collaborazione con CSV Verona, tenuto a Verona il 10 settembre 2005, a cui hanno partecipato: Corinna Bertoldi Ionta, Presidente ANffAS Onlus di Verona, Padre Flavio Roberto Carraio, Vescovo di Verona, Prof. Elio Mosele, Presidente Provincia di Verona, Avv. Paolo Zanotto, Sindaco di Verona, Prof. Carlo Furlan, Presidente CSV Verona, Dott. Roberto Speciale, Presidente Nazionale ANffAS Onlus, Prof. Carlo Cendon, Professore di Diritto Privato all’Università di Trieste, Dott. Massimo Coltro, Magistrato del Tribunale di Verona Sezione Diritto delle Persone e della Famiglia, Prof. Marco Bono, Prof. a contratto all’Università di Trieste, Dott. Silvia Mostarda, Specialista in Medicina Legale e Psichiatria.

Cura editoriale:

Giovanni Nicolis, ANFFAS Verona e Lucio Garonzi, Direttore CSV di Verona.

PRESENTAZIONE

Consapevoli della portata innovatrice della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che predispone misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che costituisce contemporaneamente il risultato e la base di una **‘rivoluzione culturale, sociale e giuridica’** – in quanto riconosce la piena dignità della persona e il suo diritto ad essere sostenuta in alcune azioni o farsi rappresentare in quelle funzioni, che non è in grado di compiere autonomamente – pensiamo a come creare una **cultura generalizzata** sulle sue possibili applicazioni.

Il nostro intento è, quindi, quello di far tesoro di quanto esperti ed appassionati della materia, ci hanno detto per renderci più familiari i contenuti e lo spirito della legge stessa e per il corretto utilizzo dell’Amministratore di sostegno, anche oltre l’alternativa dell’istituto dell’interdizione o inabilitazione.

Esprimiamo il nostro auspicio che Autorità ed Esperti operino, d’ora innanzi, in stretto collegamento, per dare completa operatività a questa legge e per il bene di tutti i cittadini.

Contiamo anche che venga presa sempre più in considerazione l’utilità della partecipazione attiva delle associazioni interessate al **‘bisogno fisico e psicologico’** delle persone.

Le associazioni possono dare inoltre un prezioso apporto per la formazione tecnica e relazionale di **persone che si rendano disponibili** a svolgere **il ruolo di Amministratore di sostegno**.

Desidero esprimere la mia convinzione che l’Amministratore di sostegno stesso debba sentirsi **‘vicino anche affettivamente’** al Beneficiario, in modo che i suoi interventi divengano un **‘vivere e crescere insieme’** con chi è più fragile, ma ugualmente persona nella pienezza del suo essere.

*Il Presidente ANffAS Onlus di
Verona* **Corinna Bertoldi Ionta**

DALLA LEGGE ALLA PERSONA

di Roberto Speciale

Per l'ANffAS l'emanazione della legge sull'Amministratore di sostegno rappresenta, in primo luogo, un traguardo di civiltà. Infatti come è già stato sottolineato da molti e in diverse occasioni, con questa legge la nostra legislazione dispone, oggi, di un nuovo strumento di tutela, in linea con le più evolute legislazioni europee.

Vorrei ribadire il punto di vista dell'associazione che rappresento e quindi di genitori e familiari di persone con disabilità. Siamo fortemente convinti che la legge 6/2004 non introduce nel nostro ordinamento mere modifiche, ma autentici 'stravolgimenti', tra l'altro riscontrabili nelle intenzioni del legislatore sin dalla trasformazione letterale del titolo della rubrica, che prima recitava: "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione"; mentre oggi dispone: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia". La mia intenzione è quella di ribadire a tutti i presenti l'interpretazione di ANffAS di questa legge, dicendo subito che la consideriamo una concreta possibilità di evoluzione rispetto al passato, ossia a quella che fino a ieri era, per noi, l'unica strada percorribile per garantire la tutela dei nostri congiunti: l'interdizione.

Questa affermazione, credo abbia trovato forza e riscontro nel corso del seminario che ANFFAS ha tenuto lo scorso 10 dicembre a Milano: in quell'occasione abbiamo interrogato il Tribunale per i diritti dei disabili e le risposte ottenute ci vedono pienamente soddisfatti.

Tutto quanto fatto fin qui però non è stato sufficiente ed ancora molti sono coloro che si attardano, nei più svariati contesti, a valutare le persone con disabilità solo per la loro incapacità, solo per i loro limiti, solo per quello che non sono in grado di fare e, per questo, da cancellare e sostituire. Si vanifica così uno dei più grandi pregi di questa legge: rimettere al centro la persona, una persona che necessita di sostegno, ma non per questo necessariamente di interdizione, di proibizione, di divieto assoluto di agire.

A sostegno di tale concetto possiamo tornare a citare una sentenza del tribunale di Messina, che rigetta una domanda di interdizione, per la quale l'amministratore di sostegno "oggi è da considerarsi misura di **protezione ordinaria** per i soggetti deboli, in quanto può essere costruita caso per caso e con specifiche prescrizioni come risposta ai bisogni più diversi di ogni persona privata o limitata nell'autonomia". Nella stessa sentenza il PM sottolinea che, non a caso, la disciplina della legge 6/2004 è collo-

cata dal legislatore nel codice civile al primo posto tra gli strumenti di tutela legale (articoli 404-413), precedendo le norme relative all'interdizione e all'inabilitazione.

È evidente quindi la priorità assegnata dal legislatore al nuovo istituto che si ispira ai principi di dignità, di libertà e di uguaglianza di ogni essere umano. Il principio della libertà personale, infatti, non va inteso semplicemente in rapporto alla libertà formale, quella dell'autodeterminazione, ma anche alla libertà sostanziale, che implica l'autorealizzazione della persona. Il senso vero e comprensivo della libertà è rappresentato dalla possibilità che ogni uomo ha di potersi esprimere e realizzare come persona nella sua unicità e globalità e, in quanto tale di essere rispettato. Il legislatore ha condiviso questo significato, al punto da ancorare il sostegno dell'amministratore alla doverosa conoscenza e considerazione non solo dei bisogni, ma persino delle aspettative del beneficiario.

L'efficacia giuridica del nuovo strumento di tutela trova, quindi, fondamento anche nella flessibilità che lo contraddistingue e che permette di realizzare una tutela realmente personalizzata, perché costruita a misura dei bisogni della persona, senza perdere tuttavia di vista la necessità di proteggerla. Di qui si conferma, ancora una volta, la notevole importanza di un'attenta valutazione della concreta situazione da parte del giudice tutelare, chiamato a determinare in modo puntuale quali attività il beneficiario possa compiere autonomamente, quali atti debbano invece vedere la necessaria compresenza dell'amministratore di sostegno, quali infine quest'ultimo debba compiere in rappresentanza legale del beneficiario.

Posta in questi termini, la questione sembra di dominio unicamente dei giuristi: ma credetemi, nulla è più lontano dalla realtà. Analizzare infatti che cosa l'interessato possa e non possa fare da solo significa automaticamente riconoscere che la persona disabile ha comunque una propria autonomia, significa ufficializzare il ruolo di adulto della persona disabile.

Deve essere confezionato – come qualcuno ha detto – un 'vestito su misura'. Ma come fa il giudice a confezionare un 'vestito su misura', se non gli viene fornita la documentazione necessaria a conoscere a comprendere a fondo la situazione di vita della persona potenzialmente beneficiaria del sostegno?

Si può ben capire dunque quanto sia importante nel ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice – al di là del fatto che egli "deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce" (art. 407) – di determinare in modo puntuale i contenuti del provvedimento. Non si tratta solo di esibire qualche certificato medico, ma di dimostrare fino a che punto arriva la capacità di agire della persona e quali sono gli atti che non richiedono la

rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Dal momento che ciascuno di questi atti deve essere dettagliato nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, diviene necessaria e indispensabile una riflessione globale sulle prospettive di vita della persona disabile. La relazione del ricorso deve divenire un momento progettuale che veda impegnati, nella sua stesura, non solo i familiari della persona disabile (e, per quanto possibile, la persona disabile stessa), ma anche tutti gli attori istituzionali che della vita della persona disabile fanno parte. Una grande novità? Sicuramente sì, ma una novità che si sposa esattamente con la linea politica di ANffAS. Da quasi due anni stiamo parlando di Progetto Globale Individuale di Presa in Carico: in tale percorso il Progetto Individuale deve assumere caratteristica di diritto soggettivo perfetto, evolvendosi quindi rispetto alla condizione vigente (oggi il diritto alla predisposizione del Progetto Individuale si attiva solo nel momento della richiesta da parte del soggetto interessato o di chi lo rappresenta). Il Progetto Globale Individuale verrebbe, quindi, ad assumere la connotazione di un vero e proprio quadro programmatico dei diritti umani e civili della persona con disabilità.

'Presa in carico' in buona sostanza significa condensare in una unica formula ciò che ANffAS pensa e chiede sia realizzato per la persona con disabilità e la sua famiglia: garantire il diritto umano di essere considerati persone, in quanto tali, non essere discriminati, e quindi essere capiti, aiutati, sostenuti e soprattutto essere protagonisti nel naturale sviluppo della propria vita. È evidente che una presa in carico così definita deve prevedere, tra le altre condizioni necessarie alla sua realizzazione, uno strumento efficace di tutela legale.

Purtroppo sino ad oggi in Italia non è esistita un'adeguata cultura della tutela: solo una piccola percentuale di coloro che ne avrebbero necessità sono tutelati legalmente. E ciò soprattutto perché fino al 19 marzo del 2004 (data di entrata in vigore della legge 6/2004) non si poteva far altro che ricorrere alla interdizione o alla inabilitazione. Non solo: la tutela legale è stata sempre per lo più concepita come strumento per superare difficoltà di ordine burocratico – amministrativo e non come possibilità per sostenere la persona nella realizzazione del suo progetto di vita.

È però ora importante essere ben consapevoli della portata della riforma introdotta dalla nuova legge e non permettere che nella prassi non ne venga rispettato fino in fondo lo spirito. Ho già scritto che questa legge fa del sostegno alla persona con disabilità un suo diritto. Il concetto di diritto, radicato sulla realtà esistenziale del bisogno, è intimamente collegato a quello di dovere. Se il diritto è il titolo legittimo a conseguire qualcosa di essenziale di cui si avverte il bisogno, il dovere rappresenta l'obbligo

da parte della comunità di appartenenza di appagare tale bisogno, così come si manifesta. È una responsabilità morale, politica e civile. Questa legge riconosce quindi che, affinché le enunciazioni delle numerose Carte di diritti non rimangano vuote promesse, è necessario far emergere, accanto ai diritti, l'importanza e l'urgenza che le espressioni giuridiche diventino effettive: è tempo di sottolineare che le carenze, l'indolenza, i ritardi costituiscono fattori emarginanti; è tempo di rilevare che tutti, a seconda dei ruoli e delle funzioni, devono adempiere agli impegni e ai compiti impliciti nei diritti, perché la dignità umana non si traduca in un lusso di pochi.

Anche ANffAS intende fare la sua parte e non potrebbe essere altrimenti considerato che le finalità dell'associazione sono, anzitutto, la tutela e la promozione dei diritti delle persone disabili intellettive e relazionali e delle loro famiglie. Questi gli impegni che l'associazione, che rappresenta, si è assunta sin dalle prime battute e continua a marcare con innumerevoli iniziative articolate sull'intero territorio nazionale:

- sensibilizzazione rispetto alla cultura della tutela legale in senso ampio, con riferimento al concetto di presa in carico globale;
- informazione e formazione in merito al nuovo strumento di tutela legale;
- consulenza e accompagnamento alle famiglie relativamente alla presentazione del ricorso;
- approfondimento della possibilità per l'associazione di esercitare il ruolo di amministratore di sostegno, nei casi e nei modi previsti dalla legge, nel pieno rispetto del pensiero ad essa sotteso.

Per valutare la qualità della legge 6/2004 occorre certamente rifarsi a due indicatori: inclusione/discriminazione. Utilizzando tali indicatori parrebbe immediatamente chiaro che 'l'Amministratore di sostegno' è inclusione; 'l'interdizione' è discriminazione ed ANffAS, è bene ribadirlo, si batte per l'inclusione sociale e contro ogni forma di discriminazione.

UN ALTRO DIRITTO PER I SOGGETTI DEBOLI. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA VITA DI TUTTI I GIORNI

di Paolo Cendon

1. Contributi della scuola genovese alla protezione degli infermi di mente

Vorrei sottolineare, in primo luogo, l'importanza del ruolo svolto da Giovanna Visintini, fin dagli anni '80, per l'affermarsi di una nuova sensibilità quanto ai rapporti tra infermità psichica e diritto privato, in Italia.

Non sono pochi in verità i riconoscimenti da tributare, su questi argomenti, agli studiosi – anche cioè ai penalisti, ai medici legali, agli studiosi di antropologia criminale (oltre che ai civilisti) – di Genova nel suo insieme. È nella città della lanterna che sono stati messi a punto, in passato, alcuni fra i più significativi contributi circa i diritti soggettivi dei disabili psichici 'deistituzionalizzati'.

Una dimostrazione di civiltà e di maturità che è iniziata, ricordiamo, già a ridosso dell'approvazione della L. 180. Basterebbe menzionare, nell'ambito del diritto civile, alcuni scritti di Guido Alpa e di Massimo D'ogliotti, all'incirca vent'anni fa; oppure certe prese di posizione di Tullio Bandini (da sempre favorevole a una modifica, attenta e sostanziosa, per gli istituti tradizionali di 'protezione stabilizzata'). L'abolizione ufficiale dei manicomi era ancora cosa recentissima.

L'apporto scientifico di Giovanna Visintini è stato prezioso, in particolare, per il diffondersi di nuove linee di lettura in merito a un settore centrale della materia, quello della nozione di capacità/incapacità d'agire, e dei suoi rapporti generali con l'infermità di mente. Sin dai primi anni Ottanta – tempi in cui io, personalmente, non avevo ancora riflettuto seriamente sui risvolti inerenti al c.d. 'lato attivo' dell'infermo di mente (mi occupavo allora del 'prezzo della follia': l'essere umano come bersaglio di aggressioni ingiuste, dolose o colpose, non necessariamente dirette contro l'integrità fisica della vittima, e destinate prima o poi a produrre, come risultato, l'insorgere nel destinatario di malesseri più o meno gravi di carattere psichico) – sin da allora fu Giovanna a rimarcare con energia, nell'ambiente italiano, la necessità che venissero messe in seria discussione le impostazioni risalenti, in punto di nessi e corrispondenze tra 'disturbi psichici' e 'incapacità legale'. Si organizzarono a tal fine – talvolta con la partecipazione del suo illustre padre (il prof. Fabio Visintini) – vari seminari interdisciplinari di studio. Fra le riunioni più riuscite, ne ricordo

alcune tenute nell'accogliente e ombreggiato giardino di casa Visintini, a Tuscolano, sul lago di Garda.

1.1. Il convegno di Trieste del 1986

Fu ben presto palese, in quelle occasioni, il grado di sintonia emotivo/culturale – per un verso preesistente, e collaudata, per l'altro sempre più viva nel corso delle discussioni – fra il gruppo degli **psichiatri** e quello dei **giuristi**. Per meglio dire: intese e consonanze fra una serie di terapeuti dei centri italiani di igiene mentale, non soltanto di Trieste, e taluni fra i nostri studiosi di diritto privato. In special modo, affinità fra il linguaggio parlato dagli 'eredi' di Franco Basaglia (A.Pirella, F.Rotelli, P.Dell'Acqua, tanti altri) e gli orizzonti che erano propri di alcuni civilisti italiani (già in passato A. Falzea, poi P. Rescigno e P.Perlingieri, più tardi scrittori come L. Brusculgia e R. Pescara).

È questo – aggiungerei – l'*humus* in cui verranno delineandosi le premesse di un evento che sarebbe stato, altrimenti, difficile da realizzare; e mi riferisco al progetto di un Convegno triestino sull'infermità psichica che si terrà poi, nel 1986: "Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione" (v. anche *infra*, § 3 e § 19). Incontro cui ebbe a partecipare, come molti ricorderanno, il fior fiore della civilistica italiana di quegli anni, insieme a politici, medici, giornalisti, importanti *maitres à penser*, esperti e docenti di vari comparti.

In tal senso, non posso dire di considerarmi addirittura il 'padre', come ogni tanto qualcuno sostiene, della legge sulla amministrazione di sostegno. Il mio ruolo è stato, più che altro, quello di un assemblatore di idee e di testi, italiani ed europei (*infra*, § 19.2.), una sorta di paziente scrivano/collettore – quello cui toccava (anche per ripagare il fervore che tanti illustri maestri avevano dimostrato venendo a Trieste, a discutere di temi tutto sommato inconsueti e non proprio facilissimi) di verbalizzare le suggestioni emerse, via via, nei dibattiti e negli scritti precedenti.

2. Paternità dell'amministrazione di sostegno

D'altra parte, sarebbe impossibile concepirsi come genitore – nientemeno – della legge sull'A.d.S., nel momento in cui si interviene (in cui si è consapevoli di aver preso parte fin dall'inizio) a tantissimi incontri di tipo interdisciplinare. Più ampiamente, a innumerevoli appuntamenti e scambi d'opinione, per vent'anni di fila, con le famiglie dei malati di mente, con psichiatri e infermieri dei Servizi sociosanitari, con gli amministratori pubblici, con i disabili in prima persona, col mondo del volontariato,

con le cooperative di solidarietà. Occasioni che sono state, ripeto, assai copiose nel corso di questi ultimi decenni, infittendosi sempre più dopo la fine degli anni '80.

Viene da richiamare – anche se il gioco delle parti non è ovviamente paragonabile – quello che, secondo una diffusa ‘leggenda metropolitana’, avrebbe affermato Pablo Picasso dopo avere dipinto il quadro *Guernica* (la cittadina basca bombardata dagli aerei nazisti durante la guerra spagnola degli anni '30). Nello studio del pittore spagnolo, a Parigi, era entrato a un certo punto un ufficiale nazista, il quale scorgendo il grande e rivoluzionario dipinto, da poco ultimato, aveva/avrebbe chiesto minacciosamente a Picasso: “Siete voi che avete fatto questo?”; e quest’ultimo: “No, siete voi che avete fatto questo!”.

Lo stesso potremmo forse ripetere – fatte le debite proporzioni (e al di là, beninteso, di qualsiasi minacciosità di tono) – con riguardo al caso in esame. Anche a me cioè – allorché, durante gli incontri con gli psicoterapeuti, con i Servizi sociali, con le associazioni, capita che qualcuno degli astanti sollevi l’interrogativo: “Siete stati voi (del Dipartimento giuridico di Trieste) a redigere il testo di questa legge?” – viene spontaneo rispondere: “Non noi; siete voi piuttosto che avete fatto questo”. E così direi che è andata, in effetti. Sono gli uomini della 180, se vogliamo usare questa espressione, i quali hanno aperto, non solo sul terreno della medicina sociale, la strada contro le rigidità omologanti e custodialistiche del passato. È il gruppo di quegli anni che ha dissodato il terreno, per tutti quanti gli interpreti, di ogni disciplina, pronunciato dal fondo del palcoscenico i ‘no’ e i ‘sì’ più importanti, anche rispetto ai menu al civilista. Orientando dall’alto l’impianto e l’atmosfera complessiva della riforma di cui ora discorriamo.

Nei suoi passaggi così duttili, aperti alla varietà dei possibili impacci, non solo biologici, per l’essere umano; nel continuo riferimento a (tipologie di) misure di salvaguardia ben lontane dalle compiaciute, spesso miopi geometrie del codice civile del ‘42. Nell’attenzione per i mutevoli risvolti e le infinite sfumature delle soluzioni cui far capo, operativamente; nello scandire ad ogni riga uno stile (paradigmatico) circa il modo di impostare, in generale, pacchetti di riforma e interventi di settore riguardo alle persone sfortunate. In tutto ciò, il provvedimento legislativo di oggi tradisce nient’altro che i passaggi del confronto (ininterrotto) svoltosi durante la discussione precedente, i bagni innumerevoli nel ‘sociale’. L’avvento della piccola/grande novella del 2004 si deve anzitutto alla ricchezza degli incontri – contagiosi, illuminanti – con i malati di mente e con le loro famiglie, con i Servizi socio-sanitari, all’interno e all’esterno dei Centri di salute mentale.

3. Tappe del cammino

Certo il percorso è stato lungo. Che il nostro Parlamento riuscisse a completare l'iter legislativo – il voto favorevole della Camera si è avuto il 15 ottobre 2003, quello del Senato il 22 dicembre dello stesso anno; la pubblicazione sulla G.U. è avvenuta il 9 gennaio 2004 – era apparso in verità sempre meno probabile, via via che il tempo passava, durante i primi dieci mesi del 2003. Tutto anche stavolta, dopo un esordio promettente (di due anni prima il rilancio solenne del progetto, con un recupero al Senato del testo già accolto nella precedente legislatura), sembrava destinato a sfumare nel nulla; il solito copione di speranze e delusioni alternate, tante volte sperimentato negli ultimi lustri.

In particolare:

- 1) Ad ogni debutto di legislatura – subito dopo le elezioni politiche – l'avvio di congrue iniziative di riforma, in materia di salvaguardia civilistica degli infermi psichici. Proposte avanzate da singoli parlamentari oppure da gruppi interi, alla Camera o al Senato; testi vecchi, nuovi o rifatti, più o meno complessi e trasversali come provenienza partitica. Disegni promossi, talora, pure a livello di Governo, già alle riunioni d'esordio del Consiglio dei Ministri; qualche volta, l'approvazione ufficiale ad opera di un ramo del Parlamento.
- 2) Come riflesso di ciò, nel tessuto diffuso della 'società civile' – soprattutto presso le famiglie dei disabili, tra le associazioni di settore, nei giri del volontariato; un po' anche fra gli operatori sociosanitari, presso i giudici addetti ai lavori, tra gli studiosi di 'debolologia' (ambito nel quale il cammino di riforma era iniziato; la redazione della bozza originaria aveva avuto luogo a Trieste, durante l'estate/autunno del 1986, al termine di un convegno di tre giorni, largamente interdisciplinare, incentrato sui rapporti fra psichiatria e diritto privato: retro, § 1.1) – un crescente dispiegarsi di appelli e sollecitazioni, nei confronti del Parlamento o del Governo. Raccolte di firme, delegazioni di utenti alle volte della capitale. Mozioni congressuali fatte girare in ogni sede, udienze conoscitive a Roma, fax e messaggi di posta elettronica a raffica.
- 3) Da un certo momento in poi (contro ogni aspettativa, senza troppe spiegazioni) un calo visibile di atmosfera e di fervore – a livello politico, comunicativo, sul terreno ufficiale delle istituzioni. Impegni rallentati all'improvviso in Parlamento, disinteresse progressivo nel governo: rinvii continui del dibattito, ordini del giorno rovesciati all'ultimo momento, sedute a vuoto o inconcludenti. Emendamenti presentati non si sa se per migliorare il testo o per seppellirlo, vanità di par-

lamentari/giudici non adeguatamente rintuzzate dalle presidenze. Relatori della legge reticenti o introvabili, stagnazioni nelle varie commissioni, black-out generale.

3.1. Lieto fine

Stavolta è andata in maniera diversa – il ‘bene’ è riuscito, un po’ miracolosamente, a prevalere. Il ruolino di marcia di un fronte (culturale e parlamentare) da tempo *bipartisan* e ormai concorde circa i vari aspetti del provvedimento, subirà intoppi bensì nel corso del 2003, ma per non più di qualche mese. Sventato in particolare il pericolo – che si era annunciato a un certo punto, una volta emersa la scarsa plausibilità di una riforma a costo zero – di una rimessione dell’intero pacchetto in aula, alla Camera: con correlative possibilità di stravolgimenti nel testo, e con rischi di progressivo oblio e impaludamento. Circostanze di varia natura, tra cui la fermezza di alcuni parlamentari, il prestigio dei modelli europei all’intorno, la coincidenza dell’anno del disabile, le incessanti pressioni a Roma dei gruppi del volontariato, un paio di colpi di fortuna nel calendario dei lavori, sono valsi durante l’autunno/inverno del 2003 a spianare (accanto ad altri fattori propizi) la strada del successo conclusivo.

4. Passaggi essenziali

Chi dubiti che l’Amministrazione di sostegno sia divenuta, oggi, legge ufficiale dello Stato (e un pizzico d’incredulità non sarebbe fuori luogo, dopo tante incertezze e dilazioni) non avrà che da aprire il testo del codice civile – poco importa sotto quale veste grafica; purché si tratti dell’ultima edizione, quale apparsa in libreria nel 2004 (e annate successive). Non è più come nell’anno precedente – qualcosa è cambiato davvero nel corpo del 1° libro del c.c. All’art. 404 e ss. non corrisponde più una serie di recipienti numerici vuoti, privi di sostanza normativa: siamo dinanzi, ormai, a un susseguirsi di rubriche e di prescrizioni di legge in senso proprio – disposizioni brevi, medie e lunghe; di tenore più generale o più specifico; precettivamente autosufficienti o con rinvii ad altre norme del c.c. – ciascuna rivolta all’illustrazione dei momenti disciplinari del neo-istituto. In particolare:

All’art. 404 vengono enunciati i principi cardine della riforma: dinanzi a una “infermità” o ad “una menomazione fisica o psichica” – che sia tale da causare l’“impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi” – la persona sofferente potrà “essere assistita da un amministratore di sostegno”.

L'art. 405 si sofferma su alcuni aspetti di natura procedimentale. Il giudice tutelare deve provvedere entro sessanta giorni dalla data del ricorso, e la decisione avverrà con “decreto motivato immediatamente esecutivo”: potranno adottarsi anche d'ufficio provvedimenti urgenti, di natura personale o patrimoniale; sarà possibile far luogo alla nomina di un amministratore provvisorio. Infine, l'indicazione di ciò che il decreto di nomina dell'amministratore deve, di regola, contenere – con precisazioni varie circa i profili pubblicitari dell'atto.

Nell'art. 406 viene indicato quali siano i soggetti abilitati a proporre il ricorso: l'interessato stesso, le varie figure di cui all'art. 417 c.c., più i responsabili dei servizi sociosanitari.

L'art. 407 indugia, subito dopo, su taluni passaggi di natura procedurale e istruttoria: contenuto necessario del ricorso, colloquio diretto fra giudice e persona interessata, eventuali attività volte ad assumere informazioni, decisioni che possono assumersi anche d'ufficio dal g.t., partecipazione del pubblico ministero.

La norma successiva fissa i criteri da seguire per la scelta dell'amministratore: possibilità di designazione (formalizzata) – anche in via preventiva – ad opera del soggetto bisognoso; conferibilità dell'incarico da parte del g.t. ai familiari più stretti, compresi quelli di fatto, oppure a colui che sia stato indicato dal genitore superstite; eventualmente ad altri soggetti (non però agli operatori sociali che siano coinvolti direttamente nella cura dell'interessato), magari a una persona giuridica.

Segue l'art. 409 – intitolato agli effetti dell'amministrazione di sostegno – ove si precisa che il beneficiario conserverà in linea di principio la capacità d'agire, specificando come ciò sia destinato a valere, senza eccezioni, per quanto concerne gli atti della vita quotidiana.

L'art. 410 tratta dei doveri gravanti sull'amministratore. Necessità che costui tenga, in particolare, conto dei “bisogni” e delle “aspirazioni” dell'interessato; obblighi di informazione circa gli atti da compiere, e ciò tanto nei confronti del beneficiario, quanto (in ipotesi di dissenso) verso il giudice tutelare. La norma stabilisce che sarà quest'ultimo – nell'eventualità di dissidi, errori, inerzie dannose, etc. – ad adottare gli opportuni provvedimenti.

L'art. 411 elenca poi quali regole, fra quelle dettate in tema di tutela dei minori, siano applicabili all'amministrazione di sostegno; e altri rimandi hanno per oggetto, subito dopo, disposizioni varie in tema di testamento o di donazione. Segue una clausola di vasto respiro, nell'ultimo comma, che riserva al g.t. il potere di estendere al caso considerato – ogniquale volta ciò appaia opportuno – taluni “effetti, limitazioni o decadenze” di cui alla normativa sull'interdizione e inabilitazione.

Ecco ancora l'art. 412, con le disposizioni inerenti alla patologia negoziale: annullabilità, in particolare, degli atti che siano stati compiuti – dall'amministratore – in violazione di legge, o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice; soluzione non diversa relativamente agli atti che vengano posti in essere – dal beneficiario – in contrasto con quanto stabilito nel decreto del g.t. Termine per l'azione: cinque anni, in ambedue le ipotesi, con decorrenza dal momento in cui il regime di amministrazione di sostegno sarà cessato. Infine l'art. 413, che fissa la disciplina concernente la revoca dell'amministrazione di sostegno, nonché le regole in tema di sostituzione dell'amministratore: possibilità rimesse entrambe – dietro istanza del beneficiario o di altri soggetti, e dopo le correlative istruttorie – alle valutazioni del g.t., il quale potrà provvedere anche d'ufficio.

5. Incontri, seminari

Una trama di disposizioni assai ricca, punteggiata di motivi ambiziosi, fortemente innovativa rispetto all'impianto ereditato dal 1942. Né è soltanto un fatto di evidenza letterale, sul terreno positivo o cartaceo. Anche a tener conto delle impressioni che il provvedimento è venuto suscitando, presso la 'pubblica opinione', a partire dal momento dell'approvazione, il consuntivo appare incoraggiante. Un primo segnale, in proposito, di natura organizzativo/culturale: il bilancio dei convegni e seminari che sono stati promossi in Italia, dall'inizio del 2004, a scopo di presa di confidenza e ricognizione/esegesi orientativa circa il neo-istituto.

È sintomatico in effetti il confronto tra: a) l'accoglienza – viva, interessata – che risulta tributata all'amministrazione di sostegno, in molte fra le zone geografiche del paese e b) le reazioni che solleva d'abitudine, presso i cittadini, l'apparire di una nuova legge (la collettività ben poco se ne accorge, alle tavole rotonde i relatori sono spesso più del pubblico).

Né è appena questione di conteggi quantitativi, di raffronti tra sedie vuote e piene in sala. Il punto, più significativamente, sono le caratteristiche strutturali/qualitative degli incontri di studio che si sono tenuti, fin qui, intorno alla neo-figura codicistica. Vale a dire: tanti qua e là gli appuntamenti, folto (o straboccante) il pubblico, numerose di regola le autorità presenti; e soprattutto però:

- assai composito, nella maggioranza dei casi, il ventaglio degli enti e dei soggetti che volta per volta – in riunioni di studio indette separatamente, nella stessa città; oppure, attraverso incontri promossi *una tantum* da un insieme congiunto di presenze – figurano avere assunto la veste di organizzatori;

- non meno vario, abitualmente, il quadro delle relazioni previste nelle locandine, ossia la rosa degli uffici, delle discipline e delle competenze che – specialmente nella seconda ipotesi (più iniziative in una medesima città, durante la stessa stagione); spesso però anche nel primo caso (un unico evento convegnistico nella zona, tutti quanti insieme allora) – appaiono chiamati a intervenire sul tema.

6. La parte alta delle locandine

Accenti di vario genere, che si susseguono via via alla tribuna.

- 1) **Parlamentari**, anzitutto. Ossia senatori e deputati prodigatisi, secondo i casi, a seguire i lavori preparatori fin dall'inizio; a sottoscrivere personalmente le proposte, ad assumere talvolta le funzioni di relatori in commissione. E che illustrano man mano, a chi ascolta, quali fossero i materiali di partenza, che tipo di orientamenti abbia guidato la rifinitura dei testi; ripercorrendo minutamente l'alternarsi delle strategie in sede politica, l'apporto degli alleati aggiuntisi durante il tragitto, il perché delle legislature giunte al termine senza un nulla di fatto – e poi la natura degli scogli più insidiosi, affiorati lungo il percorso, gli emendamenti cui ci si è dovuti rassegnare, i ritocchi invece più opportuni e indovinati, che cosa si è perduto e che cosa guadagnato nell'insieme. E così avanti.
- 2) **Professori di diritto**, in secondo luogo – civile e processuale soprattutto. I quali non mancano (neanche gli autori più inclini a scorgere nel neo-istituto qualcosa di 'politico'; un prodotto calato un po' dall'alto, frutto di compromessi vari, con qualche pecca sul terreno dogmatico) di esprimere apprezzamenti intorno a molte fra le scelte compiute dal legislatore. Il tenore della dichiarazione generale d'intenti, ad esempio ("...tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire..."); la decisione di esplicitarla a chiare lettere, in un passaggio all'inizio dell'articolato; la modifica adottata per la rubrica del titolo XII del primo libro, più ampiamente il sistema delle legittimazioni e dei poteri attribuiti al beneficiario. O, ancora, l'addolcimento delle regole in materia d'interdizione (*infra*, § 19.3), la sottolineatura circa gli scambi di binari tra le varie alternative, l'insistenza su alcuni doveri di fondo dell'amministratore, la duttilità complessiva dell'impianto apprestato. Si potrebbe continuare a lungo.
- 3) **Docenti di altre discipline, inoltre, dentro e fuori il settore giuridico. Psichiatri e medici legali**, in primo luogo. I quali si prodigano nel rimarcare la vetustà/inadeguatezza delle impostazioni in tema di infer-

mità mentale, dominanti presso il legislatore del '42; così come attestate dalle risposte stesse del codice. In particolare, la visione di un'umanità spezzata in due tronconi netti – i capaci da una parte e gli incapaci dall'altra, i sani di mente di qua e i 'matti' di là. Relazioni che non mancano, subito dopo, di evidenziare (non senza compiacimento) la ben maggiore sintonia ravvisabile fra le linee del neo-modello codicistico e, dall'altro canto, la sistematica del linguaggio istituzionale e degli approcci – tanto più articolati nella nomenclatura, fluidi tra casella e casella, amanti dei larghi orizzonti, curiosi di ogni distinzione, alieni da ogni forma di manicheismo – che si ritrovano nelle scienze mediche e naturali interessate, oggigiorno, ai problemi del disagio psichico.

- 4) **Luminari di neurologia, di geriatria, di traumatologia, di immunologia, di medicina generale**, ancora. Studiosi i quali non esitano a proclamarsi, anzitutto, sorpresi (felicamente) dalle caratteristiche di apertura ricognitiva, di morbidezza, di sapienza metodologica proprie della riforma del 2003; pronti a enfatizzare, per parte loro, i risvolti empatico/grammaticali di tutto ciò rispetto ai settori specifici di competenza. Scienziati il cui contributo alla discussione culmina proprio, non di rado, nella fornitura di un inventario a tutto campo, in merito alle forme vecchie e nuove di fragilità umana – ad es., sofferenti del morbo di Alzheimer, sclerotici, dementi senili, traumatizzati vari, leucemici, grandi invalidi, spastici, epilettici, persone con tic significativi, anoressici, bulimici gravi, malati terminali, autistici leggeri, oligofrenici, vittime di *ictus* grandi e piccoli, parkinsoniani, dializzati, portatori di *handicap* sensoriali, grandi incidentati, e così via (v. anche *infra*, § 17) – che non avrebbero in linea di principio, poiché non tali da attingere soglie di infermità mentale abbastanza estreme, potuto ambire a nessun tipo di difesa stabilizzata, sotto il vecchio regime (pur essendo le vittime dei correlativi disturbi impossibilitate, via via, a fronteggiare adeguatamente tutta una serie di emergenze).
- 5) **Sociologi, antropologi, esperti della devianza, fenomenologi, psicologi. In genere cultori delle scienze umane e sociali**: un universo disciplinare dove a spingere chi parla verso conclusioni non dissimili (nel raffronto tra vecchie e nuove risposte del c.c.) mostra di essere piuttosto, ai convegni, la fedeltà verso i motivi classici del 'realismo debole-logico' – dunque il conforto per la ben maggiore centralità che risulta accordata, nella disciplina sull'amministrazione di sostegno, a stilemi come quelli della 'quotidianità' e dell' 'effettività'.

Con l'ammonimento rituale – rivolto agli operatori chiamati a far camminare la legge, e non meno però ai giuristi legati all'accademia e alla tra-

dizione – a cimentarsi sempre più in futuro (piuttosto che negli interrogativi circa l'esatta natura delle sindromi incontrate) nel censimento delle modalità lungo cui l'agenda dell'interessato si svolge/vorrebbe svolgersi, giorno per giorno, lungo i diversi frangenti dell'esistenza. Ciò che la persona 'fa' e 'non fa', in particolare, a paragone di ciò che vorrebbe o che potrebbe – anche sotto il profilo giuridico (v. anche *infra*, § 12 e § 19). Gli studi intrapresi e interrotti, allora, le persone care e che le rendono visita, le assemblee di condominio, i ratei d'imposta, le riparazioni indispensabili dell'appartamento; e poi le bollette in scadenza, i rapporti di vicinato, l'abbonamento alla *pay tv*, le transazioni troppo a lungo rinviate, il cagnolino smarrito da cercare; oppure gli *hobby* messi da parte sfiduciatamente, le smobilizzazioni finanziarie, i conti in rosso, i sogni perduti, i lavoretti in nero da riprendere.

6) Il mondo del notariato, ancora: la sottolineatura (e l'encomio) per le regole, dettate in materia di amministrazione di sostegno; da cui emergono – riguardo allo svolgimento della professione in futuro, entro l'area delle umane debolezze – fondali non più dominati dalla vischiosità, dall'imbarazzo. La presa d'atto, liberatoria, della fine di un certo passato, di scenari e di contrasti domestici: non si sa se più ingrati tecnicamente o più delicati per la coscienza della categoria. Mai più – in avvenire – uffici professionali da prestare, senza vie d'uscita appropriate, in contesti di clienti sospesi a mezz'aria fra lucidità e disagio mentale; sullo sfondo di operazioni giuridiche urgenti, nella ricerca di familiari magari voraci o indigenti. Con sottoscrizioni e rogiti tanto essenziali ai fini pratici, quanto formalmente arrischiati, imprevedibili. Mai più, per il notaio, occhi da tenere mezzi aperti e mezzi chiusi – fra protocolli, capezzali, omertà, ufficiali giudiziari, estreme unzioni, verbali di pignoramento, ipocrisie e stanze d'ospedale – accanto a psichiatri riluttanti o ammiccanti; con invalidità negoziali spesso in agguato, responsabilità disciplinari e civili dietro l'angolo, lacerazioni fra buon cuore e prudenza di mestiere.

7) Il punto di vista degli avvocati, infine. La rassegna (esperienza professionale alla mano) delle situazioni umane connotate da spiccata complessità – personale, patrimoniale, familiare – nell'universo degli svantaggiati. La tendenziale impossibilità, per il giudice come per gli assistenti sociali, di spingersi in sede di istruttoria oltre certi livelli di minuziosità tecnica, di ponderazione e/o diplomazia.

L'opportunità, per converso, di far rifluire quanto più possibile – del quadro economico, affettivo e sofferenziale dell'interessato – entro il decreto istitutivo dell'amministrazione, come pure nei provvedimenti successivi: evitando a chi li emana il disagio di interventi monchi, so-

prattutto valutazioni approssimative, destinate spesso a rivelarsi più dannose che utili. La necessità in definitiva – nonché il suggello cui pervenire in via di massima, al di là di certe evasività della legge – del possibile ricorso a un’assistenza legale (pur non obbligatoria, beninteso!), rispetto a individui del genere. La disponibilità degli avvocati a fornire i correlativi patrocinî, non importa verso che tipologie di interessati, dinanzi a quali grovigli casalinghi. L’orgoglio di categoria per l’importanza/nobiltà delle funzioni assolte così, in veste di difensori, lungo un’inedita frontiera del diritto privato – tesa a reagire contro vissuti di ostracismo e di degrado.

7. Voci dal territorio

Poi per l’appunto (accanto alle sintesi di maggior respiro, svolte comunque in chiave di principio) gli interventi operativi/territoriali nei convegni. Cronache attente al versante gestionale, rendiconti legati ai percorsi caratteristici del circondario; quelli dell’area in cui si svolge l’incontro, in parte i luoghi e le pratiche di ogni città e campagna possibile – ovunque esistano individui da sottrarre all’emarginazione.

Discorsi che si ascoltano, d’abitudine, nella seconda parte degli incontri di studio; personaggi con il nome nella parte bassa dei cartelloni, rappresentanti di sigle o di acronimi talvolta oscuri, paesani. Grana oratoria diversa, allora, storie di vita vissuta. Esemplificazioni, note autobiografiche magari, cenni a metodologie di lavoro – buone o cattive – sperimentate durante gli ultimi anni (un po’ con tutti i referenti sul campo). Titoli di studio e valenze professionali d’altro genere; minor familiarità con il microfono (ma non è detto!), accenti improntati a un senso di forte immediatezza, preoccupazioni circa i risvolti funzionali e finanziari della riforma.

8. I giudici tutelari

L’immagine del presente e del futuro che si fronteggiano, allora; la consapevolezza del ‘già fatto’ e del ‘da farsi’ giorno per giorno, come tratti inscindibili fra loro. L’angolo visuale dei **giudici tutelari**, per cominciare – con osservazioni attente quasi sempre sia ai profili di carattere ‘generale’ (quelli della procedura soprattutto) sia alle vicende e agli interscambi ‘locali’.

Dichiarazioni di sollievo in primo luogo: elogi per l’ostracismo decretato

nel 2003 rispetto a (ogni futura necessità di) forzatura applicativa, in merito all'interdizione e dell'inabilitazione. Mai più, nella prassi degli uffici, sottrazioni di diritti soggettivi come pedaggio per l'attribuzione a qualcuno di una pensione d'invalidità, o quale prezzo per il riconoscimento di benefici sul terreno sanitario – entro la fascia delle persone non prive di ombre, sul terreno psichico, ma in condizioni tutto sommato accettabili. Le leggi di settore da riformare o reinterpretare anch'esse, una per una. Gli apprezzamenti sul terreno processuale, ancora.

Bene l'aver puntato – da parte del legislatore, rispetto al nuovo istituto – sul giudice tutelare quale figura chiave per la conduzione di ogni fase del rito (unica linea rispettosa della vastità della casistica umana, in materia; coerente, d'altronde, con la relativa semplicità amministrativa di tante vicende personali e con la frequente necessità di scelte rapide, poco costose, deformalizzate). Bene l'esplicitazione entro il c.c. di una serie di decisioni, attinenti al beneficiario, quali passaggi suscettibili di compiersi pure in via d'ufficio, ad opera del magistrato – scongiurandosi altri pericoli di negligenze e ritardi.

Bene il non essere più costretti a ricorrere, così, all'una o all'altra delle scappatoie che mostrano di esser state coltivate – negli ultimi decenni, dai giudici di varie sedi italiane (sempre con una certa precarietà) – al fine di 'proteggere senza interdire' questo o quel disabile. Ad es., la via di cui all'art. 3, 6° comma, della legge 180, rifluito poi nel 6° comma dell'art. 35 della legge 833/78: possibilità per il g.t., in caso di necessità, di adottare i provvedimenti urgenti indispensabili per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio dell'infermo di mente sottoposto a trattamento obbligatorio. Oppure le strade poggianti sul richiamo agli artt. 361 (emissione, da parte del g.t., dei "provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore per conservare e amministrare il patrimonio"), 419 (nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo o di un curatore provvisorio all'inabilitando) e 424 c.c. (applicabilità all'interdicendo e all'inabilitando delle norme stabilite in materia di tutela dei minori).

Bene poi – quanto al secondo profilo, in ambito locale – i consuntivi circa le pratiche di intesa/collaborazione avviate al di fuori del palazzo di giustizia, sin dai tempi della legge 180, con le risorse pubbliche e private del circondario: centri di salute mentale, SERT, residenze protette, volontariato, cooperative sociali, etc. Linee di dialogo e confronto da riprendere oggi, si rileva, pur al di là dei contesti di legge sopra menzionati; e da approfondire anzi lungo moduli inediti di consultazione e di scambio (*infra*, § 21), fra tutti quanti gli attori del procedimento – secondo gli espliciti richiami della neo-disciplina del c.c.

9. Operatori, volontariato

Il comparto sociale ancora, le esperienze e i promemoria dei vari protagonisti, individuali e collettivi.

I **servizi psichiatrici** delle Aziende Sanitarie Locali anzitutto. Con due motivi intrecciati strettamente fra di loro.

- Sotto il profilo disciplinare: la percezione delle concordanze fra il verso lungo cui muove il lavoro ordinario degli operatori, nei centri di salute mentale, e il linguaggio che pervade complessivamente l'amministrazione di sostegno. I 'no' pronunciati o avvertibili – su ambedue i crinali – rispetto alla rigidità delle caselle diagnostiche, nei confronti delle logiche meramente assistenzialistiche. I 'sì' alla valorizzazione del dialogo, del *feed-back*, la scommessa sulle risorse del *self help*.
- In chiave di politica del diritto, poi: i motivi della contrattualità recuperata, della 'libertà come terapia'; la bandiera dell'*empowerment* per ogni singola persona, l'accentuata considerazione per le ricadute di ogni assetto civilistico sul terreno della legislazione psichiatrica (*infra*, § 13.1).

Le **associazioni dei familiari, i gruppi di volontariato**.

Due, fra i motivi in gioco, quelli che più spesso affiorano. Esultanze, in primo luogo, per l'avvenuto ridimensionamento dell'interdizione/inabilitazione – come uniche vie d'uscita possibili a favore dei non autosufficienti.

- Sentimenti, per un verso, alimentati dalla memoria delle tante situazioni di spaccatura fra coscienza di dover fare qualcosa di utile, a beneficio di un parente in difficoltà ormai maggiorenne, e paura di una cattiva pubblicità nei registri, di velenosi contraccolpi d'immagine (*infra*, § 19). Per l'altro verso, poggianti sul riscontro dei margini di stigmatizzazione infinitamente minori che appaiono legati, sulla carta, alle nuove risposte (*infra*, § 23).
- Disponibilità dichiarata in secondo luogo, sul piano personale, quanto alla futura copertura del ruolo di amministratori di sostegno; orgogliosa consapevolezza, sul terreno "autobiografico", di una pratica/maturità ben collaudata in tal senso – unitamente alla coscienza circa la necessità di scongiurare il rischio di vuoti, nell'intermedio, al desiderio di riversare sull'istituto un'esperienza talvolta già ricca.

I **servizi assistenziali del comune**, ancora. La presa d'atto allora, a livello di 'ente pubblico', dell'ingresso dell'amministrazione di sostegno entro l'ordinamento italiano; l'istituzione municipale, sin dalle prime battute,

non all'oscuro del valore politico della posta in gioco – per i cittadini svantaggiati, per i loro parenti, più ampiamente per l'intera comunità.

- La consapevolezza degli stretti rapporti intercorrenti fra piano dei 'diritti soggettivi individuali' e piano delle risposte affidate, in concreto, all'opera dei 'servizi sociosanitari'. L'impegno degli assessorati a riorganizzare questi ultimi in vista di una maggior efficienza e continuità, specie sul fronte dell'assistenza domiciliare. L'accettazione (dichiarata) della 'sfida' a fare del governo cittadino il polo trainante, qui come altrove, di un complesso lavoro di coordinamento amministrativo – anche nella prospettiva di un riassetto fra i pubblici settori di assistenza, così come sollecitati dall'avvento della legge 328.
- Le reazioni di tipo 'individuale' in secondo luogo – le modalità con cui i singoli addetti ai servizi vivono il superamento dell'interdizione, dal proprio punto di vista. Sentimenti di vario tipo allora; soddisfazione per un mansionario che viene (di fatto) ad alleggerirsi da ogni gravosità e insidiosità burocratica, grazie all'avvento del nuovo istituto. Compiacimento per la cessazione o il rarefarsi dei presupposti della *negotiorum gestio*, nelle agende di lavoro: consolazione per un certo limbo del 'non diritto' che esce di scena, definitivamente.

Mai più assistenti sociali spinti, dalla necessità e dalla misericordia, a custodire periodicamente denaro altrui con dubbie autorizzazioni; a fare acquisti e pagamenti con procure fantasma, etc. Dileguati finalmente gli spettri di responsabilità civile rispetto a possibili imputazioni di abuso, nella cura di tanti microcosmi – dinanzi a eccessi di zelo o a errori di condotta sempre incombenti.

10. Riforme mancate

Detto ciò, non va dimenticato – nel bilancio dei rapporti fra problematiche dell'infermità di mente e disciplina privatistica – il vasto capitolo delle perdute occasioni di riforma: delle materie che non sono state cioè, un po' improvidamente, oggetto di alcun ritocco ad opera del legislatore del 2003. Non erano mancati suggerimenti, in particolare, riguardo alle modifiche da attuare sul terreno dell'art. 428 c.c.

Ecco invece un settore che è rimasto, alla fine, esattamente come prima, ossia uguale rispetto alla versione del 1942. Con al centro della fattispecie – per dirla in breve – non già, come sarebbe opportuno che fosse, il momento oggettivo della 'svantaggiosità' o meno del contratto per l'incapace; bensì il requisito – doppiamente fuorviante su un terreno di politica del diritto (troppo protettivo da un lato: con rischi di ostracismo e 'in-

gessamento' preventivo per il disabile; troppo disinvolto da un altro lato: con aree di pericolosa scopertura, ad esempio in ordine alla stipulazione dei contratti a distanza) – della buona o mala fede della controparte.

Restano altre questioni statutarie, malaccortamente inevase nel 2003, di cui non c'è ora il tempo di trattare approfonditamente – ma che andranno un giorno pur riprese (v. anche *infra*, § 19.2). Per esempio, il punto della (necessità di) modifica dell'art. 2046 c.c., in merito ai fatti illeciti posti in essere da un incapace naturale. Come suole giustamente ripetersi: un vaso da fiori lasciato cadere sulla testa di un passante, da un condomino il quale abbia compiuto un gesto irriflessivo sul davanzale, al quinto piano del palazzo, non farà più o meno danni, a pianoterra, secondo che vi fosse lassù una persona nel pieno possesso, oppure no, delle sue facoltà mentali.

Stesse considerazioni per quanto concerne (responsabilità soggettiva) le corse e gli investimenti di un coinquilino, lungo le scale di casa; oppure gli urti e gli spintoni a un passante su e giù per i ponti di Venezia; o, piuttosto, il rubinetto della vasca da bagno lasciato aperto per ore, al piano disopra. O ancora il lancio a casaccio di un sasso al giardino pubblico, oltre la siepe; magari una sigaretta dimenticata accesa in un bosco (e destinata a non spegnersi da sola, anzi!).

Ed è alla vittima che occorre guardare soprattutto, nel campo dell'illecito extracontrattuale. Detto altrimenti. Preoccuparsi delle difficoltà psichiche del convenuto può, in linea di principio, andare bene; non, tuttavia, al punto da escludere ogni possibile **responsabilità** aquiliana. Al massimo, delle compromissioni mentali che il danneggiante accusasse al momento del fatto, si potrà tener conto sul terreno del *quantum respondeatur* – in vista di un'attenuazione della somma da risarcire; secondo una valutazione svolta dal giudice in via equitativa, variabile caso per caso. Senza togliere però al disabile (ecco il punto) la 'proprietà' e 'responsabilità' di quel gesto – ciò che sarebbe non di rado controproducente, si è osservato, pure dal punto di vista terapeutico, ammonitore.

Ancora, restando in ambito di danni, il nodo della responsabilità contrattuale del malato di mente. Dopo l'acuta relazione a Trieste di Giovanni Cattaneo, nel 1986, direi che non è stato più scritto/prospettato granché di importante in proposito; e si tratta, invece, di un segmento rilevante della materia – a parte le spinte a domandarsi, quando si accenna a siffatti capitoli, come mai non esista pressoché giurisprudenza in argomento.

Vorrà dire che i sofferenti psichici sono tutti quanti adempienti, puntuali quali debitori contrattuali? Che fanno, non fanno, firmano, consegnano tutto ciò che dovrebbero? Improbabile. Oppure che i portatori di disturbi del genere non esistono più in Italia o che non stipulano mai contratti si-

gnificativi? Risposte insoddisfacenti anche queste. O non, piuttosto, che tanti creditori esitano a citarli in giudizio? E in tal caso perché? E dovremo, comunque, considerare rassegnazioni del genere come un bene o come un male?

10.1. Testamento e donazioni

Altro nodo non secondario, sotto l'angolatura dello *ius condendum*: quello dell'opportunità di abbassare, riguardo ad alcuni frangenti negoziali, il tasso di solitudine e 'scopertura' giuridica nella realtà quotidiana delle persone a) afflitte magari da turbe di tipo mentale, e b) non abbastanza malestanti da vedere incrinata (più di tanto) la propria capacità naturale – l'equilibrio della ragione e dei sentimenti.

Oggi, malgrado la nuova legge sull'amministrazione di sostegno, sono molti i disabili i quali, beneficiari o meno che siano di qualche 'protezione organizzata', figurano lasciati al proprio destino, quando ambirebbero a) fare testamento, oppure b) compiere una donazione – e possono fin dall'inizio supporre che l'atto da essi posto in essere sarà/sarebbe impugnato, con l'80% di probabilità, da qualche parente tanto avido di denaro quanto poco rispettoso, comprensivo. Occorreva in proposito immaginare (e nella bozza triestina dell'86 si era tentato di farlo) il meccanismo di un soccorso protocollare, *ad testandum*, prestato da qualche 'micro-gruppo istituzionale' – formato da uno psichiatra, da uno psicologo, da un notaio (o figure analoghe).

Un'entità o un "commando" di consulenza/supporto, nominato in sede giudiziale, e capace di aiutare la persona in difficoltà a redigere una specie di testamento pubblico; ultime volontà che da quel momento – stante il vaglio e l'*imprimatur* fornito dagli esperti, circa la sussistenza, nell'autore, di un *minimum* di consapevolezza e lucidità – non sarebbero state più annullabili per ragioni di (in)capacità.

Questo spunto innovativo non è stato coltivato dal legislatore del 2003; è un suggerimento rimasto per intero sulla carta. E il risultato è che oggi, a prescindere dal regime civilistico di salvaguardia in corso, chiunque

- ritenga di avere (non a torto) pochi anni o pochi mesi da vivere;
- sia intenzionato a fare testamento;
- non ignori di avere intorno a sé, o da qualche parte nel mondo, dei "parenti-serpenti";
- si renda conto di essere vagamente appesantito, annebbiato nella mente;

sa che quasi certamente: a) o si deciderà a non fare nessun testamento, oppure redigerà un atto esattamente come lo vogliono i suoi eredi legitti-

mi, i quali sono lì pronti a gettarsi sui beni in questione; b) o sceglierà invece di fare un negozio di ultime volontà così come aggrada a lui, e allora (può ben prevedere che) quell'atto verrà quanto prima impugnato e finirà per essere verosimilmente invalidato, stante la pressione giudiziale dei rapaci congiunti – il tutto senza possibilità di “antidoti” istituzionali.

11. Amministrazione di sostegno e approccio esistenzialista

Una fra le chiavi di volta della neodisciplina, è stato sottolineato, appare quella inerente al taglio prettamente **esistenziale** – accolto/da accogliersi, oggi, nelle materie del diritto civile. L'approdo a prospettive tese a mettere, cioè, in primo piano gli spazi della quotidianità, le diverse scansioni dell'agenda giornaliera. In particolare, il sistema dei rapporti familiari, affettivi, sociali, di scuola e cultura; le relazioni di svago, di vacanza, di sport, di partecipazione politica e sociale, di espressione artistica e letteraria (v. anche *retro*, § 6; *infra*, § 23). La realtà spicciola di tutti i giorni insomma; il fare/essere della normalità, della *routine* fisiologica, delle banalità ricorrenti di ogni tipo (miserie e splendori inclusi). Ecco ciò che richiede di essere assunto sempre più, dall'interprete, nella trama corrente del diritto privato – qui come riferimento a una serie di 'faville' individuali da rinviare, a rigogli partecipativi da ordinare/ripristinare, presso chi beneficia dell'amministrazione di sostegno.

Si tratta di un punto di vista non poco innovativo, tra l'altro, rispetto alle secche della vecchia cultura giuridico/psichiatrica – abbarbicata, di solito, ai fantasmi di ciò che sta dentro e intorno al **diritto penale**, ai fatti di sangue che sono stati o potrebbero venir commessi da chi stia male psichicamente. Assorta comunque, pur storcendo il naso, nella contemplazione perenne delle catene, delle inferriate, delle (sopravvissute) contraddizioni dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

La legge n. 180 prima, poi il provvedimento di cui trattiamo, appaiono destinati a – dovevano/dovrebbero – cambiare notevolmente il panorama: obbligando lo studioso 'psi' ad accorgersi che così non è, non dovrebbe essere, per la grandissima parte dei sofferenti mentali.

Ai medici e agli infermieri viene oggi ricordata l'esistenza di un versante che essi ben conoscono, in teoria, ma che sovente finisce – grazie a una curiosa schizofrenia archivistica (da cui pochi guariscono: si continua a dire che i 'matti' non uccidono, che non fanno male a una mosca; e si parla però in continuazione di processo penale, di contenzione, di porte sbarrate) – per restare in un angolino separato.

La verità è che anche rispetto agli infermi di mente (questo il dato di novità)

il sistema-base dei comandi giuridici è ormai diventato, sul terreno della quotidianità, quello del diritto civile. Il diritto penale è abbastanza eccezionale: farà notizia, talvolta commuove, suscita magari discussioni, procura *audience* in TV; ma di rado entra in gioco nella cronaca reale delle persone. A contare davvero, come s'è rilevato all'inizio, sono invece – per tutti – le questioni che attengono ai segmenti privatistici: quelle della famiglia, dei rapporti associativi, del lavoro, delle successioni a causa di morte; oppure i problemi della banca, dei rapporti di vicinato, delle vacanze, della cooperativa, delle cambiali, delle scommesse, delle assicurazioni, del condominio (v. anche *retro*, § 6). La vita di tutti i giorni, uguale – almeno in parte – per tutte quante le persone, bene o male che esse stiano psichicamente.

11.1. Quotidianità e responsabilità

Si tratta – complessivamente – di un universo che esce oggi 'allo scoperto' (attraverso la nuova legge del 2004) come un *quid* assai meno insolito che nel passato, rispetto all'esistenza delle creature in affanno. Soprattutto assai meno tecnico, astruso e lontano. E la psichiatria più recente sta anch'essa accorgendosi – sia pur nel modo distratto e intermittente di cui sopra.

L'**amministrazione di sostegno** non parla, in effetti, un gergo granché diverso da quello del **danno esistenziale**. C'è poca differenza, a ben guardare, fra il verso e il fondale di questi due settori, del 1° e del 4° libro del c.c. – anche se va detto come Genova, riguardo alla neo-voce del danno non patrimoniale, non ci stia dando propriamente un aiuto. Mette anzi qualche volta i bastoni tra le ruote.

Non tutta la città magari, diciamo una parte della Genova accademica; dotata tuttora di peso e di influenza però. Mi sarei aspettato in Liguria un sostegno maggiore rispetto alle nuove linee di lettura, nel campo del danno alla persona: questo appare, a ben vedere, lo stesso soffio antropologico e costituzionale che ha ispirato le leggi degli ultimi decenni sulla follia (*retro*, § 1; *infra* §§ 14 e 19.2). Speravamo di più.

Invece, l'impressione è che chi ha contribuito a inventare il danno biologico, trent'anni fa, risulti oggi infastidito da un riflettore che ha l'effetto di spostare altrove, culturalmente e strategicamente, l'attenzione principale del giudice, del lettore, dell'avvocato – che lascia in ombra coloro i quali si erano abituati a stare al centro della scena (e pensavano, magari, che così sarebbe durata per sempre).

12. Nuovo linguaggio, angeli custodi

Nella riforma, la qualità del 'soffio antropologico' – occorre aggiunge-

re – appare suggellata/esaltata anche sotto il profilo linguistico. Si tratta anzi di uno dei passaggi che, a prima vista, colpiscono maggiormente l'interprete.

Dentro ai nuovi articoli sull'amministrazione di sostegno incontriamo, in effetti, verbi e sostantivi in larga parte estranei al testo primigenio del codice civile. Per certi versi formule bizzarre – termini alquanto sociologizzanti, più o meno avvolgenti ed eretici. Espressioni come: “richieste”, “interessi ed esigenze di protezione della persona”, “aspirazioni”, “con la minore limitazione possibile”, “espletamento delle funzioni della vita quotidiana”. Oppure: “bisogni”, “interventi di sostegno temporaneo o permanente”, “responsabili dei servizi sanitari e sociali”, “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. E ancora: “condizioni di vita personale e sociale”, “atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, “autonomia”, “interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario” (v. anche *retro*, § 4). E il combinarsi di tutto ciò, l'intreccio complessivo delle frasi – il modo stesso di presentare le regole, da parte del legislatore: tutto ciò si dipana ancor più nel segno della morbidezza prescrittiva, dell'autentico “diritto mite”. È questo un tratto da rimarcare con forza, e che apre subito la strada, va rilevato, alla riflessione su altri aspetti-chiave della neo-disciplina.

In sintesi. L'amministratore di sostegno è una presenza da concepire, sulla carta, come qualcosa di non molto distante da una sorta di fratello maggiore (un po' *manager* e un po' tuttofare casalingo). Secondo qualche autore, da avvicinare alla figura infantil-natalizia dell'“angelo custode” (certo in salsa laica/territoriale; non a caso si è evocato il personaggio quasi-alato del film “La vita è meravigliosa” di F. Capra). Pazienza, si prosegue, se colei o colui che è stato prescelto per colmare i vuoti operativi – pensionistici, condominiali, fiscali, alimentari, cerimoniosi, sanitari, colloquiali – di un disabile potrà dimostrarsi, qua e là, cultore non eccelso o poco professionale di cose giuridiche; e se ciò poteva mettersi, anzi, in conto fin dalla nomina.

L'importante è che si tratti di un individuo equilibrato, disponibile ‘come testa e come gambe’. Possibilmente una creatura generosa, non troppo impaziente, con doti spiccate di buon cuore – una presenza attenta alle esigenze, al limite, ai capricci, comunque alle (cangianti) necessità materiali e spirituali della persona “amministranda”.

Allorché le questioni di stretto diritto da risolvere, nella vita di quest'ultima, si annuncino come particolarmente intricate, sofisticate: bene, potremo pensare sia miglior partito puntare – per la copertura di quel ruolo – su qualcuno di sagace tecnicamente, versato a sufficienza nelle pandette. Altrimenti no, non è detto. Tenendo presente che potrebbero ben esservi,

di regola, come guida per il lavoro minuto dell'amministratore, le tracce offerte via via dal giudice tutelare (certo, una volta che gli organici del tribunale fossero adeguatamente rinforzati); oppure che potrebbe essere attiva, nelle città più sensibili e organizzate, la risorsa consulenziale di qualche servizio o "tavolo inter-istituzionale" (cfr. *infra*, § 21).

L'importante è che ad orientare ogni fase del tragitto (nella individuazione a monte del designando, come in ordine ai comportamenti da suggerire all'amministratore) siano ragioni di affettuosità, di premura. Capacità d'immedesimazione, garbo comunicazionale, mancanza di pigrizia nella conduzione degli affari – queste le qualità da incoraggiare, in tutti i momenti inerenti alla neo-figura.

12.1. Tentazioni neo-manicomiali

Un vicario/assistente, s'è detto, pronto a prendersi cura delle istanze della persona, globalmente intese, oltre che delle necessità obiettive del patrimonio. E che possa all'occorrenza diventare, con riguardo precipuo ai sofferenti mentali, un diffuso baluardo contro ogni ipotesi di restaurazione gius-psichiatrica – in merito a questo o quel versante disciplinare della legge 180.

Più precisamente: uno strumento attraverso cui argomentare il 'no' tendenziale a proposito dei vari progetti e sub-progetti, oggi pendenti al parlamento, circa l'introduzione in futuro dei c.d. manicomietti – delle residenze sanitarie cioè di medio calibro, concentrate in qualche luogo del territorio, infarcite di posti letto.

Da tutti gli operatori 'illuminati' del paese, le proposte avanzate negli ultimi tempi da alcuni deputati della maggioranza sono state valutate, sotto questo punto di vista, come non poco temerarie: una prospettiva scopertamente nostalgica, pan-medicalistica della sofferenza mentale – non di rado favorevole anche alle letture mono-biologiche, con forti aperture di credito nelle virtù degli psicofarmaci, nelle terapie del sonno, nella felicità e autosufficienza dei reparti, nelle porte senza maniglie, nella contenzione notturna. C'è al fondo di quei disegni una più o meno sotterranea ideologia anti-180, prebasagliana; con i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) molto allungati, diminuite garanzie per la persona. Tutte indicazioni con sapori di oggettivo ripristino, per l'appunto, di ottiche filo-segregative, inframurarie – a parte il sospetto di un favore concesso, puramente e semplicemente, alla *lobby* dei gestori di case di cura private. Per la verità, anche il governo e i gruppi della maggioranza sembrano essersene accorti: la cosa è stata per il momento bloccata. Non si sa tuttavia come potrebbe finire la prossima volta: e occorre invece 'vigilare' contro ipotesi del genere, che appaiono quanto mai subdole.

In effetti: quasi ogni giorno i quotidiani o la TV segnalano la scoperta da parte della polizia o dei carabinieri, in questa o in quella città, di qualche ospizio o clinica *lager* – in cui i degenti vengono trovati legati, malnutriti; in condizioni di igiene precarie, spiritualmente regrediti, incupiti, dimenticati da Dio e dagli uomini.

Ogni ipotesi legislativa di tipo neo-istituzionalistico, tenuto conto anche della difficoltà dei controlli amministrativi e di pubblica sicurezza, ha l'effetto di favorire il moltiplicarsi di scenari del genere. Ma l'elenco dei rischi è ben più folto. Ecco allora – proprio su un terreno di politica del diritto e della medicina – l'utilità di una nuova figura difensiva per il disabile, di un baluardo sbocciato sul terreno del diritto civile. Un punto-luce vicariale (sottolineano per primi i terapeuti dei Centri di salute mentale), solerte quanto occorre come contabile, ragioniere; formica o cicala secondo le necessità e i desideri: in grado di capire al meglio i bisogni che si affacciano, di ritrovare i bandoli più fruttuosi presso l'interessato, sul terreno biografico – di indovinarne anche le attese, e le fantasie, meno esplicite.

Tutto ciò renderà ancor più chiari l'anacronismo e l'incongruenza di qualsiasi linea di intervento drastico – maschio, normalizzatore – da parte del legislatore psichiatrico del prossimo futuro. L'amministrazione di sostegno è anche in funzione (si rimarca) di simili paletti 'contro-istituzionalizzanti'.

13. Il fondale delle grandi riforme

Altro passaggio, quello del richiamo (da tanti interpreti compiuto, sin dalle prime discussioni su diritto e psichiatria) ad approfondire i collegamenti tra, da un lato, la filosofia generale dell'amministrazione di sostegno e, dall'altro lato, il sistema delle 'grandi leggi' di riforma dei diritti della persona – quelle che sono valse, negli ultimi trent'anni, a liberare la comunità da secolari disuguaglianze e soprusi. L'invito è, in particolare, a prendere le mosse dall'elenco delle fondamentali modifiche degli anni Sessanta e Settanta (come non ricordare le più importanti?): il provvedimento sul licenziamento per giusta causa, l'adozione c.d. speciale, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, la legge sulla maggiore età a 18 anni, la riforma del diritto di famiglia, il testo sull'interruzione di gravidanza – si potrebbe continuare a lungo.

Ancor più (parlando di nuove protezioni soffici, interdisciplinari) le leggi rivolte specificatamente ai 'soggetti deboli': la 180, la 104, le normative sui ciechi, su certe altre disabilità; il collocamento obbligatorio, i provvedimenti sul volontariato, sulle cooperative di solidarietà, i provvedimenti

regionali sull'handicap; per tanti versi la stessa L. 328, che ha di recente riformato la trama dei servizi socio-sanitari. Vi è in questa successione di novità e trasformazioni, per chi sappia coglierlo, un disegno ben preciso di affrancamento dell'uomo (un 'metodo' direbbe quel personaggio dell'Amleto): l'obiettivo della restituzione/implementazione, soprattutto al cittadino in affanno, delle sue prerogative fondamentali, l'ideale della costituzionalizzazione piena del diritto privato.

Dare a ciascuno congrui margini di espansione del suo essere – il tutto in chiave quanto più possibile espansiva, promozionale.

14. Nozione di 'persone deboli'

Ecco così gli spunti ricompositivi portati avanti in letteratura, durante questi anni, sul terreno dei c.d. soggetti deboli. Persone non già 'intrinsecamente fragili', si è sottolineato, quanto piuttosto 'disilluse' dall'esterno – frustrate dalla mancanza di qualcosa che dovrebbe esserci, all'intorno, e che non c'è mai stato invece. O che esiste magari, nei meandri della città o del territorio, ma non abbastanza corposamente, rigogliosamente.

La verità è che ogni essere umano è portatore – si ricorda – di un proprio 'progetto di vita': più o meno limpido o ambizioso. Chiunque si alzi la mattina e inizi una nuova giornata (anche chi non può fisicamente mettersi diritto) vuol dare alla propria esistenza un qualche significato, grande o piccolo che sia. Durante il corso degli eventi, di giorno o di notte, ciascun individuo continua a tessere piani, a disegnare l'immediato; magari a correggere qualche errore degli ultimi mesi: 'affitterò una casa, farò l'università, troverò un lavoro, tenterò quel certo concorso, rimetterò quei debiti, mi abbonerò alla stagione teatrale, cercherò altri spazi, mi riconcilierò, proverò ad adottare un bambino, rifarò l'operazione agli occhi, andrò in vacanza'. E poi, chissà: lo sport, i libri, i saldi, il pensiero degli amici vecchi e nuovi da incontrare (donne, uomini, bambini); e ancora i fumetti, la sala corse, un ciclo di conferenze, le collezioni, la borsa, i fondi pensione, gli annunci sul giornale, la musica – magari niente; comunque un 'niente' non imposto al 100% dalle circostanze, dalla disgrazia: non un ozio purchessia, una qualsiasi partitura di vita.

Ecco allora la 'combinazione esistenziale' (questa una delle locuzioni impiegate talora in dottrina). Il tratteggio che ciascuno effettua cioè, più o meno confessatamente, degli obiettivi avvertiti come propri. La presa d'atto di alcune pulsioni e ambizioni di fondo, dei respiri emersi con lo scorrere del tempo – l'insieme dei gesti che si vorrebbero, da quel momento, al centro dell'agenda.

Uno slancio a fare, forse a cambiare, magari a riprendere qualcosa; anzi, di solito, a fare e insieme ad essere (se stessi) – questi i verbi che si intrecciano fra loro, in misura costante, pure nei discorsi relativi al danno esistenziale. Il soggetto svantaggiato è pure lui così, si sente come gli altri, come tutti quanti; il suo ronzio non è diverso, né speciale: le differenze a quel livello non contano, neppure sussistono anzi. Aspira anch'egli, essenzialmente, a 'realizzare' se stesso – dentro e fuori.

Però, ecco il punto, non ci riesce completamente, non da solo. Un qualche impedimento di base (di carattere fisico, psichico, sensoriale, istituzionale, anagrafico, logistico, etc.) glielo vieta parzialmente o contingentemente. In qualche modo lo attanaglia, lo trattiene altrove contro la sua volontà. Non farcela è il verbo chiave della nuova legge.

Si tratta di un articolato da scorrere in chiave prettamente antropologica, 'demedicalizzata'. Non di sola salute vive l'uomo – e non sono unicamente i guasti all'integrità psicofisica che valgono a pregiudicare l'indipendenza delle persone. Esiste, bisogna ammetterlo, qualche passaggio della novella che pecca, sotto questo punto di vista, di eccessi di patologizzazione – che tradisce risonanze positivistiche, per certi versi 'lombrosiane'. Forse l'art. 404 c.c. non è stato abbastanza coraggioso, al riguardo, c'è qua e là troppa accentuazione (semplificatoria) rispetto ai momenti dell'infermità, della menomazione. Sorge più di un sospetto di inconciliabilità descrittiva rispetto ad altri passaggi della riforma (ad esempio per quanto concerne il primo articolo, o la nuova rubrica del titolo XII del libro primo: *retro*, §§ 4 e 6).

Il cuore del provvedimento del 2004 allora – le indicazioni da tenere presenti sopra tutte le altre.

Si tratta delle voci intonantisì, ripetiamo, all'idea del non riuscire, del non farcela da soli. Uno scacco che appare spesso, però, a 'macchia di leopardo': questo contratto no e questo sì, quell'altro negozio un po' meno. Quell'altra tipologia solamente nei giorni dispari; queste determinazioni invece mai, sin dai vent'anni – quegli atti magari sì con l'aiuto di qualcuno.

E non è questa la sede per domandarsi fino a che punto la nuova nozione di 'fragilità negoziale' – introdotta a quella stregua entro il c.c. (tanto più frastagliata rispetto alle vecchie accezioni di incapacità, legale e naturale; tanto meno incentrata rispetto ad esse su momenti di ordine clinico, e assai più invece su versanti di tipo schiettamente gestionale/esistenziale) – sia destinata a interferire col significato dei vari riferimenti all'incapacità. Ad esempio, su terreni come quelli dell'annullamento contrattuale, dell'estinzione della proposta contrattuale, dello scioglimento dell'affitto o del mandato, in materia di circolazione dei titoli di credito, con riguardo all'esercizio dell'impresa commerciale, in campo aquiliano, e così via.

14.1. Carenze dei Servizi sociosanitari

Chiunque non sappia (per effetto di qualche *deficit*) in che modo condurre in porto le operazioni messe in cantiere, o comunque immaginate. Qualunque essere non riesca – poiché trattenuto da qualcosa di più forte – a portare avanti questa o quella fra le sue iniziative, che pure dovrebbero stargli a cuore. Ebbene, costui potrà aspirare ad essere coperto attraverso l'intervento dell'amministratore.

'Inadeguatezza gestionale' – si è detto – spaesamento/riluttanza sul terreno burocratico; passività indotte dalla sfortuna, scarsa tempestività nel reagire, diffidenza cronica verso le istituzioni. Sfiducia nelle proprie risorse di scaltrezza, incrostazioni da ricondurre alla solitudine, alle delusioni della civiltà. Lasciare che tutto continui come prima, non guardare abbastanza in faccia la propria realtà affettiva, locomotoria, contabile. Buttare via fatture e bollette senza aprirle, stancamente, non dire mai né di sì né di no, infischiarne se il terrazzino crolla. Diffidare di chiunque suoni il campanello o, per converso, aprire la porta a tutti i finti esattori e benefattori, a chiunque si presenti in divisa oltre lo spioncino. Non rispondere al telefono se non di notte, passare tutti i pomeriggi in chiesa, o al parco con qualsiasi tempo, riempire la casa di gatti, fare nient'altro che solitari con le carte, non aggiustare da mesi la stufa elettrica. Aver smesso di mangiare e di bere, saltare gli appuntamenti col dentista, ordinare ventisei vestaglie di raso azzurro, sentire sempre più delle voci. Evitare di lavarsi, dimenticare il proprio nome, vedere nemici dappertutto, continuare a rimirare per ore il punto in cui la parte si congiunge col soffitto (v. anche *retro*, § 5).

Si è concluso allora in dottrina: vi sono al mondo – tutt'intorno – non già soggetti deboli, bensì persone indebolite, mantenute sottotono dalla mancanza (dalla poca efficienza) dei servizi socio-sanitari che potrebbero armare o rinfrancare quei progetti, quei lieviti.

Questa la chiave di volta. I diritti 'sociali' dell'individuo – la cura, l'assistenza, il trasporto, la scuola, la formazione professionale, l'abitazione, la rieducazione, la salubrità ambientale, etc.: voci del genere hanno, soprattutto per chi è in affanno, bisogno di qualcosa che le faccia camminare col ritmo giusto, che puntelli ogni passaggio a livello pratico. Agli sportelli, firmando i moduli, chiedendo il servoscala, coi bollettini giusti. Facendo un piano di giornata, decidendo le priorità: in giro per le stanze, lungo il circondario, sottoscrivendo i ricorsi, incassando, protestando, presso gli uffici competenti. E qualora tutto ciò manchi, la 'combinazione esistenziale' del disabile (di cui sopra) diventa presto irrealizzabile – minaccia di restare sulla carta. Basta chiedere a un soggetto c.d. 'fragile', di qualsiasi tipo, se si viva davvero come tale; risponderà quasi sempre di no, che non è vero. Non ha quelle caratteristiche lui; altri sì forse, ma non lui. Comunque

un tempo (precisa) non era così, e se le cose sono cambiate non è colpa sua; basterebbe poco comunque per tornare come prima. Dicono gli operatori: è stupefacente la distanza fra il 'poco' che servirebbe dal lato delle istituzioni, e il 'tanto' di energie personali che verrebbero rimesse in circolo. Quanto all'interessato: se dicesse di sì, se piangesse o maledicesse, quello sarebbe un sintomo che tanto in balia delle cose il nostro uomo, forse, non è. Come è stato detto allora. Esistono nella gran parte dei casi persone (non già deboli, bensì) indebolite dall'assenza dei necessari supporti d'ordine sociosanitario – pubblico o privato. Dalla neghittosità, secondo i casi, degli assessorati regionali, dalla confusione amministrativa, dall'inflazione dei sentimenti, dal clientelismo nell'assunzione del personale. Dalla scarsa organizzazione del volontariato, dalla cecità del governo centrale, dalla disinformazione sullo stato delle cose, dalla corruzione di qualcuno. Dal finto *pathos* delle trasmissioni televisive, dalla mediocrità dei corsi di formazione, dalla riduzione degli orari nei consultori, dalle scelte della comunità locale di investire altrimenti le proprie risorse. E qualora accada invece – per tornare al piano delle vicende singole – che quel presidio difensivo non manchi, che venga di fatto ripristinato; nel momento in cui i corrimano che occorrono alla persona verranno installati e funzioneranno davvero: allora le conclusioni circa la (pseudo)fragilità dell'interessato potranno magari rettificarsi.

15. Dall'alto, dal basso

Una concezione promozionale, insomma, un lessico 'da floricoltore'. Che guarda ai c.d. soggetti deboli come ad esseri intenzionati e spesso decisi (non diversamente da quanto tutti vorrebbero) a realizzare se stessi: diventando ognuno, il più possibile, ciò che era stato architettato all'origine. È un tipo di legge – sotto l'aspetto politico/grammaticale – assai nuova, differente; in cui figurano ripresi i motivi di altri provvedimenti normativi, simili a questo. Rilanciandosi a 360° uno stile privo di rigidità, ricco di principi, consapevole dell'irripetibilità di ogni storia umana; senza nulla di scontato e ossificato. Un taglio laboratoriale destinato a espandersi, con tutta probabilità, pur al di là dell'occasione di oggi. Più precisamente: si è parlato di un diritto costruito 'dal basso' invece che 'dall'alto'; di un'offerta di risposte mobili entro il sistema, in cui il ruolo giocato dal formante giurisprudenziale appare – volta a volta – decisivo. Il contrario dell'interdizione, sotto vari aspetti. Non cioè un pacchetto monolitico, distillato presso qualche ufficio legislativo al vertice, concepito una volta per sempre. Non una gabbia fatta per applicarsi a tutti i cit-

tadini nello stesso modo, insuscettibile di variazioni, col medesimo labirinto statutario. Piuttosto un diritto stabilito dal basso; un decreto personalizzato, fatto per riguardare soltanto la creatura oggetto di ascolto – che le scolpisce intorno un 'vestito su misura'. Singolare e plurale: di 'interdizione' può essercene una soltanto, come forma e sostanza; di 'amministrazione di sostegno' tante versioni quanti sono i beneficiari possibili.

Un po' come nella fiaba dei fratelli Grimm. Quando Gianni il porcaro, ecco il racconto, va a corte per chiedere la mano della principessa, pronto a sfidare il destino. E, dopo che tre principi sono stati decapitati, per non aver saputo rispondere alle domande della bella, si sente chiedere da quest'ultima (pronta a sposarlo se lui supererà la prova, e a passarlo al boia se no): "Dimmi quante sono le stelle in cielo". Al che Gianni replicherà: "Datemi un foglio di carta grande come un lenzuolo, una penna, un calamaio, ventiquattr'ore di tempo". Con tutto quel che segue. Gianni che scompare in una stanza per un giorno intero, uscendone col foglio di carta arrotolata, che viene porto alla principessa, la quale lo spalanca al cospetto della corte, scoprendolo riempito tutto di puntini di inchiostro; e sentendo poi Gianni che le sussurra: "Conta tu stessa; quanti sono i puntini sul foglio, tante le stelle in cielo". Così i soggetti deboli – quelli in giro per le strade o dentro casa. Tanti e differenti tra loro; fatti anch'essi, come Gianni e la principessa, per guardare le stelle e per non contarle, per vivere 'felici e contenti'.

Ecco le parole chiave dell'amministrazione di sostegno, allora. Sapere – il giudice, il p.m., gli operatori sociosanitari – ascoltare quanto occorre l'interessato, mirare a conoscere in primo luogo i suoi bisogni. E, sulla base di quella presa d'atto, confezionare poi un assetto irripetibile di sostituzioni, di affiancamenti, di momenti curatoriali.

15.1. Mancata segnalazione al giudice e responsabilità civile

Le sanzioni per la pubblica amministrazione, allora. Vi è nella legge in esame – ricordiamo – la presenza di una spada di Damocle, dal peso non trascurabile: là dove si dice che i dirigenti dei Servizi sociali, laddove a conoscenza di una situazione tale da giustificare l'attivazione del provvedimento, sono tenuti a "proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero" (art. 406, ult.co., c.c.). Nel progetto triestino di 18 anni fa era stata aggiunta un'appendice di tipo rimediale: prefigurandosi *apertis verbis* la possibile condanna dei Servizi assistenziali (nel caso di mancata segnalazione) in relazione al danno subito dall'interessato, a causa di quell'omissione.

Il Parlamento del 2003 ha ritenuto, verosimilmente, che una precisazione siffatta fosse troppo fiscale (o superflua?); e l'ha eliminata dal testo. La sostanza non cambia però. Ovunque si verifichino situazione di vuoto, di

disfunzione territoriale e amministrativa, vi saranno *ex lege Aquilia* gli estremi per una responsabilità del dipendente (quanto meno in caso di dolo o colpa grave). E comunque i presupposti per una condanna risarcitoria della pubblica amministrazione – la quale abbia mancato nel raccogliere il ‘guanto di sfida’ lanciato dalla neo-riforma (o da altre leggi consimili); stavolta anche nell’ipotesi di colpa lieve.

C’è in ogni città (le variazioni non sono significative) una quota fisiologica di cittadini bisognosi, non autosufficienti; individui i quali appaiono destinati – qualora un amministratore di sostegno non intervenga al loro fianco – a vivere peggio e a morire prima di quanto potrebbero. Il fatto che i ricorsi al giudice tutelare possano figurare, qua e là, meno numerosi di quanto la matematica vorrebbe, non sarà certo da salutare come un buon segno. Come sempre, si tratta di un obbligo risarcitorio da valutare anche, o soprattutto, in chiave preventiva.

Ci si può chiedere in effetti: converrà a un Comune o ad una ASL, di Genova o di una qualsiasi altra città, trovarsi costretta a pagare (ogni dodici mesi) una certa somma globale a titolo di risarcimento – per i pregiudizi subiti da queste o quelle categorie di persone deboli, le quali si siano viste abbandonare a se stesse, a causa dell’assenza o dell’inefficienza dei servizi? o non converrebbe piuttosto (a quelle stesse amministrazioni) investire diversamente le proprie risorse, organizzando a monte un sistema di Servizi adeguati? così da scongiurare la stessa possibilità di quegli oblii, e da evitare, grazie alla risocializzazione delle persone, le correlative chiamate in giudizio?

16. L’idea di ‘salute’ nelle impostazioni dell’O.M.S.

Alcuni punti vanno ancora sottolineati. Il primo riguarda il *target* applicativo della legge. Occorre pensare, in astratto, a diverse categorie di destinatari: non soltanto i menomati o gli infermi fisicamente o psichicamente; bensì anche tutti coloro che per qualsiasi motivo accusino difficoltà di accesso (non futili o capricciose) alle leve del diritto civile – più ampiamente, ai gangli della ‘vita organizzata’.

C’è stata a un certo punto alla Camera, riguardo al testo dell’art. 404 c.c., l’eliminazione del riferimento diretto agli anziani: modifica suggerita da alcuni nostri giuristi, e che il Parlamento ha ritenuto infine di accogliere (in realtà, nessuno pensava già prima a ‘nonni’ in buona salute – ma può darsi che qualche rischio vi fosse, con una menzione del genere, tenuto conto della triste realtà di certi focolari, nell’Italia di oggi).

In generale, però: occorre non essere, come sempre, frettolosi sulla com-

mittenza. Vale in linea di massima il principio secondo cui “è il bisogno a creare l'organo”. Ossia né troppo né troppo poco come raggio applicativo: né cioè inclusioni minacciose già sulla carta, né – soprattutto – esclusioni prioritarie di categorie destinate a frequenti prese in carico assistenziali.

Decisivo sarà, volta a volta, il riscontro per le difficoltà effettive della persona – impossibilitata, per qualsiasi ragione, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l'assicurazione, a fare le vulture per l'acqua, il gas, la luce, il telefono; a partecipare all'assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un'eredità, ad addivenire a una transazione, etc. (*retro*, § 6; *infra*, § 19).

Ovunque affioreranno impacci comunicativi o reattivi, anche solo sul terreno burocratico, là potrà intervenire – proficuamente – l'amministrazione di sostegno. Una lettura in definitiva, se si pensa anche al testo dell'art. 414 c.c., non molto distante da quella concezione di ‘salute’ fisica o psichica su cui da anni insiste l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sta male chi non riesce, in sostanza, a fare le cose e a reggere i tramiti sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il proprio livello di benessere.

17. Paese che vai Tribunale che trovi

Altro nodo importante quello dell'interdizione. I nostri giudici tutelari appaiono al riguardo – bisogna dire – non di rado esitanti, intimoriti; alcuni sembrano presi in contropiede e si direbbero disposti a continuare a (dichiarano quantomeno di non poter fare a meno di) interdire. Magari contro le loro convinzioni più segrete. Tanti sono i rilievi adottati in tal senso. Ad esempio: “Poteva pensarci il legislatore! Dovremmo cavargli noi le castagne dal fuoco? Se l'interdizione è rimasta nel c.c. una ragione ci sarà. Siamo o no tenuti ad applicare la legge? Non è questo che il paese ci chiede?”. Oppure: “I grandi principi di civiltà, la dignità delle persone, la Costituzione europea? Non spetta ai pratici sventolare vessilli del genere – sino a forzare l'interpretazione della norma scritta. Se c'è una raccolta di firme che girerà nel paese, potremmo anche non dire di no; come magistrati però l'interdizione (sinché in vigore formalmente) resta sacrosanta. Pronti noi per primi a sollevare un'eccezione di incostituzionalità, se capiterà l'occasione; ma intanto è così che deve continuare la *law in action*”. Vale a dire: “Gli psicotici gravi, i soggetti in coma, quelli con ictus profondi, i cerebrolesi di ogni sorta, gli anziani oltre una certa età, gli Alzheimer consolidati; tutti quelli insomma che stanno male sul serio: per loro non è cambiato assolutamente niente dopo il 2003. Chi dice il contrario fa demagogia e basta.

Non è questione di maramaldeggiare o meno. Esseri inermi, senza possibilità di replica? Non bisogna lasciarsi andare ai sentimenti: il diritto deve saper conservare la sua fermezza, non guardare in faccia nessuno”.

Ancora: “In casi tanto gravi cosa potrebbe capire l’interessato? Non è in grado di rendersi conto di nulla; se ne farebbe ben poco della possibilità di sposarsi, di testare: qualsiasi regola per lui sarà lo stesso, tanto vale essere – noi tecnici – un po’ coerenti, formalisti. L’amministrazione di sostegno, chi versa in quelle condizioni non sa neanche dove stia di casa. Potrebbe guarire? Da certi mali non si esce più, gli psichiatri ottimisti sono degli illusi o dei bugiardi”.

E poi: “La Cassazione dice che il danno morale va risarcito pure a chi sia incapace al 100%. Non vuol dire, quello è un altro discorso. Il punto è che l’amministrazione di sostegno postula comunque un dialogo possibile; ossia un disabile che sappia formulare richieste, dichiarare aspirazioni; e chi è colpito dal destino oltre una certa misura non parla, non reagisce alle domande, non si esprime. Qualcuno obietta che è solo questione di voler ascoltare? Che ogni creatura umana, anche se non distingue fra un biglietto da 10 e da 20 euro, ‘dice’ in realtà qualcosa a chi la sappia guardare, aspettare? Non sono discorsi per i giudici, questi, né per gli amministratori di sostegno, coi tempi che viviamo!”.

A ciascuno il suo: “Ci si consiglia di allungare la fisarmonica al 100%, per i casi più gravi, assumendo quale contenuto del decreto la totalità degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ma ciò equivarrebbe – è palese – a promuovere un’interdizione sotto mentite spoglie; il che diventa niente meno che un imbroglio. Austriaci e tedeschi fanno esattamente così? Quei giudici se lo possono permettere, non avrebbero altra strada loro del resto. Rimarrebbero fuori comunque, da una ‘amministrazione totale’ in Italia, gli atti di natura personale? Troppo poco per fare la differenza. È per il bene del nuovo istituto, in fondo: “Se si vuole che l’amministrazione non diventi anch’essa fonte di stigma, occorre non attribuirle un raggio esteso a 360°. Altrimenti rifluiscono su di lei gli stessi vapori negativi dell’interdizione. Il gioco essenziale sarebbe quello che avviene comunque sui nomi degli istituti, sulle etichette, così insegna la sociologia? Non si può chiedere ai giuristi di farsi carico di sfumature simili! L’immagine guida del neo-istituto? Basterà postulare: le ombre che le amministrazioni a tutto campo getterebbero su quelle piccole, si annunciano più temibili delle luci sdeмонizzanti che le piccole riverserebbero sulle grandi”.

Alcuni giudici tentano addirittura di auto-persuadersi, nelle ordinanze o in qualche commento generale: “In fondo l’interdizione non è tanto sbagliata, anche sul piano mass-mediale, immaginifico; ci sono troppe calunnie sul conto di questo istituto, non è poi così cattiva come risposta:

esistono pure esperienze felici nella realtà, non è vero che la famiglia pensa solo alla pensione d'invalidità, che i tutori sono tutti spilorci o derubano sempre i soggetti tutelati; la gente dovrebbe persuadersi che l'istituto ha i suoi vantaggi".

Subito dopo: "Vorrà dire che, quando interdiremo, cercheremo di fare in parallelo una lezioncina gratis di diritto e di psicologia ai congiunti riotosi, e magari al neo-interdetto: spiegando loro che hanno torto nel temere una soluzione del genere, la quale è invece una via d'uscita conveniente, felicemente collaudata da secoli, imposta comunque dalla gravità della situazione – gravità che non si può far finta di non vedere".

Che dire? Un ricordo d'infanzia. Mia madre, quando avevo nove anni, mi dava ogni sera un cucchiaino di olio di fegato di merluzzo, con un goccio di limone; e voleva convincermi che ciò che ingurgitavo era buono, buonissimo, al di là delle apparenze. Debbo dire che non c'è mai riuscita.

18. Mai interdire, possibilmente

Non dimentichi allora dell'ostilità che palesano apertamente verso l'interdizione, ad esempio, tanti genitori di ragazzi *down* giunti alla soglia dei diciott'anni – e sentimenti del genere si direbbero ancor più intensi oggi, dacché vige la nuova legge (è possibile fare altrimenti, ormai!) – si tratterà di sottolineare una serie di punti.

Il primo fra essi è un 'no', da pronunciare in modo categorico, dinanzi a qualsiasi ipotesi di ripristino/valorizzazione della misura in esame. Ciò per varie considerazioni, di tipo sia teorico che pratico – ben note del resto alla gran parte degli interpreti, soprattutto agli 'addetti ai lavori' (volontariato, operatori sul campo, fondazioni di settore; chiunque frequenti i centri di salute mentale). Ragioni in parte rinvenibili, sinteticamente, nella stessa formulazione del nuovo art. 414 c.c.

Fra i motivi essenziali allora:

- eccesso (come si evidenzia) degli impedimenti anche non patrimoniali nascenti per chi è interdetto: immagine da morte civile della figura, taglio complessivamente pietrificante per chi la subisce, punitività, fondali sulfurei;
- mancanza di valore terapeutico, enfasi solo economicistica, costosità e scarsa trasparenza delle procedure;
- impostazione tutta "dalla parte dei familiari e dei terzi", frequenza statistica dei casi di sciacallaggio, eccesso di preoccupazione per le opportunità del traffico;
- inevitabilità della pubblicità, sapore manicomiale e istituzionalistico;

- scarsa di garanzie formali e politiche, complessità delle revocche e delle modifiche, etc.

Anche storicamente, del resto. Non c'è stato – alla base dell'ideazione dell'amministrazione di sostegno, vent'anni fa circa – soltanto il proposito di riempire il 'grande vuoto' dell'ordinamento italiano: l'intento, cioè, di sottrarre all'abbandono le persone non abbastanza disastrose da potere essere interdette, e in condizioni psichiche non abbastanza buone, d'altronde, da potersela cavare dinanzi a frangenti di una certa complessità (rapporti bancari e assicurativi, accettazioni di eredità, appalti, contratti d'opera non irrisori, assegni e cambiali, assemblee di condominio, denunce penali, vendite e locazioni di immobili, pegni e ipoteche, fideiussioni, transazioni, costituzioni di servitù, azioni risarcitorie, etc.). C'è stata altresì, secondo del resto i moniti dell'Europa, una spinta d'ordine più strettamente ideale, politico: intrecciata però a una scelta tattica – ossia con tempi più lunghi di lavoro. La scommessa cioè sui meriti di un neo-strumento generale, suscettibile di estendersi, grazie alla sua intrinseca elasticità, a una molteplicità anche vasta e illimitata di atti negoziali – e ciò riguardando a tutti i disabili possibili (“...persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana...”, art. 1 della L. n.6/2004; “...impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi...”, art. 404 c.c.). Così da determinare, progressivamente, una sostanziale abrogazione dell'interdizione a livello della prassi.

18.1. Eccezioni

Unica eccezione al 'no' perentorio che s'è indicato, quella rappresentata da una situazione per certi versi al limite – ritrovabile là dove siano presenti alcuni elementi ben precisi (ciascuno dei quali indispensabile ai fini della sentenza). Ossia allorquando:

- 1) il patrimonio del soggetto da proteggere non sia di fatto insignificante, anzi corrisponda a una entità piuttosto ricca, cospicua; tale comunque da giustificare il ricorso a una modalità giudiziale la cui messa in opera si presenta (abbiamo detto) così impegnativa, onerosa finanziariamente, con la necessaria presenza dell'avvocato, ardua da mettere in moto e difficile da revocare;
- 2) gli atti patrimoniali da compiere, nel pacchetto affidato al vicario, necessitino via via di autorizzazioni così problematiche, frequenti e sofisticate da far preferire di gran lunga (costi quello che costi) il tipo di sindacato che verrebbe svolto da un organo collegiale com'è quello del Tribunale (sempre che la prassi sia davvero questa, però, e non invece – al di là degli orpelli – quella di un vaglio svolto in realtà da un solo dei tre giudici, e rispetto al quale gli altri due membri non ag-

- giungano, all'ultimo momento, che un'approvazione formale), rispetto a una valutazione compiuta in solitudine dal giudice tutelare;
- 3) la persona stia davvero malissimo, anzi si presenti del tutto 'schiantata' nel corpo e nella mente – e ciò in via perenne, definitiva, essendo ogni possibilità di luce e di reattività del tutto assente, senza possibilità di futuri recuperi;
 - 4) l'interessato non appaia, per come si presenta e continuerà a stare, in condizioni di paventare minimamente gli effetti mortificanti di un'etichetta come quella dell'interdizione – che è (abbiamo detto) un *quid* intrinsecamente portatore di stigma, tale da mettere in gioco col suo solo nome l'idea della pazzia; con i vari fantasmi intrinseci a quest'ultima, le maledizioni, il *background* ancestrale, i riccioli letterari e teatrali, l'odiosità mefistofelica, la paura (*infra*, § 19.2);
 - 5) infine – e si tratta di un passaggio fondamentale, se è vero che le ombre in questione di rado attengono solamente alla persona, toccando pressoché sempre anche la cerchia domestica – mai potrà farsi luogo all'interdizione qualora una tale misura mostri, *hic et nunc*, di risultare sgradita ai congiunti di quell'interdicendo. Di apparire come un'onta, una vergogna per il gruppo intero.

Dovunque il giudice abbia la percezione che il ricorso a un mezzo simile innescerebbe, presso i parenti, meccaniche di tipo avvilente, mortificatorio, ebbene, la soluzione cui far capo dovrà essere necessariamente un'altra. Il male non è soltanto il buio intrinseco, nell'universo che viviamo; viene anche dalle forme attraverso cui l'immaginario collettivo fa suo quel guasto e quel dramma, lo cristallizza – nella percezione ufficiale delle cose.

Altrimenti, occorre ritenere, ci si troverebbe dinanzi ad un atto giudiziale abusivo. Un provvedimento materialmente illegittimo, in quanto portatore di dolori per lo stesso interdetto 'vegetalizzato' – sia pure in maniera obliqua (se è vero che potrebbe non saperlo mai lui!). Idoneo comunque a innescare effetti depressivi entro la casa, al limite spinte suicidarie; in ogni caso tentazioni di chiusura, di fuga silenziosa dal mondo.

18.2. Perché la mancata abolizione

Non abbiamo avuto in Italia – questa la verità – il coraggio e la lungimiranza che hanno dimostrato austriaci e tedeschi; i quali, nell'introdurre entro i loro sistemi gli istituti della *Sachwalterschaft* e della *Betreuung*, rispettivamente, non si sono dimenticati i doveri della linearità e della coerenza: e hanno tirato sull'interdizione e sull'inabilitazione un rigo di penna.

Altri paesi europei sono stati anch'essi meno irrisolti, o appaiono comunque più avanzati a livello applicativo. E nessuno di essi, a quanto ri-

sulta, ha rinnegato quelle decisioni o mostra di rimpiangere il passato. Svogliatezza tutta italiana, pigrizie ingegneristiche del nostro Parlamento? Forse. Superficialità, contraddizioni rispetto a un giudizio pur negativo pronunciato da tanti deputati e senatori, in passato, nei confronti dell'interdizione? Senza dubbio. Peccato originale, colpe dei confezionatori della prima bozza di riforma? Anche probabilmente.

Le spiegazioni dell'accaduto sono abbastanza note. Durante il Convegno triestino del 1986, erano stati manifestati dalla tribuna – senza mezzi termini, da civilisti fra i più illustri della penisola – giudizi di ferma riprovazione per la scelta degli austriaci (compiuta nel 1983) di eliminare addirittura dall'ABGB ogni traccia dell'interdizione.

Per chi – in Italia – si accingeva a porre in cantiere, quell'estate, la bozza di riforma relativa agli istituti del primo libro del c.c., tutto si complicava un bel po'. Ogni ipotesi di lavoro aveva le sue controindicazioni, scegliere era difficile: "Meglio sfidare – ci si interrogava – quella che appare un'opinione forse generalizzata fra i nostri giuristi (nemmeno dei più conservatori!), e mettere a punto un progetto che prescindendo dal richiamo all'interdizione; con tutti i rischi di insuccesso che un tale radicalismo potrebbe comportare? O meglio puntare sulla soluzione più blanda, più tattica, forse meno rispettosa delle ispirazioni all'origine della 180 – rinunciando a impennare l'intera disciplina del 1° libro sul nuovo istituto di protezione, a cancellare per sempre tutto il resto?"

Quanto alle ragioni di quei sentimenti filo-interdizione, palesati al microfono triestino: ebbene, non si può dire che ci si fosse dilungati più di tanto (da parte degli interessati) nell'esplicitarle. Non quanto – almeno – sarebbe stato opportuno, tenuto conto dell'importanza della posta in gioco. Sembrava darsi per scontato, in sostanza, che l'interdizione proteggesse 'di più' e con maggiore energia, severità. E non si chiariva tuttavia dettagliatamente il perché di un assunto simile – né si argomentava la supposta minor pregnanza difensiva, con riguardo all'Austria, di una *Sachwalterschaft* estesa dal giudice competente (all'occorrenza) al 100% degli atti da compiere.

Né si dava notizia di particolari lamentele o disfunzioni emerse nel comparto psichiatrico dell'Austria, di fatto, durante i primi anni di applicazione dell'istituto.

I motivi reali, più profondi, allora? Erano altri verosimilmente – forse non del tutto consapevoli. Con tutta probabilità: una visione del disturbo di mente come patologia sconosciuta, ardua da contenere e impossibile da curare – forse per molto tempo ancora. La follia come simbolo stesso del male: qualcosa dagli sviluppi spesso incontrollabili, dalle origini talvolta sinistre, mefistofeliche, con margini sempre possibile di violenza tutt'intorno.

Per la santabarbara del diritto privato, dunque: una realtà da fronteggiare nel modo più roboante, stentoreo; da arginare tecnicamente senza mezzi termini, avviluppandolo entro una sorta di camicia di forza disciplinare – espropriativa di ogni capacità negoziale.

Quanto diffusi fra i giuristi italiani potevano ritenersi sentimenti del genere? Abbastanza – si sarebbe detto quell'estate, a Trieste, all'interno della sala del convegno. Non ci furono in effetti confutazioni significative, al microfono, perlomeno fra i privatisti presenti. Fuori dell'aula chissà; del tema – in fondo – si parlava ancora abbastanza poco nell'accademia. I civilisti, per educazione congenita, fanno raramente discorsi *de iure condendo*; e i comparatisti non si erano ancora avvicinati in forza all'argomento (come sarebbe poi successo). Agli psichiatri interessavano soprattutto i problemi applicativi della 180.

Un sondaggio era difficile da organizzare. Fu scelta in definitiva la via della prudenza: l'interdizione, seppur alleggerita di qualche spina, restò nel progetto dei mesi successivi.

Qualora si fosse fatto diversamente – se l'interdizione fosse stata tolta in radice dalla bozza, già alle prime battute – la riforma di cui oggi parliamo sarebbe passata ugualmente? Il Natale del 2003 ne avrebbe visto l'approvazione?

È difficile dirlo. Quindici anni fa probabilmente no. Oggi forse sì, magari a maggioranza dei voti invece che all'unanimità (com'è in effetti successo). Ma non è detto poi.

È significativo in fondo che nessun deputato o senatore, nel Parlamento, abbia assunto iniziative di rilievo per cambiare progetto in questi anni, per caldeggiare una soluzione all'austriaca o alla tedesca (paura di rovinare tutto, di rompere il giocattolo miracoloso? Sì, ma appunto!).

Nella *law in action* poi: di giudici i quali guardino preferibilmente al passato, che prendano tutto quanto alla lettera, che abbiano esaminato nella loro vita soprattutto cose di diritto, che non siano mai entrati in un Centro di salute mentale – che tutt'oggi difendono l'interdizione e dintorni – quanti ce ne sono in Italia?

Forse non vuol dire, però. Mai disperare in fondo: basta talvolta che un certo stendardo venga issato con sufficiente fierezza, convinzione, invece che timidamente come in passato, affinché la battaglia – se è giusta in sé – possa essere vinta. Non diminuisce in nessun caso la gioia per l'amministrazione di sostegno che è stata approvata nel 2003. Così funziona probabilmente il mondo; e l'interdizione non fa eccezione alla regola. Quanti fra coloro che difendono oggi il secolare istituto, *de iure condito* – e mostrano di applicarlo a cuor leggero, senza titubanze – non sarebbero magari in prima fila, all'indomani, in una battaglia *de iure condendo* per abrogarlo?

Potrebbe bastare un *referendum*. Oppure una proposta formale di abrogazione, magari nella prossima legislatura; e non è detto che a redigerla non potranno essere gli stessi interpreti che si erano mossi, la prima volta, nell'estate di 18 anni fa.

18.3. Addolcimenti trascurabili

Quanto all'oggi, comunque. È sufficiente aver frequentato – come si diceva – qualche assemblea di famiglie di ragazzi *down*, per rendersi conto in che modo vadano le cose nel 95% dei casi.

I parenti disdegnano pressoché sempre l'interdizione; piuttosto, si rassegnano a inaugurare/perpetuare, nei fatti, sequenze d'altro genere, decennali o sempiterni – tessute di firme false, di procure invalide, di fughe dal notaio, di messinscene e sotterfugi di ogni tipo (v. anche *retro*, §§ 7 e 19). Con i parenti dei malati di Alzheimer, tutto poi è ancora più evidente. Piuttosto che chiedere l'interdizione del proprio compagno di vita, sino a ieri gentile e vigoroso, una moglie – alle soglie magari della quarta età – è pronta a fare qualsiasi cosa. E lo stesso vale nel caso inverso.

Né va dimenticato che, se pure l'interdizione è stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (l'art. 414 c.c. è stato cambiato un pochino; un altro articolo, il 427, consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), è rimasto in vigore per il l'interdetto invece il 'no' al matrimonio, e così pure il 'no' al testamento, il 'no' alla donazione, il 'no' al riconoscimento del figlio naturale, e così via.

Di fatto, l'interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il *pedigree* è quello di sempre. E il Tribunale non può fare nulla per ammorbirla, neanche se vuole: è mancato nel nuovo testo l'inserimento di una previsione speculare rispetto dell'art. 411, ult.co., c.c. – ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdice, rispetto qualcuno degli impedimenti sopra indicati.

18.4. Empirismo, duttilità

Va tenuto presente, d'altro canto: l'accertamento da effettuare, rispetto ai problemi di un soggetto svantaggiato – di quello specifico individuo (inconfondibile rispetto ad ogni altro: per sesso, età, provenienza geografica, tenore dei disagi patiti, censo, grado d'istruzione, etc.) -, non è davvero quello di un Giudice Supremo. Di un'autorità che debba cioè pronunciarsi, in un sol botto, rispetto alla vita intera della persona; definitivamente, irretrattabilmente.

Minimalità degli approcci, discrezione: ecco le misure da seguire rispetto a chi necessita di appoggi. Toni leggeri, senso delle proporzioni, deli-

catezza; la persona da sostenere è ancora viva, il calendario è quello, paradiso o inferno sono lontani. *Sutor ne ultra crepidam*.

Al centro della valutazione vi è soprattutto un'attività circoscritta, spicciola dell'interessato; un puntello gestorio che si tratta di introdurre, spesso con sollecitudine, in vista di migliori *standard* stagionali. E a tal fine l'amministrazione di sostegno basta e avanza nel 100% dei casi.

Spesso si tratterà di un solo affare da condurre in porto; talvolta di due o tre operazioni immobiliari, finanziarie, notarili, sanitarie. E comunque l'oggetto della decisione – nell'ambito di una disciplina che si atteggia come flessibile, con un massimo di modificabilità/revocabilità, pure in via d'ufficio – sarà spesso ristretto, anche alla luce del ricorso presentato, a spazi e a tempi ben precisi.

È il fare/non fare immediato che comanda: perché affannarsi nell'inventario e nella disciplina – che sarebbe poi spesso ablazione o divieto – relativamente ad atti che la stessa impotenza del beneficiario garantisce non poter essere compiuti, da lui, entro limiti di tempo ragionevoli? e che neppure si annunciano quali appuntamenti significativi, fra le partite rimesse all'amministratore?

“State contente umane genti al *quia*”: la chiave per il decreto è niente più che quella dell'opportunità, microcosmica/microeconomica; della corrispondenza fra emergenze da spuntare e caratura d'insieme del provvedimento. Tutto il dinamismo e la meticolosità che occorreranno, quindi; ma nulla in più: e se qualcosa andrà cambiato entro tre o sei mesi, si provvederà. Ogni altra pretesa – di elevare in partenza quel fuoco a dimensioni di esaustività, di assolutezza – soddisferebbe forse appetiti di melodramma, o di protagonismo; calpestando però il significato materiale del *petitum*. Diceva Shaw: “Sono vegetariano, e mi rallegro al pensiero che dietro la mia bara, dopo morto, verranno ad accompagnarmi tutti gli animali che da vivo non ho mangiato”. Così anche ogni bravo Giudice o P.M.: a consolarlo un poco – degli imbarazzi scaricati sul suo ufficio da una legge tanto ambiziosa – può essere il pensiero che al suo funerale parteciperanno, in fila, tutti i ‘diversi’ che in vita lui ha evitato di interdire, di inabilitare, di incapacitare senza motivo.

19. Riluttanze dei Servizi: il problema della pubblicità nei registri

C'è un rischio da segnalare comunque, di natura diversa, che si coglie nei dibattiti sull'amministrazione di sostegno.

Il discorso è complesso (v. anche *retro*, § 16.1). I servizi sociosanitari, soprattutto quelli psichiatrici, si dichiarano talora preoccupati da quel passag-

gio della nuova legge in cui è stabilito che essi ‘sono tenuti’ ad avvertire il giudice – possibilmente con vero e proprio ricorso – circa l’esistenza di ogni situazione delicata di cui siano venuti a conoscenza (art. 406, ult.co., c.c.). Il timore dichiarato è: “Se decidiamo di informare della cosa il giudice tutelare o il p.m.; e se poi arriva, in effetti, il provvedimento che introduce l’amministrazione di sostegno: ebbene, tutto ciò dovrà per forza essere annotato nel registro di stato civile, nonché entro il neo-costituito registro dell’amministrazione di sostegno. Questo significa – ed è un male – dare pubblicità alla circostanza che qualcuno soffre di disturbi mentali. E noi operatori sociali detestiamo le grancasse, le etichette; vorremmo evitare un risultato simile, sproporzionato e non di rado poco terapeutico”.

Ecco il pericolo allora. C’è, così ragionando, la possibilità che in tutta una serie di ipotesi – mettendo su un piatto il vantaggio di evitare situazioni di inerzia, di coprire vuoti gestionali tramite il vicario; e, sull’altro piatto della bilancia, il rischio per la persona ‘protetta’ di andare incontro al disdoro di una pubblicità a tutto campo – l’assistente sociale scelga di non avviare nessun procedimento. A costo di incorrere in qualche responsabilità.

L’individuo in difficoltà non avrà così, dalla sua, alcun amministratore che lo sostenga; ma nessuno al mondo (ecco il vantaggio) saprà che lui non sta bene.

Sin qui certi psichiatri. Ed è palese che le due frasi possono però invertirsi. Nessuno verrà a conoscenza – è pur vero – che l’interessato accusa guai d’ordine amministrativo/esistenziale; ma accadrà che un essere il quale ne avrebbe, in realtà, bisogno resterà senza il tocco di qualcuno che lo assista.

20. Un tavolo di lavoro istituzionale

È questo un punto abbastanza importante. Inutile sottolineare – quando si parla di istituti di protezione stabilizzata – come la pubblicità rappresenti un passaggio difficilmente evitabile, per il diritto. La forma prescelta al riguardo potrà anche essere la più discreta, succinta; il principio generale resta però quello che s’è detto. Le esigenze di informazione/tutela dei terzi non possono trascurarsi più di tanto; e il primo a soffrirne sarebbe del resto l’interessato (si indovina dall’esterno che qualcosa zoppica, vacilla, non c’è scritto però da nessuna parte che cosa sia permesso, fattibile).

Per cominciare allora: cento saranno di qui in poi – per chi abbia a cuore il successo della riforma – le iniziative da assegnare al territorio; ma l’indicazione più importante appare quella di lavorare affinché in ogni città venga allestito un ‘tavolo di lavoro istituzionale’. Un’aggregazione – può subito osservarsi – di tipo permanente, con valenze di coordinamen-

to territoriale: idonea a collaborare soprattutto con il giudice tutelare per i profili inerenti l'A.d.S. Un tavolo composto, essenzialmente, da rappresentanti del Tribunale, dagli uffici sociali del Comune, da enti della Cooperazione sociale, dagli uffici del Dipartimento di salute mentale della A.S.L., dal volontariato, dalle famiglie dei malati di mente o comunque delle persone anziane, dei portatori di dipendenze, degli inabili. E i cui compiti sarebbero soprattutto:

- predisposizione dei moduli/formulari per la formulazione del ricorso (griglie ben dettagliate nell'indicazione del perché si ricorre; nonché precise quanto all'indicazione degli atti gestionali di cui al futuro decreto);
- tenuta e aggiornamento periodico dell'albo, chiamiamolo così, degli amministratori di sostegno;
- organizzazione semestrale, città per città, di corsi di formazione per amministratori di sostegno: in cui si discuta convenientemente di diritto privato, di burocrazia moderna, di psicologia (stile di approccio, linguaggio, bisogni della persona, fronteggiamento di necessità, modalità di comportamento del vicario), di organizzazione degli organi giudiziari, di tipologie dei servizi sociosanitari, di cause del disagio (demenze, Alzheimer, Down, disturbi del carattere, alcolismo, tossicodipendenze, depressioni, schizofrenie, oligofrenie, sordomutismo, cecità, abuso di psicofarmaci, suicidio, etc.: v. anche *retro*, § 6);
- monitoraggio periodico circa l'applicazione dell'amministrazione di sostegno in quella certa città (quante pratiche, quali richieste iniziali, quali provvedimenti finali, quali tempi medi del procedimento, quanti deboli, quali nomine, quanti anziani, quanti alcolisti, quanti tetraplegici, quanti assistenti, che tipologie di beneficiari, quante decisioni assunte d'ufficio, quante revocche e modifiche, eventualmente quante interdizioni e inabilitazioni, etc.);
- mappa delle 'disinterdizioni' e delle 'disinabilitazioni' da pianificare;
- gestione dei rapporti con banche e assicurazioni cittadine, messa a punto di schemi omogenei di allocazione depositi, investimento di beni e proventi dei soggetti beneficiari;
- strutturazione di un sistema informatizzato locale che gestisca, con e a beneficio degli amministratori di sostegno locali (*infra*, § 23), le pratiche periodiche/computerizzabili: riscossioni, pagamenti, pensioni, ratei di imposte, etc.;
- servizio di consulenza gratuita (medica, psichiatrica, civilistica, penalistica, pensionistica, bancaria, assicurativa, psicologica, etc.) a beneficio degli amministratori di sostegno della città;
- rapporti con strutture consimili di 'tavoli/comuni', sia in quella regione che nel resto d'Italia.

21. Sostenere senza (necessariamente) incapacitare

Va tenuto conto poi, sempre con riguardo ai rischi della pubblicità, di un'altra serie di considerazioni.

- 1) In primo luogo. Non c'è nulla, nella legge in esame, che impedisca al giudice tutelare – autorità cui spettano le direttive base in materia – di pervenire, ogniqualvolta manchino nella vicenda controindicazioni determinanti, alla prospettazione di una amministrazione “non incapacitante”. Sarà doveroso anzi per il giudice, ove quelli siano gli estremi fattuali, operare/concludere in tal senso. In effetti: è facile accorgersi, nella trama della neo-disciplina, come alcuni spunti testuali più severi – che a prima vista sembrerebbero far pensare alla impresentabilità di un simile assetto – risultino oggettivamente bilanciati, ed anzi sopravanzati, da una serie di riferimenti i quali spingono in senso opposto (v. ad es. l'art.1). E le considerazioni da svolgere sul terreno politico/ideale, poggiando a loro volta su ben precisi passaggi lessicali, appaiono tutte, in generale, nel segno della inopportunità (dell'adozione) di una misura con cui si tenda a qualche *deminutio* non giustificata dell'autonomia dell'interessato – basta pensare all'art. 3 della Costituzione. Qualsiasi diverso provvedimento del giudice sarebbe quindi – occorre sottolineare – abusivo; e ogni lettura in senso opposto della legge esporrebbe i passaggi meno felici, da questo punto di vista, a una pronuncia di incostituzionalità. Concretamente: all'attribuzione di determinate facoltà al vicario, in sede di decreto, non dovrà affatto corrispondere – non necessariamente almeno – una speculare ablazione presso il beneficiario. Potranno ben esserci (così come accade con la rappresentanza volontaria) operazioni suscettibili di venir compiute, indifferentemente, dall'uno e dall'altro dei soggetti. Magari, chissà, tutti quanti gli atti che sono contemplati nel decreto; o invece quelli economicamente più innocui: oppure una parte limitata di essi. Sarà il giudice a stabilirlo: unica stella polare per la decisione essendo quella del presidio della massima dignità/sovranità, rispetto all'individuo. In futuro poi: là dove tracce eloquenti mancassero fra le righe del decreto (su ciò che può essere fatto da uno solo o da tutti e due i soggetti), si tratterà di interpretare nel modo più accorto quest'ultimo – via via che la questione si ponga.
- 2) Non va, in secondo luogo, dimenticato come sia l'interessato a poter sollecitare, ove lo desideri, l'adozione del provvedimento in esame. Lui in prima persona, senza filtri o intermediari di sorta. Persino l'interdetto ha, con la nuova legge, facoltà di chiedere di essere “dis-interdetto” – oppure l'inabilitato ‘dis-inabilitato’ – e assoggettato eventualmente al regime più morbido oggi vigente (art. 406, 1° co., c.c.). In molti casi

(tanto più spesso quanto più i risvolti mortificatori appaiano, di fatto, trascurabili; c'è qui un gioco di influenze vicendevoli da mettere in conto: quanto più il nuovo strumento verrà dimostrandosi – nella prassi – come una realtà scevra di risvolti infamanti, tanto più è probabile che chi ne ha bisogno sarà incoraggiato ad attivare *sua sponte* la procedura; e quanto più iniziative simili verranno moltiplicandosi, in concreto, tanto più l'istituto sarà destinato a perdere connotazioni negative) è plausibile che sarà l'interessato a prendere, direttamente, l'iniziativa.

- 3) In terzo luogo: è lo stesso svantaggiato che ha facoltà, se lo desidera, di indicare il soggetto da nominare come amministratore: chiarendo via via al giudice – e già oggi l'esperienza avverte come ciò capiti tutt'altro che raramente – chi può, a suo avviso, andare bene e chi invece male per quel compito; e perché così dovrebbe essere, e come il tutto è cominciato, in che modo è andata sin lì e che cosa converrà in effetti decidere. Sono le richieste e le aspirazioni del beneficiario, d'altro canto, a costituire la traccia principale lungo cui si articolerà, sotto il profilo contenutistico, l'intera attività dell'amministratore: pena reclami, sostituzioni o responsabilità sempre possibili.

21.1. Tante 'procure vigilate'

La conclusione è che ci troviamo, frequentemente, nell'ambito di una (figura basata su una) sorta di delega, di mandato unilaterale; con in più un pizzico di controllo – tanto o poco penetrante – da effettuarsi ad opera del giudice tutelare. Il vaglio da parte di quest'ultimo appare indubbiamente necessario, sulla carta – troppe essendo le eventualità in cui l'interessato (non autosufficiente com'è per definizione) potrebbe fare un uso cattivo dei suoi poteri. Ecco uno dei motivi chiave della legge.

Non siamo però, statisticamente o dogmaticamente, in presenza di un tratto idoneo addirittura a stravolgere – sul piano identitario, nei casi in cui quel timore sia giustificato – il significato complessivo del procedimento. Si è calcolato che lo zoccolo pesante dei beneficiari non superi, in prospettiva, il 10% della clientela potenziale. E non a caso il campionario delle risposte in altri paesi dell'Europa prevede, ogniquale volta il tasso di negozialità/sovrantità si profili abbastanza alto (perché così permettono le condizioni dell'assistito), che il nulla-osta si articoli all'esterno in chiave prettamente amministrativa, più che non giurisdizionale.

Il riferimento prevalente cui far capo (tanto più fondatamente quanto più verrà rafforzandosi l'affluenza in Tribunale della clientela leggera, *compos sui*) è allora – si potrebbe riassumere – quello di una specie di 'procura vigilata'. C'è un soggetto in difficoltà, il quale domanda a chi è in grado di darglielo (o qualcuno lo fa in sua vece) un soccorso gestionale.

Non è detto che alla base di quel disagio vi siano ombre di tipo psichiatrico. Si tratta di un cittadino che sarà certo vulnerabile, sotto questo o quell'aspetto; ma che intende mantenere fra le sue dita gran parte delle briglie – almeno sul piano informativo, spesso anche su quello decisionale – per ciò che lo riguarda. Nessun serio stigma sociale o culturale, quindi, quello destinato a incombere sull'amministrazione di sostegno. Nessun 'artiglio' del sistema che cali dall'alto, come per l'interdizione, opprimendo da ogni lato il beneficiario.

Nessuna preoccupazione eccessiva, quindi, per la pubblicità destinata a svolgersi nel registro di stato civile. È il diretto interessato che pilota, nella sostanza, il 90% o più di se stesso, non diversamente da quanto accade a tutti – come anche lui faceva quando stava meglio.

22. L'immagine trainante

Ecco allora l'amministratore di sostegno quale figura spesso atteggiabile, in definitiva, *sub specie* di un attento 'segretario particolare' (v. anche *retro*, § 13). Una guida fraterna, da supportare magari attraverso gli *input* e le (provvidenziali) risorse di un computer ben organizzato, da parte del Comune di competenza. Una banca dati da allestire preferibilmente in qualche stanza dell'Assessorato alle politiche sociali: in vista di una gestione dei frangenti più automatici, meccanizzabili, dei cittadini indifesi. Versamenti di imposte, mensilità associative, riscossioni, abbonamenti, mutui, vicende solutorie stagionali, cedole, bollettini, elargizioni ricorrenti, quote condominiali, riscontri aziendali, pagamenti istituzionali. Tutto questo affidato all'elettronica.

Il resto invece al vicario/gestore: chiamato a fronteggiare – come si vede – soprattutto le necessità sorgive, le voci senza automatismi cronologici: istanze che si affacciano *una tantum* nell'agenda, in maniera estemporanea, 'sorprendente'.

Uno strumento di protezione dunque (quello introdotto nel 2004 entro il c.c.) fortemente improntato sul versante applicativo; l'opposto di un *robot*, però: utile per una manutenzione premurosa, attento all'avvenire immediato del beneficiario, sotto ogni punto di vista. Comunque un mezzo deputato a svolgere ruoli d'interfaccia, in gran parte contingenti e secolarizzati – seppur nella luce di una decisa 'fragranza' antropologica. Ricordo quasi venti anni fa (*retro* § 19.2.), allorché ci si chiedeva: "Come chiamare la nuova creatura del primo libro?". 'Amministrazione di sostegno', fu il suggerimento accolto infine; affinché apparisse enfatizzato anche verbalmente, pazienza se con una locuzione alquanto

commercialistica, il nocciolo mondano del problema. Avente a che fare – sottolineiamo – non già con quanto si muova ‘dentro’ (nella testa, nei viluppi corporei di qualcuno: se ne occuperanno altri operatori o scienziati), bensì attinente a tutto ciò che si collochi – sul terreno patrimoniale e non patrimoniale – al di ‘fuori’ dell’individuo. Toccando i rapporti da istituire o da risanare con gli oggetti, con le persone care, la cura del benessere quotidiano, talora il gusto verso un (ritrovato) esercizio dei propri diritti soggettivi.

PROBLEMATICHE RICORRENTI E SOLUZIONI OFFERTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

di Massimo Coltro

La tutela e la promozione di ogni persona, in tutti i suoi aspetti, rappresenta un criterio guida, dal quale partire, per poter poi interpretare ed applicare le leggi, aventi attinenza diretta, con l'uomo e con i suoi bisogni, e quindi con i diritti della personalità ed con i diritti patrimoniali connessi. Tale metodo è imposto dalla Costituzione, che in più punti rappresenta, anche se con diversa terminologia (uomo nell'art. 2, cittadino e persona umana nell'art. 3), l'esigenza di tutela della persona e pone l'obbligo dello Stato, nelle sue articolazioni, di intervenire per garantire tale finalità.

Il problema dell'esclusione, nelle sue dinamiche materiali e morali, è da intendersi quale forma di allontanamento di un soggetto, da un centro individuato o agognato e, quale effetto limitativo della persona, risulta di rilievo per chiunque, ma per i diversamente abili rappresenta un ostacolo maggiore. In tale ambito va considerata la L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nel codice civile, col metodo della novellazione, l'istituto dell'amministratore di sostegno.

Va ricordato, che il tessuto normativo del codice, prima di tale legge, era caratterizzato da finalità segreganti, (la rubrica del titolo XII del primo libro recitava in modo asciutto "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" mentre le norme ponevano rigide alternative atte a limitare drasticamente o parzialmente la capacità di agire a fronte di casi particolari che forse non richiedevano misure totalizzanti) e presentava aspetti privi di flessibilità, che lo rendevano difficilmente modulabile, rispetto le mutevoli e variegate esigenze concrete.

Basti considerare che:

- la misura della interdizione (così l'art. 414 cod. civ.) può applicarsi solo nei confronti dell'infermo abituale di mente, incapace di provvedere ai propri interessi;
- che l'interdetto viene sostanzialmente ad essere privato della capacità di agire;
- che per lo compimento degli atti giuridici viene nominato un tutore e che gli atti stessi, se compiuti dall'interdetto personalmente dopo la sentenza, possono essere annullati (art. 427 cod. civ.).

L'inabilitazione, poi, può applicarsi nei confronti dell'infermo di mente, non gravemente colpito da patologie invalidanti, del prodigo, dell'utilizzatore di bevande alcoliche e stupefacenti, nonché del sordomuto o del cieco dalla nascita, in presenza di particolari condizioni e, comporta poi,

una parziale privazione della capacità di agire, ammessa solo per gli atti di ordinaria amministrazione, con la nomina di un curatore. Gli atti giuridici eventualmente compiuti dall'inabilitato, in violazione delle specifiche formalità imposte, possono essere annullati (art. 427 cod. civ.).

L'assetto indicato non permetteva, o comunque rendeva assai problematici, gli interventi richiesti, laddove l'incapacità traesse origine da cause diverse da quelle considerate dal codice; inoltre la legislazione orientava l'interprete, non tanto verso l'adozione di misure protettive della persona, ma limitatrici con effetti totalizzanti (perché volte a privare in tutto o in parte della capacità di agire) in contrasto con le concrete situazioni nelle quali si rinvenivano, spesso, ampi spazi di capacità residua e di autonomia del soggetto.

In questo panorama, la normativa sull'amministratore di sostegno ha portato una rilevante innovazione

- sia in quanto, conformemente ai principi costituzionali, ha rovesciato il termine di riferimento dalla segregazione alla protezione, onerando quindi l'interprete ad operare secondo tali finalità;
- sia in quanto ha inteso estendere la protezione non solo ai casi particolari, caratterizzati dalle precise patologie indicate, ma a tutte le situazioni in cui la persona si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi (art. 404 cod. civ.);
- sia perché ha previsto forme di rappresentanza o assistenza aventi natura residuale ("La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" – art. 1) e questo con il rilevante effetto di preservare la capacità di agire al di fuori delle limitazioni imposte.

Il legislatore della riforma, peraltro, è intervenuto anche modulando e rendendo meno 'aspra' la normativa sull'interdizione e sulla inabilitazione, prevedendo (art. 427 1° co. cod. civ.) che il Giudice possa stabilire che l'interdetto compia atti di ordinaria amministrazione senza l'intervento o con l'assistenza del tutore e che l'inabilitato possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore.

Il Giudice tutelare monocratico, su ricorso scritto della stessa parte interessata¹, previamente depositato in cancelleria, con l'indicazione altresì delle generalità dei soggetti coinvolti e delle ragioni della richiesta – e cioè dei motivi di incapacità e, soprattutto, degli atti giuridici specifici per

¹ Il beneficiario anche se minore interdetto o inabilitato, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo nonché il curatore o il tutore ed i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona.

i quali si chiede l'assistenza o la rappresentanza – fisserà con decreto apposita udienza, nella quale procederà insieme al Pubblico Ministero², all'esame del beneficiario. Eventualmente, in caso di documentato impedimento (attestato con certificazione medica per evitare un inutile aggravio per l'Ufficio), recandosi nel suo domicilio, provvederà agli eventuali atti di istruzione come l'esame di informatori introdotti dalla parte senza formalità o citati dall'Ufficio, con l'espletamento di c.t.u. e con l'acquisizione di documenti anche di contenuto medico, sentirà gli eventuali parenti ed affini del beneficiario, se comparsi e se conosciuti e all'esito, sulle conclusioni del Pubblico Ministero e del ricorrente (e quindi anche dello stesso beneficiario) provvederà ad emanare un articolato decreto entro il termine di 60 giorni dal deposito del ricorso³ col quale potrà accogliere o rigettare motivatamente la richiesta.

In caso di accoglimento il decreto dovrà indicare:

- le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- la durata dell'incarico che potrà essere anche a tempo indeterminato;
- l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno avrà il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore;
- i limiti anche periodici delle spese che l'amministratore di sostegno potrà sostenere con l'utilizzo di somme delle quali il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l'amministratore di sostegno dovrà riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 cod. civ.).

Nel caso di sottoposizione ad amministrazione di sostegno, di soggetto parzialmente o completamente incapace di intendere e di volere, soprattutto laddove vengano espresse esigenze di tutela del patrimonio, per evitare eventuali atti di dispersione, potrà essere prevista, anche d'ufficio, la

² Nella prassi del Tribunale di Verona l'esame del beneficiario viene effettuato dal Giudice tutelare solitamente con la presenza del Pubblico Ministero. Questo avviene da un lato al fine di dar maggior garanzia ad una verifica che, considerate le conseguenze limitative della capacità di agire, ha effetti rilevanti e dall'altro stante il rilievo che il Pubblico Ministero, una volta intervenuto *ex lege* nella procedura, deve essere posto in grado di interloquire nella sua fase esiziale. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nei giudizi di interdizione o di inabilitazione, nei quali l'esame della persona compiuto senza la presenza del Pubblico Ministero importa nullità dell'atto e della sentenza (Cass. civ. sez. I[^] 17 luglio 2003 n. 11175), nel caso dell'amministrazione di sostegno, caratterizzata in astratto da formalità meno rigide, non sembra possa giungersi a tanto in quanto l'art. 720 *bis* cod. proc. civ. non richiama l'art. 714 cod. proc. civ. che prevede, appunto, la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero all'esame del beneficiario.

³ Termine che non pare, in mancanza di diversa previsione (art. 152 2° co cod. proc. civ.), di natura perentoria anche considerati gli interessi sottesi e la non inconsueta esigenza di espletare accertamenti di lunga durata.

redazione dell'inventario (artt. 362 e ss. cod. civ. e artt. 769 e ss. cod. proc. civ.), che dovrà essere fatto dall'amministratore di sostegno.

Stante la natura camerale del rito e il conseguente persistere del potere del Giudice di assumere nell'interesse del beneficiario determinati provvedimenti, è poi possibile che gli atti giuridici, richiesti in ricorso, non vengano anche in parte autorizzati, fermo restando il potere del Giudice di imporre anche d'ufficio ulteriori prescrizioni e limiti pur in assenza di allegazioni e istanze.

L'amministratore di sostegno, oltre agli obblighi imposti a suo carico con il decreto, dovrà rispettare le prescrizioni di legge (artt. da 349 a 353 e da 374 a 388 cod. civ.) e pertanto, altresì, dovrà prestare il giuramento con eventuale diritto ad essere dispensato dall'incarico in dati casi; non potrà compiere determinati atti di acquisto, relativamente ai beni del beneficiario, e dovrà svolgere gratuitamente l'incarico salvo che il Giudice, su domanda e considerata l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, assegni una equa indennità (art. 379 cod. civ.).

L'istituto dell'amministratore di sostegno costituisce uno strumento agile e flessibile, che può attagliarsi proprio come un abito alle più svariate esigenze della persona priva, in tutto o in parte ed anche in via temporanea, di autonomia. Per la sua piena e soddisfacente applicazione, però, si richiede la collaborazione di tutte le parti coinvolte.

La parte ricorrente dovrà infatti rappresentare, già da subito, col ricorso le condizioni del beneficiario, le difficoltà dello stesso e le ragioni concrete per le quali la misura viene chiesta (ad esempio l'accreditamento della pensione, la vendita di un autoveicolo, l'apertura o la chiusura di un conto corrente *etc*). In mancanza il ricorso, secondo la giurisprudenza dell'Ufficio – avvalorata dalle finalità protettive della normativa – non sarà più giudicato inammissibile e rigettato *de plano*, perché privo delle ragioni giustificative; tuttavia la carenza avrà rilievo in quanto imporrà al Giudice un compito di ricerca e supplenza, limitata rispetto le maggiori conoscenze della parte e sovente difficile e dagli esiti incerti.

Il Pubblico Ministero avrà il compito di vigilare, al fine di far emergere le reali esigenze delle parti e del beneficiario, permettendo anche di evitare possibili utilizzi fraudolenti della misura, cui certo l'esame diretto del protetto da parte del Giudice è volto.

L'intervento del Giudice non potrà essere di natura passiva ma, tenuto conto della natura camerale del rito e delle finalità della normativa, dovrà essere attivo ("inquisitorio" temperato dalle finalità di protezione della persona) ed improntato alla ricerca di quelle che sono le reali giustificazioni della domanda e, soprattutto, di quelle che sono le reali e concrete esigenze del beneficiario al fine di predisporre un decreto indican-

te l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore potrà compiere in nome e per conto o assistendo il beneficiario. Il Giudice avrà poi anche il delicato compito di scegliere la persona adatta a divenire amministratore di sostegno. Nel caso, l'apporto dei parenti e di eventuali informatori o anche dei servizi sociali ed assistenziali, potrà essere basilare come rilevante sarà il gradimento o la richiesta del beneficiario non potendo certo ammettersi la nomina di un amministratore invisibile al tutelato. Infatti tra il beneficiario e l'amministratore dovrebbe instaurarsi, nell'intenzione del legislatore, un rapporto non di tipo burocratico (come indirettamente si evince dalla norma che onera l'amministratore di riferire al Giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario – art. 405 5° co. n. 6 cod. civ. e art. 410 1° co. cod. civ. – laddove si dispone che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario) ma certamente più profondo e improntato a finalità di assistenza e aiuto. Tra l'amministratore di sostegno ed il Giudice il rapporto dovrà essere deformalizzato (argomentandosi dal richiamo alla periodicità delle relazioni che l'amministratore dovrà fornire) e improntato alle note finalità di protezione.

La fonte dei poteri dell'amministratore di sostegno è da rinvenire nella legge e nel decreto stesso che, pertanto, dovrà essere modulato specificatamente. La violazione da parte dell'amministratore di sostegno dei poteri conferiti comporterà possibile annullamento dell'atto giuridico compiuto e ciò su istanza dell'amministratore stesso, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa (art. 412 cod. civ.) entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento di cessazione dello stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno; analogamente potranno essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario (anche su istanza del medesimo) in violazione delle disposizioni di legge o delle prescrizioni del decreto.

Tuttavia, come è stato rilevato⁴, gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in assenza di poteri anche laddove abbia funzioni non rappresentative ma assistenziali saranno sicuramente inefficaci mentre quelli trasmodanti i poteri conferiti o l'oggetto dell'incarico saranno senz'altro annullabili.

Problemi si pongono, sotto il profilo giuridico, con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione posto che l'art. 411 1° co. cod. civ. dispone l'applicabilità delle norme di cui agli artt. da 349 a 353 e da 374 a 388 cod. civ. con l'avvertenza che le autorizzazioni di cui agli artt. 375 e 376

⁴ I poteri dell'amministratore di sostegno di Gaspare Lisella dell'Università degli studi del Sannio - Benevento.

cod. civ. saranno date dal Giudice tutelare e non dal Tribunale in composizione collegiale.

Ora, l'ammettere che per tali specifici atti meglio detti di straordinaria amministrazione, l'amministratore debba munirsi, volta a volta, delle specifiche autorizzazioni del Giudice tutelare, pur dopo il decreto di nomina, implica privare di tutela proprio l'interesse alla protezione del beneficiario, in quanto ciò vorrebbe dire che tali atti non possono essere indicati nel decreto di nomina.

Nemmeno sembra ritenersi possibile ammettere, pena il venir meno delle esigenze di tutela del beneficiario, che per gli atti di straordinaria amministrazione, individuati nel decreto, non sia necessario l'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli art. 374 e 375 cod., civ. se non altro perché, altrimenti, non avrebbe alcun senso il richiamo a tali norme dettato dall'art. 411 1° co. cod. civ..

Potrebbe invece ritenersi che, laddove nel decreto di nomina gli atti di straordinaria amministrazione siano stati individuati in modo specifico (ad esempio la vendita del fondo Tuscolano di Via Rossi 5 a Verona a quel dato corrispettivo, a quelle particolari ulteriori condizioni e a favore di un acquirente predeterminato), non sia necessaria l'ulteriore autorizzazione del Giudice tutelare avendo, il Giudice che ha nominato l'amministratore, già provveduto ad esaminare ed autorizzare l'atto. Laddove invece l'atto di straordinaria amministrazione sia stato autorizzato genericamente col decreto di nomina (ad esempio la vendita dell'immobile X del beneficiario), la puntuale e ulteriore regolamentazione dell'atto, con il prezzo, le condizioni e il nome dell'acquirente, dovrà essere autorizzata specificatamente dal Giudice tutelare pena, in mancanza, l'annullabilità. Sembra poi da escludere che, nel decreto di nomina, possano essere indicati ed autorizzati atti che non ammettono alcuna forma di sostituzione, perché relativi a diritti personalissimi come il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, la scelta del credo religioso. Trattasi di atti legati strettamente alla sfera più profonda di ogni persona, sicché sarebbe del tutto fuori luogo la valutazione (autorizzativa) compiuta da un terzo per forza estraneo quale è il Giudice tutelare. Con riferimento ad altri atti di natura personalissima che si prestano, comunque e a differenza dei primi, ad essere oggettivamente valutati dal Giudice sotto il profilo della convenienza in relazione agli interessi del beneficiario (il diritto morale d'autore, il consenso al trattamento sanitario o l'eventuale legittimazione alle domande di divorzio o separazione), potrebbe ipotizzarsi l'inclusione nel decreto. La materia, tuttavia, è troppo controversa perché possa affermarsi, sul punto, un dato fermo.

Tra le problematiche ricorrenti possono considerarsi:

- 1) La difficoltà della parte ricorrente, se non assistita da un avvocato, di presentare e curare il ricorso e, soprattutto, l'esatta notifica. Spesse volte, infatti, accade che il ricorso col decreto di fissazione dell'udienza non vengano notificati a cura del ricorrente ai parenti ed agli affini e al Pubblico Ministero (anche se a tale ultima comunicazione sopperisce l'Ufficio). Accade così che la mancata notifica importi, alla prima udienza di comparizione, l'assenza di determinati parenti e affini. Ora, argomentandosi dalla giurisprudenza formatasi in materia di interdizione e di inabilitazione, può ritenersi che i parenti e gli affini non hanno la veste di parte in senso proprio avendo essi un compito consultivo perché finalizzato a rendere utili informazioni al Giudice⁵. Potrebbe analogicamente ammettersi la legittimazione di costoro a proporre reclamo alla Corte d'Appello a norma degli artt. 720 *bis* e 737 cod. proc. civ. deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione. Così, al riguardo, sarà preferibile rinviare l'udienza per consentire la prova della notifica del ricorso ai soggetti non comparsi tenuto tuttavia conto del rilievo (art. 407 cod. civ.) che l'accezione usata "Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario..." "...il nominativo ed il domicilio, **se conosciuti dal ricorrente**, del coniuge..." sembra implicare una certa tolleranza rispetto all'obbligo di notifica verso soggetti non rintracciabili.
- 2) Ulteriore profilo problematico è rappresentato, sovente, dalla mancanza di una difesa tecnica adeguata, in capo alla parte ricorrente, soprattutto laddove, risultano coinvolti interessi patrimoniali. La questione ha due risvolti: uno di carattere pratico e l'altro di carattere tecnico giuridico.

Quanto al primo va evidenziato che a fronte della maggior agilità e del minor costo del ricorso proposto dalla parte senza la difesa dell'avvocato, fanno da contraltare le possibili carenze dell'atto anche riferite alle problematiche sulla notifica e sulla mancanza del solido diaframma tra le persone coinvolte ed il Giudice (garanzia di maggior distacco e serenità degli istanti rispetto agli interessi coinvolti).

Sotto il profilo tecnico giuridico i problemi sembrano maggiori. Tanto il Giudice tutelare del Tribunale di Padova (decreto del 21 maggio 2004) quanto la Corte di Appello di Milano, argomentando in buona sostanza in forza del richiamo operato dalla legge sull'amministratore di sostegno alla disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione (che

⁵ cfr. Cass. civ. 15346/2000.

richiede inderogabilmente l'assistenza tecnica dell'avvocato) ed in forza del fatto che la L. 9 gennaio 2004 n. 6, che importa effetti sullo stato e sulla capacità delle persone ed impone la presenza obbligatoria del pubblico ministero, assumono che nel caso specifico non vi sarebbero ragioni per derogare alla regola generale del necessario patrocinio previsto dall'art. 82 cod. proc. civ.. In altri termini i ricorsi proposti personalmente dalle parti e dagli stessi beneficiari, in assenza del patrocinio dell'avvocato, sarebbero nulli.

Per contro, anche in attesa di un autorevole pronunciamento, può ammettersi la non necessità dell'assistenza tecnica per alcune ragioni giuridiche. Innanzi tutto in quanto la stessa legge sull'amministrazione di sostegno esclude la necessità della difesa tecnica per le attività processuali di mera gestione (artt. 407 4° co., 411 e 375 cod. civ.) e sembra consentire alla stessa parte di presentare direttamente ricorso al Giudice (art. 411 4° co. cod. civ. "Il provvedimento è assunto con decreto motivato, a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente"). Sicché il prevedere, nell'ambito di una stessa procedura, che taluni atti possano essere proposti solo tramite un avvocato e altri no sembra una contraddizione non avvalorabile.

In secondo luogo, trattandosi di procedimento camerale di giurisdizione volontaria, lo stesso sembrerebbe sottrarsi all'applicazione delle regole sulla necessità del patrocinio⁶, soprattutto in considerazione del fatto che il procedimento di volontaria giurisdizione che occupa sembra avere struttura unilaterale e non contraddittoria.

- 3) A parere di chi scrive la misura dell'amministrazione di sostegno può incontrare problemi applicativi, laddove venga chiesta per beneficiari completamente privi di autonomia e/o di capacità di intendere e di volere. In tali casi, infatti, sembra difficile modulare il provvedimento in relazione alle esigenze concrete da soddisfare (che possono essere molteplici come molteplici e imprevedibili possono essere gli atti giuridici che nella vita una persona soprattutto priva di capacità può essere chiamata a compiere) con la conseguenza che il Giudice tutelare su richiesta della parte (ma teoricamente anche d'ufficio ex art. 407 4° co. cod. civ.) dovrà modificare di volta in volta il decreto in base alle concrete ulteriori ragioni prospettare con oneri aggiuntivi per i soggetti coinvolti. Una soluzione potrebbe anche essere data anche dal ricorso agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione altrimenti integrati con la previsione di cui all'art. 427 cod. civ. (con la possibilità che taluni at-

⁶ cfr. Cass. civ. 30 luglio 1996 n. 6900 e Cass. civ. 30 dicembre 1989 n. 5831.

ti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore e che altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitati senza l'assistenza del curatore).

Si presenta anche qui la diversa posizione tra chi propende per l'applicazione a largo raggio della normativa sull'amministrazione di sostegno e chi, invece, ammette la stessa negli spazi ove i precedenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione paiono troppo invasivi⁷.

Nella prassi del Tribunale di Verona i decreti di nomina di amministratori di sostegno sono stati emanati in svariati e molteplici casi, vuoi per tutelare persone affette da fobie e quindi incapaci di compiere atti giuridici particolari anche semplici (come la riscossione di interessi azionari in banca); vuoi da soggetti bisognosi essi stessi di protezione e aiuto con effetti che sconfinano nel settore della carità o dell'amicizia; vuoi da soggetti bisognosi di protezione contro comportamenti invasivi di terzi; vuoi da soggetti completamente privi di autonomia sotto il profilo fisico ma perfettamente capaci di intendere e di volere; vuoi da soggetti in condizioni di completa incapacità fisica e psichica; vuoi da genitori preoccupati per il futuro dei figli privi di autonomia (con effetti giuridici importanti posto che qualche autore, sul punto, ha rappresentato la possibile istituzione del Trust), vuoi, infine, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali in ordine alla posizione di persone assistite nella struttura.

⁷ Tribunale di Pinerolo decreti del 4 e del 9 novembre 2004.

UN TAVOLO COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

di Marco Bono

Nel corso di questo intervento, è mia intenzione fornire alcune indicazioni relativamente alla applicazione del nuovo istituto della Amministrazione di sostegno, non solo da un punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto, rispetto agli aspetti applicativi in sinergia dialettica con il territorio. Partendo infatti da una considerazione che cercherò di riportarvi “questa legge prima l’ho dovuta scrivere, ed una volta scritta pensavo di avere esaurito il mio compito, poi invece è stato detto da qualcuno ne avrebbe dovuto seguire l’iter parlamentare (e come ha già ricordato, non è stato brevissimo), ed oggi a quasi due anni dalla approvazione (con il quale si è modificato **il titolo dodicesimo del 1° libro del nostro Codice Civile**), sono ancora a parlare della Amministrazione di Sostegno. Come tutte le grandi rivoluzioni culturali, nonostante il grande dibattito culturale precedente alla formulazione di quella che veniva definita “bozza Cendon”, ancora oggi, a quasi due anni dalla sua approvazione, questo istituto fa ancora discutere. Cercherò di evidenziare i grandi spunti innovativi, ed anche quegli aspetti, che per alcuni potrebbero essere punti di debolezza, ma che devono divenire a mio avviso i veri punti di forza di questa legge. L’approvazione della legge n. 6 del 9/ gennaio/2004, anche se non ha occupato le prime pagine dei giornali, né ha incendiato i dibattiti politici o *talk-show* televisivi, nonostante l’Amministrazione di Sostegno sia probabilmente, ed a mio avviso lo è, uno degli istituti giuridici di maggior impatto sociale, che siano stati introdotti nel nostro ordinamento nell’ultimo quarantennio. Il dibattito che ha avuto come prodotto questo istituto, ha rappresentato in sé una peculiarità assolutamente originale, in quanto è divenuto l’approdo di una rivoluzione culturale silenziosa, il cui cammino è iniziato oltre vent’anni addietro ed ha visto la convergente attività di studiosi di vari settori (diritto, medicina, psichiatria, antropologia...), addetti ai lavori, cito ad esempio tutto il mondo della psichiatria, le associazioni dei familiari, il mondo del volontariato, che ha trovato in Paolo Cendon, eminente civilista e profondo cultore di umanità, il padre di questa legge, anche se ama considerarsi più la madre.

Adesso permettetemi di fare un passo indietro cercando di rispondere ad una domanda che risulta assolutamente naturale a quanti non conoscono questo nuovo istituto giuridico, **che cosa è l’Amministrazione di Sostegno?** L’amministrazione di sostegno è una forma di protezione stabilizzata delle persone deboli, cioè di chi, per ragioni varie e non necessariamente

patologiche, **non ce la fa**, non ce la fa a raggiungere e realizzare il proprio piccolo o grande progetto di vita: si tratta, però, a differenza dei tradizionali strumenti con analoga funzione, di un meccanismo congegnato a partire ‘dal basso’, a partire dalle istanze della singola persona bisognosa, e non invece a partire ‘dall’alto’, come forma generalizzata di disposizione-imposizione normativa, tipica degli strumenti del passato.

L’amministrazione di sostegno è così un istituto in grado di cambiare profondamente la concezione sociale dell’handicap e della marginalità e perfino l’immagine del rapporto fra cittadino e giustizia. Il messaggio della legge è chiaro: la malattia mentale e, più in genere, la menomazione psicofisica, non debbono necessariamente comportare l’isolamento – sia pure soltanto in senso giuridico – della persona malata o menomata né la pubblica dichiarazione, dall’alto di uno scranno tribunizio, dell’‘incapacità’ di tale persona.

Proprio la lapidaria dichiarazione di incapacità (che si concreta nel “dichiara interdetto” dei dispositivi delle sentenze) viene spesso drammaticamente percepita dai cittadini come un perverso e pressoché incomprensibile modo del potere giuridico-statale di infierire su persone già tanto provate dalla vita. L’utente, colui che necessita di un intervento della giustizia infatti, prima di venire a contatto con l’istituto della tutela, intesa come concreta gestione da parte del Tutore della situazione personale e patrimoniale del soggetto incapace avanti al Giudice Tutelare, e quindi prima ancora di avvertire gli effetti protettivi della tutela, si imbatte inevitabilmente nel processo di interdizione, che di protettivo ha ben poco agli occhi di qualunque persona esperta o non esperta di diritto.

Con la legge 6/2004 lo stato di debolezza e persino di malattia della persona diviene, molto più utilmente e semplicemente, motivo di avvio di un intervento di aiuto nei confronti della stessa, senza alcuna stigmatizzazione.

1. Punti di debolezza

Prima avevo affermato come, nel corso di questo intervento, avrei cercato di evidenziare alcuni aspetti, a mio avviso a torto, definiti da qualcuno punti di debolezza o momenti di vulnerabilità, ma questo atteggiamento è tipico di coloro che non hanno voluto comprendere a pieno la forza innovativa di questa legge. La lettura degli articoli che istituiscono la Amministrazione di Sostegno chiamano in causa tutti noi, con il solo scopo di trasformare le eventuali aree di dubbio in punti di forza, come forte presa di coscienza da parte di tutti noi centrando quello che definirei il fuoco, il centro attorno a cui deve ruotare la nostra attenzione.

Questa legge ha come obiettivo la tutela di soggetti deboli. A ciascuno di noi è affidato il compito di non abbandonare tutti coloro i quali hanno necessità, bisogno di attenzione da parte dell'ordinamento, e non come punto di arrivo ma come punto di partenza, rispetto a coloro che andranno a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno.

Da una idea o meglio una intuizione di Paolo Cendon, è stata quella di promuovere, a livello territoriale, la formazione, o meglio la istituzione di un tavolo comune di lavoro, una struttura organizzativa eterogenea e composita, un luogo dove devono trovare risposta ed essere affrontate e soprattutto gestite, tutte le eventuali problematiche a cui andrà incontro il sistema, inteso come rete di servizi pubblici e privati. Questo non solo in termini strettamente giuridici, rispetto alla gestione dell'istituto della Amministrazione di Sostegno, ma anche e soprattutto nei confronti di coloro i quali potranno essere nominati amministratori di sostegno, o meglio manifestano la volontà, la attenzione a divenire soggetto attivo, non solo a eventuali familiari o persone a lui vicine, ma anche rispetto a persone sole, abbandonate, bisognose di attenzione.

Da questo discende un tentativo di far incontrare attorno ad un tavolo operativo interistituzionale per la messa a punto di procedure che siano quanto più comprensibili possibili e lineari nel territorio, permettendo in questo modo un uso del nuovo dispositivo vantaggioso per la cittadinanza. Dobbiamo ricordare che questo nuovo ordinamento, tanto atteso dagli operatori socio sanitari, dalle famiglie e dagli utenti stessi, deve trovare un suo percorso applicativo, una sicura chiave di lettura senza burocratizzazioni eccessive, e soprattutto con una strategia comune senza promuovere fughe in avanti di nessuno, ma al contrario mantenendo una fresca concretezza. Ma quali sono i soggetti che devono partecipare alla realizzazione di questo tavolo interistituzionale?

Ovviamente vi racconto l'esperienza triestina, e le esperienze che abbiamo accumulato, stimolato ed anche, con un po' di presunzione, raccolto, in questo nostro viaggio attraverso le province italiane, per cui indirettamente vi parliamo di tutti quelle città, in cui siamo stati ed in cui siamo ritornati a verificare quanto era stato fatto.

2. Il Tribunale con l'ufficio del Giudice Tutelare

Perno di tutto il procedimento sull'amministrazione di sostegno è il giudice tutelare. Il legislatore ha infatti affidato il compito di **nomina** dell'amministratore di sostegno, al giudice tutelare, il quale nella stesura del decreto di nomina deve: a) determinare la **durata** della nomina, sappia-

mo infatti che è il giudice stesso che determina se: a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato; b) il decreto stesso, può invece ed alternativamente indicare **gli atti** che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario o quelli che il beneficiario può compiere solo o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; c) ed ancora, il decreto può indicare semplicemente quali siano nel rispetto delle esigenze del beneficiario, **gli atti specifici per il cui compimento**, avremo la necessità di nominare un amministratore di sostegno, molto spesso questi rispecchiano situazioni di carattere patrimoniale. Ma che cosa deve fare un buon giudice tutelare a fronte di questi ampi poteri discrezionali? Per rispondere a questa domanda dobbiamo entrare negli aspetti più peculiari della legge e delle possibili procedure. Iniziamo col dire che **un buon Giudice Tutelare non deve mai interdire**. Nessun infermo di mente o incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto, per quanto gravi siano le sue condizioni, atteso che la nuova formulazione dell'art. 414 c.c. prevede l'interdizione soltanto *quando ciò sia necessario per assicurare l'adeguata protezione della persona*, e quindi allorché gli altri strumenti di protezione approntati dal codice civile – *in primis* l'amministrazione di sostegno – si rivelino inadeguati. Chiunque sia affetto da *infermità* o da *menomazione fisica o psichica comportante l'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi* (art. 404 c.c. introdotto dalla legge 6) può accedere ad una nuova forma di protezione – l'amministrazione di sostegno – che consente un mirato intervento di tutela (*lato sensu*), anche soltanto temporaneo, e ribadisco *“con la minore limitazione possibile della capacità di agire* (art. 1 della legge 6/2004)”. Come è stato posto in luce dalla migliore dottrina, e come accade ormai in tutti i paesi moderni, non è affatto detto che **l'amministrazione sia/debba essere sempre incapacitante** – lo sarà solo se così è necessario, stante il pericolo che altrimenti l'interessato farebbe un cattivo uso dei suoi poteri: **e se così dice espressamente il giudice nel decreto**, ma quando quel pericolo di dissipazione autolesionistica non c'è, nessuna incapacitazione deve aver luogo, l'interessato conserverà intatti i suoi poteri, solo accadrà che gli atti indicati nel decreto siano realizzabili anche dall'amministratore; un po' come quello che accade nella rappresentanza volontaria – non a caso si parla in vari paesi del mondo di una 'procura vigilata': **il protagonista (della sua vita) resta comunque l'interessato**, solo che in questo caso c'è la vigilanza del giudice su alcuni atti o rispetto ad alcuni beni, ma avendo come solo obiettivo quello di evitare che si producano dei vuoti che per comodità definiamo “amministrativi”, questo deve essere l'unico spettro che dobbiamo combattere:

l'inazione, la passività, la dilazione, l'immobilità, queste sono le cose che **devono** essere evitate.

Il problema non deve avere per oggetto solo l'accertamento della capacità di agire della persona o peggio l'accertamento dei limiti entro i quali il beneficiario deve essere privato della capacità di agire, in quanto il problema vero non è quello di incapacitare bensì di **sostenere**, ed il sostenere non postula necessariamente l'incapacitazione. **L'equazione incapacitazione uguale protezione** era già vecchia 60 anni fa, oggi potrebbe valere solo nel caso di pericolo di stramberia, di probabile scialacquamento. **"Tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'esercizio delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"**, questo è quello che dice l'art. 1 della legge 6/2004. L'imperativo deve essere quello di non avvilire, non mortificare il beneficiario e non dobbiamo dimenticare la sua famiglia.

Dobbiamo comprendere, ma soprattutto capire che le differenze rispetto al passato sono tantissime. È diverso lo spirito, è diverso il linguaggio, nella *vis ac voluntas*, oltre che in una serie di aspetti che definiamo particolari, ma che non sono semplici particolari. Non possiamo infatti dimenticare che è l'interessato che può designare l'amministratore, e basta pensare che per favorire il risultato della **de-incapacitazione**, il legislatore ammette che persino l'interdetto possa **agire per la propria disinterdizione**.

La peculiarità del provvedimento non si estrinseca, come ha malauguratamente affermato qualcuno, nel fatto **che la nomina dell'AdS, avvenga con decreto anziché con una sentenza**, oggi il G.T. ha nell'A.d.S., amplissimi poteri, come mai si era visto, questo esemplifica il potere e la novità della riforma, il G.T. può fare quello che vuole purché abbia sempre come obiettivo il bene dell'interessato. Interviene d'ufficio quando lo ritiene opportuno, ed in questo il legislatore è ritornato spesso, e gli atti che sono presi si concludono con un decreto che è sempre revocabile, che possono essere modificati anche ogni giorno, e ovvio che questa è una provocazione, o meglio deve se questo è nell'interesse del beneficiario, ed ancora integrabile anche d'ufficio e non certo con sentenza definitiva. Il provvedimento deve necessariamente seguire l'evoluzione della condizione umana del beneficiario, il modificarsi delle sue esigenze e tutte quelle variabili che comunque entrano in gioco, rispetto a quello che deve essere un progetto di sostegno esistenziale.

Non parliamo per nessun motivo dell'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile, l'Amministrazione di Sostegno **è strutturalmente un procedimento semplificato improntato a principi di massima rapidità, semplificazione, non onerosità, sburocratizzazione, elasticità, servi-**

zio alla persona. I principi, ricavabili da tutto il complesso delle disposizioni procedurali, sono correlati funzionalmente alle esigenze di valenza Costituzionale (artt. 2-3 Cost.) che costituiscono il substrato naturale della Amministrazione di Sostegno. L'istituto è per sua natura al servizio della persona in difficoltà, ritengo corretto e semplicemente logico non creare in via interpretativa difficoltà ed ostacoli formali ed economici all'utilizzo dell'istituto, che non siano disposizioni della legge stessa, e comunque non in contrasto con la logica delle sue disposizioni.

Non è prevista la necessità che il ricorso venga presentato attraverso un procuratore o con il ministero di un avvocato, ovviamente non è vietato, ma dovrà essere il giudice di volta in volta, ove la situazione del beneficiario sia gravata da problematiche economiche e giuridiche rilevanti, a chiamare in causa la figura di un tecnico, in primis di un avvocato. Resta inteso che, deve **sempre essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso presentato** sempre e comunque. Personalmente dal beneficiario o dall'Assistente Sociale, o da qualunque altro soggetto che il legislatore abbia voluto indicare. Spesso si tratta del diretto interessato o dei responsabili del Servizio Sociale che possono avere in alcuni casi in cura l'interessato stesso. Dobbiamo ricordare, ché la particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l'appunto, ai responsabili dei Servizi Sociali, art.406, 3° co.,c.c.), e **soprattutto la natura non contenziosa del procedimento** (desumibile, tra l'altro, dall'attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt.407, 4° co., e 413 c.c.), **la finalità preminente del nuovo istituto deve essere quella di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario**, inducendo pertanto ad escludere l'applicabilità al procedimento di nomina, del principio dell'onere del patrocinio come previsto dall'art. 82 c.p.c., cito una per tutte la (Cass. 3.7.1987, n.5814); mi sembra folle prevedere che il ricorso debba essere sottoscritto da un avvocato, questo complicherebbe le cose, attribuirebbe un costo iniziale che potrebbe inibire già in partenza sia i diretti interessati, pensiamo alla molteplicità dei casi con una ricchezza personale magari riconducibile alla sola pensione, che gli addetti ai lavori i quali si troverebbero di fronte alla domanda: "chi si fa carico di questo onere".

Volendo ritornare al nostro tavolo comune, ed al ruolo che il giudice tutelare deve svolgere vogliamo ricordare che quello che veramente cambia è il diverso approccio che il giudice tutelare deve avere, nei confronti dell'istituto della amministrazione di sostegno. Ci deve essere un cambio necessario

delle mansioni quotidiane, che sono quanto mai impegnative. Cambia lo spirito, la tecnica gestionale del proprio servizio, oggi nell'agenda del giudice, dovranno esserci frequenti contatti coi servizi sociosanitari, con i servizi sociali, ma anche collaborazioni quanto mai necessarie con il mondo del volontariato. Collaborazioni con il pubblico ministero, vaglio ed integrazioni dei ricorsi, colloquio diretto con gli interessati (magari al domicilio degli stessi), scambi di informazioni con i familiari, controlli attenti che si avvalgano quando necessari dei medici, assunzione delle informazioni utili, nomina di possibili consulenti, redazione (e qui diventiamo un po' esigenti,... necessariamente minuziosa) del decreto istitutivo del provvedimento, che porta alla nomina dell'amministratore di sostegno, che sia quanto più possibile performante alle reali esigenze del beneficiario, lo abbiamo definito 'un abito su misura', ed in quanto tale non deve essere: troppo corto tanto da lasciare degli elementi della vita del beneficiario scoperti; ne troppo lungo da ingessare la quotidianità e la qualità della vita del beneficiario.

Rispetto ai provvedimenti adottati, avrà il compito di verifica periodica, in merito alla correttezza della gestione, ed alla sua efficacia. Deve apprezzare il lavoro svolto, ma al tempo stesso nessuno indugio rispetto ad eventuali revoche, se necessario sostituire.

Compiti tanto onerosi quanto delicati, come possiamo facilmente intuire, ma quello che deve farci riflettere maggiormente è che il mancato esaurimento di una sola richiesta di aiuto amministrativo rischierebbe di relegare degli esseri umani in condizioni di sostanziale emarginazione.

Il Giudice dell'amministrazione di sostegno non è, dunque, espressione del potere che interdice, ma – molto più pragmaticamente – erogatore di un servizio. Il compito precipuo del Giudice dell'amministrazione di sostegno non è, cioè, quello di esprimere giudizi sul modo di essere della persona, ma quello di cercare le soluzioni più idonee a soddisfarne i bisogni e le aspettative di questa persona.

Quale deve essere allora il nostro atteggiamento, cosa possiamo attuare per evitare che ciò avvenga?

il giudice tutelare, deve essere supportato, aiutato, non deve essere lasciato solo, non credo affatto che sia sufficiente, come nel caso dell'ufficio del giudice tutelare di Bolzano, chiedere alle autorità amministrative il distacco di qualche impiegato/assistente sociale con la funzione di collaboratore onde aiutarlo nella gestione ordinaria dei compiti loro assegnati. Credo invece che la norma chiami ad affrontare consensualmente il medesimo problema e non in maniera burocratica, ma al contrario costringe i diversi attori ad operare in una dimensione interistituzionale ed interdisciplinare, con una urgenza di integrazione che ne deriva. Ma vediamo ancora quali sono gli altri soggetti istituzionali che devono partecipare al "tavolo interistituzionale".

3. Altri soggetti

- 2) **Il Comune, sia attraverso l'assessorato per le politiche sociali, sia con gli enti di secondo grado come l'I.t.i.s., di Trieste (o in genere enti di natura pubblica o privata che sono coinvolti nella realizzazione di progetti che si occupano di assistenza), che ha saputo farsi carico di molte necessità del nostro tavolo di lavoro.**

Credo siano notevoli ed ingenti le somme che oggi vengono destinate dai diversi comuni e non voglio portare avanti battaglie rispetto agli stanziamenti per i servizi socio assistenziali. Il comune di Trieste, per esempio, destina oggi circa 20 milioni di euro l'anno, non so quanto sia lo stanziamento del comune di Verona, dico invece che forse la battaglia deve avere come obiettivo quello di impegnare gli stanziamenti per elaborare e realizzare un nuovo criterio di intervento.

Da una analisi dell'art. 406, 3° c. C.C., che introduce la nozione di responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura ed assistenza delle persone. La legge non distingue servizi sanitari e servizi sociali, ne fa distinzione se essi sono pubblici o privati, ma ne attribuisce il dovere di proporre direttamente ricorso, nel caso in cui ci sia la concorrenza delle previste condizioni. È ancora interessante notare come questo compito non sia riferito solamente ai responsabili apicali di strutture di cura ed assistenziale. Si procede infatti con una lettura non certo di tipo verticistico, ma che tende ad **evidenziare l'elemento funzionale e non certo quello di struttura che evidenzerebbe l'elemento organizzativo.**

- 3) **Le aziende per i servizi sanitari sia attraverso i servizi di assistenza sociale, che con i servizi di salute mentale.**

Potrà sembrare imperfetta ma oggi questa rientra a gran voce all'interno delle grandi conquiste del nostro ordinamento degli ultimi anni. Ricordiamo:

- **lo statuto dei lavoratori del 1978;**
- **la giusta causa del 1976;**
- **la legge di riforma del diritto di famiglia 1975;**
- **la legge sul divorzio;**
- **la legge sull'aborto del 1978;**

ma soprattutto non possiamo non ricordare la **legge 180 del 1978, la riforma Basaglia**. La riforma operata da Franco Basaglia, prima a Gorizia e dopo a Trieste, ha rappresentato per il nostro ordinamento, un momento di forte audacia, tanto per questo da farlo sembrare anomalo, implementando una profonda spinta innovativa, in particolare sul piano publicistico di notevole portata, attraverso il deciso abbandono del paradigma asilare e custodialistico. Ma tutto questo non ha prodotto o meglio non ha

avuto come riposta, ed è strano, una **conseguenziale rivisitazione dello statuto civilistico** dell'infermo di mente. Mentre infatti i grandi paesi europei partendo dalla riforma Basaglia hanno non solo modificato la loro legislazione in materia di soggetti deboli ma hanno modificato gli istituti di protezione stabilizzata della persona debole, in sintonia con quanto introdotto sul piano sanitario. Il nostro ordinamento invece era rimasto agganciato alle **logiche emarginanti** che avevano ispiravano il nostro codice civile che ricordiamo è del 1942, figlio del codice napoleonico, che ricordiamo risale al 1804, di chiara ed ovvia impostazione ottocentesca, che va ben oltre la esigenza di protezione dell'individuo, condannando il soggetto debole ad una permanente condizione di inferiorità giuridica che aggrava la sua condizione di emarginazione sociale.

- 4) **La provincia sempre attraverso l'assessorato per i servizi sociali;**
- 5) **la regione sia con l'assessorato alla sanità che con l'assessorato all'assistenza;**
- 6) **il mondo delle associazioni;**
- 7) **il mondo del volontariato;**
- 8) **la cooperazione sociale;**
- 9) **l'università;**
- 10) **gli enti di formazione professionale, ed in seguito andremo a chiarire il ruolo di questi ultimi.**

Questo non vuole essere un elenco assolutamente un elenco esaustivo anzi, l'importante è raccogliere attorno a questo tavolo tutti quelle istituzioni pubbliche o private che siano in grado di mettere in campo delle risorse umane, che con il loro contributo siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge. Deve essere realizzata quella forma di protezione, per ogni tipologia di soggetto debole, anche se questo stato di debolezza sia solo temporaneo. Una debolezza che non deve essere vissuta solo in termini psichiatrica, ma investa ogni situazione di fragilità personale, sia pure circoscritta nel tempo. Dobbiamo infatti comprendere come la condizione di menomazione o più in generale di debolezza, non sia una condizione 'di taluni', ma al contrario potrebbe essere in determinate circostanze la condizione di molti.

Ma quali dovranno essere i compiti di questo tavolo comune di lavoro?

- Coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti, collaborazione con il giudice tutelare per i profili inerenti l'amministratore di sostegno;
- Gestione periodica di una sorta di albo con la a minuscola dove inserire i potenziali amministratori di sostegno;

- Gestione di un osservatorio nazionale che tuteli da una parte il lavoro dei singoli giudici nell'ambito del territorio nazionale, e dall'altra evitare situazioni che possano essere penalizzanti per alcuni, nel senso che alcune scelte più o meno discutibili di alcuni, possano in qualche modo condizionare il lavoro dei più.

Gestione burocratica:

- Fornire uno schema, un canovaccio, per la formulazione dei ricorsi, una richiesta che sia quanto più completa possibile, che rifletta le reali esigenze del richiedente, questo schema di ricorso deve essere quanto più completo possibile, onde facilitare il compito del giudice tutelare;
- deve essere ben motivato ed avere le indicazioni chiare sul perchè si ricorre; precisare l'indicazione degli atti che devono essere indicati nel decreto di nomina,
- rapporti con banche ed assicurazioni, messa a punto di schemi omogenei che abbiano come obiettivo: la gestione di conti correnti, depositi, eventuali scelte di investimento che risultino necessarie rispetto alle sostanze provenienti dai soggetti beneficiari;
- la gestione, attraverso un sistema informatizzato locale (con e a beneficio degli amministratori di sostegno) delle pratiche la cui periodicità, come riscossioni, pagamenti, pensioni, imposte, sia possibile effettuarlo a livello centralizzato;
- servizi di consulenza, ovviamente gratuita, sia in fase istruttoria che di gestione, rispetto a problemi di natura medica o psichiatrica, sia esso di natura civilistica o penale, o ancora per problemi pensionistico previdenziali, o ancora assistenza psicologica;
- rapporti di collegamento con le altre strutture che si sono costituite a livello territoriale provinciale o comunale ed attuare un collegamento un network a livello nazionale;
- favorire la costituzione di un osservatorio che analizzi da una parte il flusso delle informazioni che arrivano dai diverse enti istituzionali, e dall'altro ponga una azione di monitoraggio periodico, che abbia la capacità di fornire quelle informazioni per esempio: sul numero delle pratiche che sono state analizzate, quanti sono i provvedimenti, quante le nomine, che dica quanti sono i deboli, gli anziani. Ma anche quanti sono i possibili amministratori di sostegno, ed anche individuare quali siano le tipologie di possibili beneficiari. Una impostazione di questo genere deve permettere la realizzazione di una chiave di lettura unica a livello territoriale ed in proiezione nazionale.

Prima avevo fatto cenno agli enti di formazione presente a livello territoriale, ad essi, con l'ausilio delle altre forze impegnate, è affidato il com-

pito di occuparsi della formazione di tutti gli addetti ai lavori e soprattutto dell'amministratore di sostegno.

La funzione dell'Amministratore di Sostegno, non deve essere improvvisata, ed al tempo stesso, non deve avere come canovaccio impostazioni raffazzonate o riproposizione di vecchi schemi. Deve al contrario avere nelle istituzioni pubbliche il garante capace di reclutare ed al contempo realizzare un training formativo che sia in sintonia con i compiti assegnati. Il profilo della figura dell'amministratore non è precisato dalla norma, che al contrario ha messo in evidenza coloro i quali non possono ricoprire questa funzione, che sono gli operatori che si occupano della presa in carico del caso nei servizi, oppure prevede che ci sia una presa in carico del beneficiario da parte della famiglia, qualora disponibili. Abbiamo individuato alcune materie ed argomenti, ed un duplice percorso formativo: il primo rivolto agli operatori dei servizi (pubblici e privati, sanitari o assistenziali, alla cooperazione sociale); il secondo al mondo del volontariato, ed al mondo delle associazioni dei familiari. Le materie individuate sono:

- a) **Il Disagio** - Demenza, Alzheimer, Down, disturbi del carattere, alcolismo, tossicodipendenze, disagi psichici, depressioni, schizofrenie, oligofrenie, sordomutismo, cecità, ex manicomi, residenze protette, t.s.o., consenso informato, psicofarmaci, suicidio, etc.
Relatori: Psichiatra + Geriatra + Medico Legale
- b) **Il Diritto Privato** - Principi generali, fonti, diritto dei soggetti deboli, codice civile, leggi speciali, capacità, incapacità, diritti della personalità, privacy, diritto di famiglia, procura, mandato, pagamento, contratti, scritture private, condominio, testamento, donazioni, annullamento, responsabilità, fedecompresso, etc.
Relatore: Docente Diritto Privato
- c) **Gli Organi giudiziari** - Il giudice tutelare, la procedura, i ricorsi, il tribunale, la camera di consiglio, gli uffici giudiziari, il p.m., il cancelliere, il ruolo degli avvocati, le funzioni dei notai, il registro dello stato civile, il registro delle amministrazioni di sostegno.
Relatore: Giudice o Cancelliere
- d) **I Servizi sociali** - Tipologie, gerarchie, fonti, assistenza domiciliare, doveri, coordinamenti, responsabilità.
Relatore: Amministratore Pubblico
- e) **L'Amministrazione di sostegno** - La nuova legge presupposti, procedure, provvedimenti urgenti, legittimazione, nomina, compiti, garanzie, doveri, interdizione, inabilitazione, regime degli atti, revoca, modifica, rimborsi, costi, etc.
Relatore: Giurista (eventualmente due incontri)

- f) **La Burocrazia** - Previdenza sociale, pensione di invalidità, assegni, riscossione, pratiche, burocrazia - Banca, conto corrente, libretto di deposito, gestioni patrimoniali, carta di credito, bancomat, assegni, cassette di sicurezza - Luce, acqua, gas, telefono, tv, imposte, dichiarazione dei redditi - Servizi postali - Assicurazioni.
Relatori: Esperto di INPS, problemi bancari, o assicurativi.
- g) **La Psicologia** - Psicologia, sociologia del disagio, bisogni della persona, soggetti deboli, stile di approccio, linguaggio, fronteggiamento, necessità, modalità di comportamento per l'Amministratore dS.
Relatore: Psicologo

4. Conclusioni

Per concludere tutti i soggetti che ho menzionato devono essere parte integrante nella realizzazione, nel territorio, di una rete integrata dei servizi. Il non impegno, la inazione, potrebbe dare ragione a quei pochi che, non comprendendone le ragioni proprie della Amministrazione di Sostegno, resti una riforma non completamente attuata, o peggio una semplice riforma 'sulla carta', **compromettendo la sfida di solidarietà che e' stata lanciata dal legislatore nazionale.**

Dobbiamo insistere affinché si riesca a produrre una sorta di selezione della specie di tipo '**giuridico**', dobbiamo con tutte le nostre forze produrre l'abbandono di quel modello di protezione dal contenuto predefinito, non dobbiamo più menzionare la interdizione, o l'inabilitazione. Dobbiamo abbracciare questo nuovo istituto di protezione stabilizzato della persona, con una forma di protezione che sia quanto più possibile personalizzata.

Io vi dico che questa e' una **sfida di solidarietà in cui il legislatore nazionale ha creduto.** Alle forze sociali in campo viene offerta la possibilità e la opportunità di integrare a livello tecnico strutturale l'organo di giurisdizione tutelare. Attraverso questa dialettica culturale interna alle istituzioni, dobbiamo essere in grado di esercitare con piena efficienza tutti i ruoli conformativi che la nuova legge assegna.

Avviandomi veramente alla conclusione del mio intervento voglio portare alla vostra attenzione ancora un flash ricordandovi attraverso questa citazione, un pensiero di Cesare Beccaria, tratta dal libro "Dei delitti e delle pene", che dice: "**non vi e' libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa***"; dobbiamo in tutti i modi evitare che questo avvenga.

IL CONTRIBUTO MEDICO NEL RICORSO PER L'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

di Silvia Mostarda

1. Contenuti innovativi della Legge, rilevanti per il medico

La Legge sull'Amministratore di sostegno è stata definita uno *strumento inedito* per la protezione quotidiana delle persone deboli; per rendere più fluidi i rapporti tra i 'diritti soggettivi individuali' e le possibili risposte, affidate in concreto ai servizi socio-sanitari.

Nel testo non sono prefigurati specifici compiti per il medico che assiste l'interessato e la sua famiglia; sono tuttavia deducibili indirettamente dalla finalità generale della Legge e dall'iter giudiziale previsto, coerenti entrambi con lo spirito che permea la normativa. (All'art. 1, si precisa che la riforma mira a "tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le *persone* prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante *interventi di sostegno* temporaneo o permanente").

Destinataria di questa peculiare tipo di assistenza è "la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" (art. 3, Legge 6/2004; nuovo art. 404 c.c.)

Criterio di riferimento è dunque una capacità onnicomprensiva di "provvedere ai propri interessi" in maniera consona all'età, al livello culturale, allo status socio-economico; a tempo definito o indefinito, in misura totale o parziale.

È amplissima la varietà di persone riconducibili a questa 'definizione', che consente di applicare l'istituto dell'Amministrazione a soggetti in cui si riconosca una generale 'inadeguatezza gestionale' in campo economico, civile e amministrativo in senso lato. Secondo Paolo Cendon, la maggior parte dei 'deboli' non è costituita da soggetti gravi, da isolare, perché molto spesso sono proprio loro ad autoisolarsi e a nascondersi, rinunciando ad interagire con l'ambiente circostante. Per Salvatore Nocera e altri Commentatori, in questa logica può fruire dell'Amministratore di sostegno anche una persona anziana che, pur non essendo affetta da franca demenza senile, si trovi in condizioni di parziale disabilità intellettiva o in altre minori difficoltà, quali turbe dell'eloquio o impaccio motorio, ad esempio a seguito di ictus o di altre patologie senili.

Con relativa indipendenza dal corredo culturale ed esperienziale di ciascuno, sono delle patologie e le loro sequele a generare ostacoli e limitazioni. Per questo la Legge individua quali protagonisti di possibili “iniziative di presidio” per soggetti deboli anche i ‘responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona’. Il nuovo articolo 406 del Codice civile, al 3° comma precisa che costoro “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, *sono tenuti* a proporre al giudice il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”.

È questo uno dei tanti contenuti innovativi rispetto al previgente articolo 417 del Codice civile, che così limitava la facoltà di istanza: “L’interdizione e l’inabilitazione possono essere proposte dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero del pubblico ministero”. Accanto a quella tradizionale del coniuge, l’articolo 4 della Legge 6/2004 introduce la recente figura della “persona stabilmente convivente”.

Per taluni Commentatori, non è casuale la dizione onnicomprensiva scelta dal Legislatore nell’indicare i “servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona”, senza circoscrivere il campo alle strutture ormai consolidate delle Unità sanitarie locali. Tale ampia formulazione apre spazi inediti di operatività per le **Associazioni** (in favore dei portatori handicap) da tempo attive sui fronti avanzati della solidarietà sociale; sollecita inoltre i **Centri di servizio del volontariato** a nuove forme di *impegno progettuale e organizzativo*.

Tornando all’iter giudiziale, il novellato articolo 407 del Codice civile, al 2° comma precisa: “Il **giudice** deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”. Provvederà ad assumere le necessarie informazioni e a disporre, “anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione” (art. 417, comma 3°).

La normativa trasmette più messaggi innovativi al lettore: anzitutto con l’uso reiterato del termine **persona**, che suona così distante dalle figure astratte dell’interdetto e dell’inabilitato e si propone come un monito implicito a qualsiasi lettore. Diviene un indirizzo esplicito nelle indicazioni di altri novellati articoli del Codice civile, come ad esempio:

- nell’articolo 408 c.c.: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con *esclusivo riguardo* alla cura e agli interessi della *persona* del beneficiario”;

- nell'articolo 410 c.c., sui “doveri dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti ...(egli) deve tener conto dei *bisogni* e delle *aspirazioni* del beneficiario”
- nell'articolo 409 al 1° comma: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la *rappresentanza esclusiva* o l'*assistenza necessaria* dell'amministratore di sostegno”;
- e al 2° comma: “Il beneficiario ... può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le *esigenze* della propria *vita quotidiana*”.

Si pensi, ad esempio, all'acquisto di cibo o di vestiti, all'uso di mezzi di trasporto, alle spese per usuali attività ricreative, all'incasso di modiche somme, ecc.. In questi e simili ambiti il beneficiario mantiene la facoltà di libera autodeterminazione. La restrizione riguarda solo gli atti specificamente menzionati nel decreto (magari uno soltanto); per tutto il resto vengono conservati intatti i diritti individuali.

Il **decreto di nomina** dell'Amministratore ha *natura programmatica*, nel senso che precisa il ‘cosa’ e il ‘come’ l'amministratore e il beneficiario possono fare. Si tratta di una prospettiva rovesciata rispetto a quella in tema di interdizione e di inabilitazione. Differenze sostanziali si rinvencono nel fatto che tali istituti:

- vivono di vita propria, a prescindere dalla designazione del tutore e del curatore, mentre l'amministratore di sostegno esiste solo se vi è un amministratore in carica;
- interdizione e inabilitazione sono istituti rigidi e predeterminati, mentre l'amministrazione di sostegno è un dispositivo in tutto modellato dal giudice per una determinata persona;
- nei loro rispettivi ambiti quegli istituti sono totalizzanti, mentre l'amministrazione di sostegno si applica in via residuale, in quanto la regola è la capacità di agire e l'incapacità è l'eccezione.

Taluni Magistrati, tra cui il Procuratore M. Giulio Schinaia, hanno osservato che, da un punto di vista pratico, la riforma pone molteplici problemi al giudice tutelare, ove si ricordi che il centro d'interesse della Legge è la tutela della persona e dei suoi interessi. Dalla sua relazione al Convegno “La protezione civilistica dei soggetti deboli”, svoltosi a Verona il 19 novembre 2004, sono tratti i passi successivi che assumono rilievo anche in ordine al contributo medico:

“...Non è facile calibrare in meno di 60 giorni un vestito su misura per una persona in difficoltà. La diversità con i precedenti istituti è scontata dato che nulla era discrezionale in ambito di interdizione e di inabilitazione, istituti che si applicavano così come erano stati creati, rigidi e im-

mutabili, alla persona destinataria del provvedimento. La mancanza di ‘forme’ crea però delle difficoltà se si considera che i 60 giorni previsti per l’iter procedimentale sono comprensivi delle notifiche e delle ricerche dei parenti, i quali vanno informati, anche se non intendono prendere parte al procedimento. È inoltre necessario per il giudice tutelare conoscere bene le persone del beneficiario e dell’amministratore, perché quest’ultimo potrà essere rimosso solo per gravi motivi. Inconvenienti e difficoltà potrebbero essere ovviati dalla presentazione di *un ricorso esaustivo*, contenente il maggior numero possibile di *notizie* sul beneficiario, che possano aiutare il giudice nella comprensione di quale sia la migliore soluzione per l’interessato. Si potrebbe rischiare altrimenti di assistere alla proliferazione di *decreti* di nomina di amministratori *in bianco*, decreti che andrebbero poi riempiti con successivi provvedimenti che ne delineino l’ambito di operatività. È necessario individuare *modalità* di trattamento *uniformi in casi simili*, al fine di velocizzare le procedure, in previsione della mole di richieste, legate anche al costante aumento della popolazione anziana. Non vanno peraltro sottaciuti i rischi di una *tipizzazione* dei casi, che improntava gli istituti dell’interdizione e inabilitazione, e che proprio con questa riforma si voleva evitare. È d’altra parte necessaria, anche se rischiosa, una omogeneizzazione, per far sì che le procedure siano più celeri. Una soluzione potrebbe trovarsi, in alternativa, nell’impiego della magistratura onoraria, per seguire meglio questi procedimenti che, riguardando la sorte di persone deboli, devono essere seguiti con la massima cura dall’organo di controllo che è il giudice....”.

2. Criteri valutativi per il medico

Prima e durante l’iter giudiziale il medico, che a qualsiasi titolo conosca l’interessato, potrà limitarsi a formulare una diagnosi in base agli ordinari parametri clinici, oppure secondo i recenti ‘criteri’ del DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edizione italiana *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson 2001).

La semplice ‘denominazione’ dell’infermità sarà esauriente per talune patologie, perché ne sono notorie le conseguenze invalidanti. Tuttavia se quel medico vorrà dare un contributo maggiore, dovrà integrare la consueta diagnosi descrivendo al Giudice le carenze del soggetto e le loro ripercussioni nel quotidiano. Soprattutto a fronte di complesse alterazioni fisiche e/o psicologiche, gioverà ogni chiarimento in merito a

- quali scelte e operazioni quella persona sa e può compiere *da sola*;
- quali invece *non* sarebbe in grado di effettuare da sola;

- quali infine potrebbe affrontare solo in determinate circostanze e se assistita dall'amministratore.

Tali precisazioni saranno utili nel corso del procedimento, che richiede da parte del Giudice Tutelare *dirette verifiche* delle informazioni contenute nel testo del ricorso e nei documenti allegati (i quali dovrebbero chiarire nel loro insieme “le *ragioni* per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno”, art. 407 comma 1°).

A seconda dei casi, i dati dell'interessato potranno confluire in una ricostruzione della sua storia biologica psicologica e sociale, oppure nel ripilogo delle sue patologie remote e recenti, fino alla descrizione delle condizioni attuali e degli elementari bisogni. Un'ordinata raccolta di questi e altri dati potrà facilitare l'analisi del caso e far luce sull'“estensione” da attribuire all'amministrazione di sostegno; in riferimento al novellato articolo 405 del Codice civile. “Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- della *durata* dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- dell'*oggetto* dell'incarico e degli *atti* che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere *in nome e per conto* del beneficiario;
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- dei limiti, anche periodici, delle *spese* che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- della periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice.”

Certo per il medico l'operazione più semplice consiste nella tradizionale diagnosi con l'elenco dei deficit correlati a una o più malattie. Voler andare oltre questo adempimento significa aderire al dettato di una Legge ancora poco conosciuta e comporta una ‘scelta’ (che è professionale e insieme solidale, più impegnativa rispetto alla routine sanitaria): quella di *cogliere* le cosiddette ‘capacità residue’, da comunicare al magistrato con tanta più accuratezza, ove non siano immediatamente percepibili. Nel trasmettere questi dati il medico rispetta la *finalità* della Legge (“... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le *persone* prive in tutto o in parte di autonomia...”)

Ad un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, nell'opinione corrente si osserva la tendenza ad immaginarla destinata a soggetti con gravi deficit di natura psico-intellettuale, per i quali la diagnosi è recepita come una

sorta di sentenza definitiva a fronte di capacità giudicate irrilevanti (la loro condizione finisce per coincidere con quelle per cui in passato veniva chiesta l'interdizione). Secondo taluni Commentatori ben altro è lo spirito della Legge, che riflette l'evolvere dell'attenzione pubblica alle esigenze esistenziali e, grazie alla sua duttilità, consente di estenderne l'applicazione a persone con impedimenti lievi e medi, di natura fisica e sensoriale, con lacune cognitive settoriali. Per costoro con la dizione 'propri interessi' il Legislatore ha inteso ricomprendere interessi di ordine patrimoniale ma anche, più in generale, di natura civile e personale. La capacità di agire diventa così *capacità di discernimento*, che il Giudice valuterà in concreto caso per caso.

Pregio non trascurabile della riforma è quello di richiamare l'attenzione dei vari Operatori sulla necessità di individuare le soluzioni migliori tenendo conto delle aspirazioni dell'interessato e dei suoi *familiari*. Non di rado infatti sono proprio loro a chiedere che venga lasciata una certa sfera di autonomia al soggetto, per mantenerlo attivo e responsabile, pur in presenza di seri *handicap* intellettivi e relazionali.

3. Menomazioni e disabilità nell'analisi medica rivolta l'amministrazione di sostegno

Fin dal 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva diffuso un nuovo modo di intendere gli *stadi del processo* che porta allo svantaggio individuale e sociale; processo definito in base a una sequenza (malattia, menomazione, disabilità, handicap) che travalicava le tradizionali connotazioni mediche. Pare utile accennarvi ora brevemente, poiché alcuni concetti e termini possono tornare utili nelle procedure per l'istituzione dell'amministratore di sostegno.

La **malattia** è la situazione *intrinseca* che dà origine a modificazioni nelle strutture e nel funzionamento del corpo. L'*esteriorizzazione* di uno stato patologico è la **menomazione**, che consiste in una perdita o anormalità a carico di strutture o di funzioni fisiche e psichiche. Può esprimersi in ostacoli alla motilità degli arti; in disturbi dell'udito o della parola; in lacune nella memoria; in lentezza nel reagire a stimoli esterni; in ridotta comprensione di parole o immagini.

La menomazione trova *oggettivazione* nella **disabilità**, che consiste in qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nella maniera o nell'ampiezza considerate normali per un essere umano di pari età e sesso. Le disabilità possono avere carattere transitorio o permanente, essere reversibili o irreversibili, progressive o regressive. Possono

insorgere come conseguenza diretta di una menomazione o come reazione psicologica ad un deficit fisico, sensoriale o di altra natura. Pressoché infinite nel loro presentarsi singole o associate, le disabilità *si estrinsecano* in atti e comportamenti della vita quotidiana. Possono interferire su ordinarie operazioni, come il manipolare oggetti d'uso domestico o il camminare verso una meta abituale, fino ad incidere su ragionamenti complessi e sulla capacità di prevedere le conseguenze delle proprie scelte.

Per l'O.M.S. l'elemento-chiave consiste nell'oggettivazione, ossia la disabilità prende forma nel momento in cui la persona diviene consapevole di un cambiamento nella propria identità. Essendo centrata sulle attività, è ancora *neutrale* rispetto ad un modello ideale e a qualsiasi giudizio ad esso correlato. (In tal senso sono più corrette, e perciò preferibili, espressioni formulate intermini di 'avere' piuttosto che di 'essere', essendo queste ultime solo più sbrigative e in qualche modo idonee a stigmatizzare: es. Tizio *ha* una disabilità, piuttosto che Tizio *è* disabile).

L'**handicap** è la condizione di svantaggio vissuta da una persona a seguito di una menomazione o di una disabilità, che limita o impedisce l'adempimento del ruolo considerato normale, in relazione all'età, al sesso e a fattori socio-culturali. È caratterizzato dalla discrepanza tra lo stato e l'efficienza del soggetto e le aspettative che ha verso di lui il gruppo di cui fa parte. Rappresenta quindi la *socializzazione* di una menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze, culturali sociali economiche e ambientali, che derivano al soggetto per la menomazione o disabilità. Si manifesta quando vi è una compromissione delle capacità a sostenere le cosiddette 'funzioni di sopravvivenza'. La sostanza della valutazione negativa sta nella 'discriminazione dagli altri'. Nell'individuo può insorgere un disagio relazionale, accompagnato da vissuti di isolamento e di paura. Nella comunità in cui vive, il clima può assumere tonalità sfavorevoli, fino allo stigma e all'emarginazione. Il concetto di handicap è neutrale per quanto riguarda i fattori che l'hanno originato: può essere infatti conseguenza diretta di una menomazione, senza il passaggio attraverso una disabilità. (Ad esempio: una deformità sfigurante può ostacolare le relazioni sociali e tradursi in uno svantaggio. Inoltre un giovane affetto da diabete o da morbo celiaco può essere in grado di condurre una vita pressoché normale, ma trovarsi in condizioni di svantaggio per la sua intolleranza ad una dieta comune).

I concetti dell'O.M.S. possono essere così correlati alle condizioni:

malattia: intrinseca	→	menomazione: esteriorizzata	→
disabilità: oggettivizzata	→	handicap: socializzata	

Sebbene la rappresentazione grafica suggerisca una progressione lineare, le situazioni che si verificano in pratica sono molto più complesse. Inoltre è importante la possibilità di interruzione della sequenza ad uno stadio qualsiasi.

Così una persona può essere menomata senza essere disabile, e disabile senza essere handicappata. I tre aspetti – menomazione, disabilità, handicap – intervengono in modo diverso nei vari casi. Una persona Down, o una con seria insufficienza mentale, presenta tutte e tre le componenti; in un soggetto gravemente ustionato al viso invece la menomazione può non comportare perdite di abilità, benché permanga un pesante handicap sul piano del vissuto personale e della vita di relazione. A volte sussistono lievi menomazione e specifiche disabilità, senza un vero handicap, come ad esempio nel daltonismo. Altre volte, come nei disturbi psichici, non è facile individuare menomazioni precise, pur essendoci notevoli disabilità e conseguenti handicap.

Vi sono notevoli differenze nel grado di allontanamento dei diversi elementi della sequenza dalle rispettive normalità, col risultato che non si può presumere una precisa corrispondenza tra il grado di disabilità e quello di handicap (ad esempio tra due persone affette da artrite reumatoide, una può vivere in una situazione di svantaggio minore grazie a supporti familiari e/o sociali.)

Tornando al medico chiamato a descrivere la situazione di una persona in difficoltà, egli si renderà più utile se, accanto al ‘quadro clinico’ tradizionale, nel suo scritto illustrerà le *menomazioni* e si soffermerà sulle *disabilità*; cercando di trasferire i vari rilievi in un *bilancio esistenziale*, in cui siano evidenziate le cosiddette capacità residue, le potenzialità da valorizzare, anche con l’aiuto dell’amministratore di sostegno.

La dizione “impossibilità di provvedere ai propri interessi” ricorda agli Operatori dei Servizi sanitari e sociali che, se nella fase analitica è opportuno registrare fragilità e carenze gestionali del soggetto, l’accento definitivo andrà posto sul suo *disagio esistenziale* piuttosto che sul motivo clinico.

4. Dalla diagnosi clinica al profilo della persona

Nella nuova cornice normativa il medico chiamato a redigere un documento sulle condizioni di una data persona potrà giovare di una **griglia d’osservazione**, che lo accompagni nel suo passare in rassegna le *capacità residue*: esse si esprimono in varie *abilità*, dalle più semplici alle più complesse, riconducibili a definite ‘funzioni’ mentali.

Pare utile proporre a questo punto un breve *schema di analisi* (elaborato

su protocolli più ampi della 'riabilitazione psico-sociale', realizzata presso accreditati Servizi Psichiatrici); schema che vuol essere un semplice modello di pratico utilizzo, uno dei tanti possibili per riordinare la storia clinica e psico-sociale di una persona; e che ogni medico potrà modificare e integrare a seconda della situazione che ha di fronte:

- Capacità di orientarsi nello spazio, più o meno vicino alla propria casa;
- Capacità di orientarsi nel tempo, di comprenderne le scansioni, come l'orologio, il calendario, le stagioni, le scadenze significative;
- Capacità di rievocare fatti personali: nella memoria antica e recente;
- Capacità di riconoscere i pericoli, dentro e fuori di casa: dall'uso degli elettrodomestici all'attraversamento di strade di traffico;
- Capacità di reagire ad imprevisti esterni, attivando veloci e appropriate misure di difesa;
- Capacità di prepararsi un pasto e di rifornire la dispensa, con o senza spese periodiche;
- Capacità di organizzare la giornata e di mettere in sequenza attività ordinarie, di lavoro e del tempo libero, fino a quelle saltuarie ed eccezionali;
- Capacità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico per raggiungere mete più o meno lontane;
- Capacità di gestire somme di denaro: dalle piccole spese, agli acquisti periodici e più consistenti;
- Capacità di avviare e mantenere relazioni sociali significative, al di là della cerchia familiare;
- Capacità di programmare la manutenzione della propria casa, di provvedere ai varie incombenze amministrative connesse all'affitto o alla proprietà;
- Capacità di progettare il futuro, rispetto a obiettivi personali e ad eventuali vincoli affettivi e/o di lavoro.

Non va dimenticato che l'uso di un *metodo* di analisi più articolato, rispetto alle progressioni lineari dell'approccio clinico, consentirà al sanitario di affrontare, con mezzi descrittivi 'tarati' sullo spirito della Legge 6/2004, lo scoglio maggiore che affiora nell'analisi di un caso *a fini medico legali*: quello di dover rapportare una *realtà biologica*, dai confini sfumati e per lo più variabili, a una *realtà giuridica*, basata su norme dai confini rigidi e netti.

Alla luce delle nuove 'misure di protezione' previste dalla Legge, il medico potrà contribuire a una sua corretta applicazione, se saprà andare oltre le tradizionali categorie nosografiche, riferite alle malattie connotate da 'insiemi' di sintomi e segni. In tale prospettiva anche la diagnosi clinica

delle patologie acquisterà un diverso significato, se correlata ad una mappa delle attività ‘possibili’ per il soggetto, nel senso di attività “non usuranti, non rischiose, non mortificanti”. Si auspica che questa “*diagnosi-profilo*” possa concorrere a una più rapida comprensione delle *ragioni* per cui viene chiesta l’amministrazione e possa fornire al Magistrato una base motivata alle restrizioni, sempre più mirate, dell’autonomia del beneficiario. Sul versante delle famiglie e degli operatori, le nuove disposizioni normative rafforzano coloro che vogliono aiutare le persone sofferenti per una riduzione del loro “*spazio fisico e psicologico di libero movimento*”, incoraggiano quanti intendono tradurre nella pratica l’obiettivo fondamentale della Legge 6/2004 (limitare quanto meno possibile la capacità di agire dell’interessato, art. 1).

Secondo Giovanni Campese, il termine ‘possibile’ è eloquente: “...Vi sono dei quadri clinici in cui le deprecate limitazioni sono una conseguenza inevitabile. Tuttavia anche nei peggiori quadri non dovrebbe essere ormai legittimo dare per scontato che il soggetto non possa esprimere alcuna volontà giuridicamente rilevante, anche nell’ambito del trattamento medico, delle problematiche esistenziali, religiose e della vita di relazione...”.

Si delineano in definitiva ambiti di applicazione della riforma ben più estesi rispetto ai previgenti istituti di protezione dei deboli (inabilità e interdizione), sia per l’*adattabilità* dei contenuti, sia per la *durata* dei provvedimenti assunti dal Giudice in riferimento alla concreta situazione di vita del soggetto.

Restano dei settori ancora da definire a cura del Legislatore, quali una disciplina in tema di consenso al trattamento medico, il mandato in previsione dell’incapacità, il testamento biologico, la possibilità di applicare le norme a disabili stranieri. Ma buona parte della futura normativa dovrà essere scritta da noi, specie da coloro che operano nelle Associazioni a tutela dell’handicap. Si tratterà di discutere ed elaborare proposte da inoltrare alle Istituzioni Sanitarie e agli Enti Locali in rapporto a due ordini di obiettivi:

- affinché la cittadinanza possa fruire di personale competente per la consulenza di base;
- affinché le famiglie con i problemi maggiori possano trovare figure disponibili ad accompagnarle nel procedimento giudiziale e oltre.

Un ulteriore impegno per le Associazioni, compatibilmente con le loro risorse, potrà essere quello di reperire dei Volontari affidabili, motivati a svolgere la funzione di amministratore di sostegno per i casi in cui non possono soccorrere familiari e parenti. Eventuali azioni informative e formative, per costoro e per le famiglie, potranno essere promosse d’intesa con i Centri di Servizio per il Volontariato. Lo spirito e le procedure della

Legge esaltano in sostanza la dimensione partecipativa, stimolano a ricercare soluzioni innovative e ad agire tutti secondo la regola aurea della Giustizia, che è quella di trattare gli uguali in modo uguale e i disuguali in modo disuguale.

5. Un cenno ad alcune persone incontrate

5.1. Marco

Circa trenta anni, scolarità di base, non ha svolto servizio militare per motivi di famiglia. Lavora in una cooperativa di pulizie industriali. Descritto dal Servizio psicosociale come abulico, a periodi depresso. Vive con la madre, che rimprovera di non avergli insegnato la matematica; il che gli impedirebbe di lavorare come magazziniere, per il suo impaccio nei conti. Accetta di buon grado i turni, anche di notte. Tende all'inerzia. Non ha legami affettivi, né interessi sociali. Gli è stato prescritto da tempo un antidepressivo a cicli e, per la comparsa di crisi di agitazione e per le alterazioni del pensiero e del giudizio, in epoca recente si è introdotto un neurolettico a basse dosi.

Dopo varie disavventure bancarie, con reiterate richieste di crediti e finanziamenti da parte del giovane, la madre ha deciso di chiedere l'amministratore di sostegno. È stato individuato uno zio, con cui Marco ha un discreto rapporto, per la gestione del denaro. Il procedimento è incorso. Gli viene assegnata una piccola somma settimanale e una più consistente mensile.

5.2. Amalia

Settantenne ha grandi difficoltà nell'uso delle mani per un'artrite deformante, che le impedisce di scrivere e di provvedere alla gestione di un podere con frutteto. Poiché non intende privilegiare alcuno tra i nipoti disponibili, ha richiesto personalmente l'amministrazione di sostegno per tutte le attività che comportino scritture e uso delle mani presso sedi amministrative. Ella stessa ha indicato una sorella più giovane di dieci anni.

5.3. Giulio

Sessantotto anni, ex impiegato di azienda, soffre per un parkinsonismo che riduce molto la scioltezza nel cammino. Le abilità cognitive e la memoria sono abbastanza conservate, ma egli desidera espletare una serie di operazioni, alla banca e alla posta, anche per il possesso di immobili (un negozio e dei garage affittati). Poiché in talune circostanze teme per l'emozione di 'confondersi', ha richiesto l'amministratore per specifiche operazioni, indicando un cugino, che abitualmente lo accompagna in auto per i vari servizi.

5.4. Luigina

Settantasei anni, vive in una casa di riposo; dispone di un discreto patrimonio proprio e per eredità dal marito. Numerosi parenti, prima lontani, competono da qualche tempo per offrirle servizi in cambio di 'attenzione'. Dopo una serie di discussioni che l'hanno amareggiata, le è stato consigliato di chiedere l'amministratore di sostegno. È stato istituito con precisi compiti finalizzati alla gestione patrimoniale. Considerato il valore dei beni e visti i conflitti parentali, lo stesso Amministratore ha ritenuto opportuno chiedere al Giudice di nominare un consulente finanziario, per una più oculata gestione del patrimonio.

5.5. Attilio

Quarantenne, affetto da psicosi; operaio in un laboratorio protetto. Da tempo in buon compenso, era seguito blandamente dal Centro di salute mentale. Aveva riportato una frattura scomposta di gamba e gli Ortopedici avevano suggerito un intervento, prevedendo che con il semplice apparecchio gessato sarebbe residuata un'andatura claudicante per la deformazione ossea. Attilio aveva rifiutato l'intervento adducendo motivazioni sconnesse, e mostrando di essere incapace di valutare il proprio stato e le conseguenze di una terapia inadeguata. Su richiesta del Centro di salute mentale (interpellato dagli ortopedici), il Giudice Tutelare ha istituito un amministratore di sostegno, autorizzato ad esprimere il consenso informato per conto di Attilio. Tutta la procedura si è svolta celermente e l'intervento chirurgico ha dato esito positivo.

5.6. Riccardo

Giovane Down trentenne, ha fruito di una precoce e serrata riabilitazione. Sa rispondere a domande in inglese, essendo vissuto all'estero fino all'età di dieci anni, epoca in cui è giunto in Italia. Sa andare in bicicletta, nuotare, acquistare dei giornali, prepararsi una merenda. Frequenta un CEOD, prendendo l'autobus da solo e raggiungendo la sede a piedi, assieme ad altri compagni, con la presenza discreta di un operatore. Presso il centro è ben inserito e aiuta coloro che sono in difficoltà nel laboratorio di legatoria e piccola falegnameria. Ricorda i farmaci che gli amici devono assumere nella giornata, perché sa orientarsi bene con l'orologio e il calendario. Guarda la televisione, sfoglia il giornale locale, sa riferire semplici fatti. È appassionato di calcio e di meteorologia; riferisce correttamente le partite del campionato e circa le previsioni del tempo al mattino informa tutti i passeggeri dell'autobus. È molto socievole e benvoluto nel Comune dove abita. L'uso del denaro è ancora il suo scoglio. Per questo effettua esercizi intensivi presso il CEOD, con simulazioni all'esterno specie nei supermercati.

La madre è stata nominata amministratore per l'acquisto di una casa a lui riservata, e per assisterlo nelle esigenze personali, ferma restando la discrezionalità di Riccardo nelle piccole somme quotidiane. Ai genitori stava a cuore lasciargli la maggiore autonomia possibile.

Per le sue ottime capacità rispetto a quelle di altri Giovani Down, il Medico consultato dai genitori ha illustrato in dettaglio le sue abilità, i limiti, gli ostacoli e i pericoli che può incontrare. Il Giudice ha dato riscontro ai contenuti della relazione medica; nell'istituire l'Amministratore ha annotato che Riccardo aveva "fornito notizie abbastanza precise sulla sua vita, dando puntuali riferimenti sulle sue giornate e sugli impegni, è apparso in difficoltà quando le richieste si allontanavano dalla sua quotidianità e dalla gestione delle piccole risorse a cui è abituato."

LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se

minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di soste-

gno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione”.

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: “prima dell'approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “prima che sia decorso un anno dall'approvazione”.

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

“Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 414. – (*Persones che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: “possono essere promosse dal coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente”.

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408”.

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: “del coniuge,” sono inserite le seguenti: “della persona stabilmente convivente”.

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

“Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto

senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore”.

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

“Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario”.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

“Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: "amministratore di sostegno".

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: " , nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: " , nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno". 4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODULI DI RICHIESTA PER OTTENERE LA PROTEZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
presso Tribunale Ordinario di Treviso**

Il sottoscritto ricorrente¹

nato a il
residente a..... in via
tel.
nella sua qualità di

CHIEDE

l'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO ai sensi della legge 6/2004

per
nato a il
residente a..... via
domiciliato a via
affetto da

e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

il/la signor/a
residente a..... via
tel. cell.

A corredo dell'istanza produce:

- certificato di nascita del beneficiario,
- certificato di residenza del beneficiario e stato di famiglia,
- copia carta di identità di: ricorrente/i, beneficiario, Amministratore di Sostegno,
- copia codice fiscale di: ricorrente/i, beneficiario, Amministratore di Sostegno,
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere Palazzo di Giustizia²,
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative. Esempio: certificazione di invalidità; certificazione Legge 104/92; certificato medico; relazione CEOD e/o strutture di accoglienza),

- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale: pensione di invalidità – pensioni di reversibilità – assegni di accompagnamento – stipendi – rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi... – conti correnti – titoli – immobili ecc...³,
- quadro parentale o eventuale certificato storico di famiglia
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti:

.....

Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa⁴.

A sostegno della presenta richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo⁵:

.....

B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno⁵:

.....

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere⁵:

.....

D) Le principali spese e i principali bisogni⁶:

.....

Treviso

Firma del ricorrente

.....

¹ Lo stesso soggetto incapace – il coniuge o il convivente dell'incapace – i parenti entro il IV – gli affini entro il II – i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace – il Pubblico Ministero – il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione

² Nel caso di in trasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame.

³ Pensione di invalidità – pensioni di reversibilità – assegni di accompagnamento – stipendi – rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi... – conti correnti – titoli – immobili ecc...

⁴ Ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata.

⁵ È necessario specificare le azioni traendole dalle relazioni o circoscrivendo le esperienze dirette.

Si descrivono possibili azioni tra cui scegliere, ma altre possono essere indicate: "dare il giusto significato al denaro – gestire l'ordinaria amministrazione – fare testamento – dare consenso informato per cure – possibilità di condizionamento in ambito affettivo, sentimentale e relazionale – stipulare contratti e gestire le azioni conseguenti – gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con gli uffici aziendali – ritirare personalmente le pensioni – fare acquisti personali entro un limite di 7..... settimanali o mensili – effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di 7....."

⁶ È necessario descrivere e quantificare le spese mensili più significative. Ad esempio: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità – trasporti – cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche...) – spese eccezionali per vestiario – vacanze – tempo libero.

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
presso Tribunale Ordinario di Venezia – Volontaria Giurisdizione
San Polo – Calle del Campiello n. 1772

Il sottoscritto ricorrente
nato a il/...../19.....
residente a..... in via n.
tel.
nella sua qualità di padre di.....

CONSIDERATO

- Che la sig.ra non ha alcun patrimonio da amministrare e che le sue entrate riguardano esclusivamente la pensione di invalido civile
- Che allo stato non emergano ragioni che inducano ad attivare un processo di interdizione, strumento che, producendo l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire, si impone quando è necessario inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi.

CHIEDE

L'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 6/2004

per
nata a(VE) il
residente a..... in via n.
affetta da.....

e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

la signora della beneficiaria
nata a..... il/...../19.....
residente a..... in via n.
tel.

A corredo dell'istanza produce:

- certificato di nascita del beneficiario; documento di riconoscimento carta d'identità e codice fiscale;

- documento di riconoscimento: carta identità e codice fiscale del ricorrente;
- documento di riconoscimento: carta identità e codice fiscale dell'Ads;
- certificato di residenza;
- documentazione sulle condizioni di vita personale, sanitarie e sociali rilasciate in data/...../2005; dalla Cooperativa "....." di – coordinatrice Dott.ssa;
- relazione di scritta dai genitori;
- documentazione medica Dott. Specialista in Pediatria e Cardiologia del/...../19.....
- ecocardiogramma transtoracico del/...../200.....
- verbale commissione di prima istanza per l'invalidità civile del/...../19.....
- verbale di commissione medica per l'accertamento L. 104/92 in data/...../20.....
- Cud 2005 documentazione relativa alla situazione pensionistica
- Certificato storico di famiglia

Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti.

..... : PADRE
nato a il/...../19.....
residente a in via n.

..... : BENEFICIARIA
nata a il/...../19.....
residente a in via n.

..... : MADRE
nata a il/...../19.....
residente a in via n.

Nota: Disponibilità in sede di udienza dell'operatore socio sanitario per una definizione ulteriore del caso, appartenente alla Coop. "....."
in Via a Telefono/.....

Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa. A sostegno della richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica:

A. Traccia di vita personale e sociale del soggetto beneficiario:

..... frequenta la Cooperativa “.....”
di dal/...../19..... ed è affetta da
Sa provvedere parzialmente alla propria igiene personale e alla cura di sé
e raggiunge la coop. attraverso il servizio pubblico. Utilizza
correttamente telefono ed orologio, sa leggere, scrivere e usare il
computer. Frequenta anche un centro di Logopedia per alcune difficoltà
legate alla balbuzie e pratica attività di danza con di
..... l’amicizia con i compagni è buona, ricerca riconoscimento
e gratificazione negli operatori. Possiede capacità espressive: ha
un buon vocabolario e sa esprimere concetti abbastanza complessi. Impulsiva,
testarda e permalosa, possiede anche una forte emotività difficile da
controllare come quando esprime il suo desiderio di indipendenza verso
la famiglia e quello di avere un compagno. Porta a termine da sola i
compiti affidati in laboratorio dimostrando precisione e concentrazione.
Ultimamente collabora anche al servizio bar della a
..... Alessandra tuttavia non è in grado di gestire il denaro
e far fronte alle pratiche di vita quotidiana quali: Burocratiche, Amministrative,
Tributarie, Postali, Bancarie, Mediche, Testamentarie, etc.
Nota: si rimanda per il quadro generale della persona beneficiaria alla relazione
della Dssa – Cooperativa

B. Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un Amministratore di Sostegno e le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere:

Sia dalla relazione presentata dalla Coordinatrice del Centro – dssa
..... – che dal quadro emerso dalla famiglia si evince che le
necessità di intervento da parte dell’Amministratore di Sostegno
sono da considerarsi per le seguenti funzioni:

- a. Gestione del patrimonio di che attualmente consta di:
pensione di invalidità a seguito certificazione di prima istanza prodotta
dalla competente Commissione Medica, allegata alla seguente istruttoria:
**Si chiede che l’A.d.S. con autorizzazione da parte del Giudice Tutelare,
proceda alla riscossione e gestione del denaro nonché all’espletamento di tutte
quelle procedure amministrative per la definizione di ulteriori provvidenze economiche.**
- b. Dato il quadro l’A.d.S. dovrà assumersi la responsabilità di dare il
consenso informato per eventuali cure e gestire il rapporto con i medici e
gli operatori della/e strutture di accoglienza. Particolare attenzione deve
essere prestata alla somministrazione di farmaci, come da prescrizione
data la patologia, e la conseguente autorizzazione a terzi.

- c. È indispensabile che l'A.d.S. provveda a gestire l'ordinaria amministrazione (pagamento rette strutture di accoglienza, soggiorni climatici, erogazioni di ausili presso le sedi ASL, etc.), fare acquisti inerenti le necessità del soggetto beneficiario (vitto, alloggio, utenze, etc.); effettuare operazioni bancarie/postali; stipulare contratti e gestire le azioni economiche conseguenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione si rimanda a quanto indicato dal Codice Civile per i quali si richiederà con apposita istanza parere al Giudice Tutelare (da art. 374 a art. 388 C.C.)
- d. Dovrà inoltre provvedere a soddisfare le esigenze di svago del soggetto beneficiario, pertanto si chiede che si possa gestire parte del suo reddito per spese inerenti: quote di partecipazione, rimborsi spese acquisto carburante, pedaggi autostradali, altri oneri conseguenti.

Si richiede che per le varie procedure l'Ads possa essere coadiuvato dal coniuge sig.

Le principali spese e i principali bisogni.

Spese di vitto, alloggio, vestiario,		
altre utenze non espressamente definite	7	5.200,00
Soggiorni estivi con la Coop. "....."	7	350,00
Vacanze con la famiglia e week-end	7	900,00
Attività di tempo libero	7	600,00
Attività ricreative quali: danza, l'importo prevede		
la retta mensile, i costumi, etc.	7	800,00
Visite mediche di controllo		
(oculistiche, dentistiche, farmaci, etc)	7	700,00
Acquisto giornali, quaderni, penne	7	300,00
Attività di logopedia (25 7 1volta la settimana)	7	1.300,00
Totale	7	10.150,00

Le principali entrate

..... è titolare di: pensione di invalidità cat. INVCIV n. 2834342		
Pensione di invalidità (7 244,20 x 13 mensilità)	7	3.174,60
Totale	7	3.174,60

....., lì 20..... Il ricorrente
.....

Per accettazione segue la firma dei parenti che nulla osteggiano rispetto alla procedura di nomina dell'amministratore di sostegno:

.....

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE – GIUDICE TUTELARE (San Polo –
Calle del Campanile n. 1772)
tel. 041/2201721 – 2201728

IL GIUDICE TUTELARE

Preso atto del ricorso presentato da padre
delle dichiarazioni/volontà/indicazioni espresse dal beneficiario
.....:
nel quadro della documentazione acquisita
vedi atti (in particolare relazione della Cooperativa
e dei genitori del)

nonché dalle dichiarazioni di:
genitori, d.ssa (Ceod Coop.) –
Cooperativa Picos e – Cooperativa Picos,
acquisite all'odierna udienza

Ritenuto che è necessario sopperire, tenendo conto del quadro sopra
sommariamente rappresentato, alle carenze (parziale/relazionale/di mo-
vimento) di autonomia del beneficiario

nominando AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (mamma)

con compiti di: coordinare con il papà il progetto di sostegno a favore della
figlia– beneficiaria – valorizzando in collaborazione con Ceod Coop,
....., in particolare in persona della d.ssa e
con la consulenza Picos le autonomie della beneficiaria,
anche dal punto di vista della locomozione autonoma e quelle relazionali
anche con la frequentazione e collaborazione al bar Polisportiva Terraglio, al
gruppo ANFFAS di Mestre e con la partecipazione a tutte le attività sociali e
sportive utili allo sviluppo della sua autonomia; con gestione di tutti i cespiti
patrimoniali e di tutte le pratiche burocratiche, amministrative, assistenziali;
con le precisazioni delle integrazioni del progetto di sostegno, già esecutivo
nei limiti del presente decreto nel quadro delle lettere a-b del ricorso da in-
tendersi qui trascritte con le specificazioni di cui al verbale delle dichiara-
zioni congiunte dei genitori e degli operatori rese all'odierna udienza in par-
ticolare relazione al capo b del punto B, da presentarsi a firma congiunta al
GT degli interessati al progetto come sopra indicati entro il 30 giugno 2006.

P.Q.M.

Visto l'art. 405, 5°-6° C.C. in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 C.C., nonché agli art. 409 e 410 C.C.:

Nomina, a favore del beneficiario:.....
 Nata in il
 Residente in..... in via
 Attualmente dimorate in ivi
 Amministratore di Sostegno la Sig.ra
 Nata in il
 Residente in..... in via
 Tel.; (grado di parentela): madre convivente
 Con l'incarico di cura e assistenza persona del beneficiario (coordinamento
 - direzione - esecuzione) in particolare relazione a quanto in motivazione

E con il compito di compiere in nome e per conto del beneficiario i seguenti atti:

alternativamente alla beneficiaria gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi per la beneficiaria gli atti di assunzione di obbligazioni o vincoli; gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione a firma congiunta, riservando tutte le precisazioni opportune contenute nel progetto di sostegno; e di assistere il beneficiario nel compimento dei seguenti atti:

salve le autorizzazioni specifiche previste (artt. 374-375-376, richiamate dall'art. 411 C.C) di competenza del G.T; con possibilità di specifiche deleghe per singoli atti a favore di papà

fissa fin d'ora i seguenti limiti per le spese che annualmente l'A.D.S. può sostenere ai sensi dell'art. 405, 5° c. n. 5 C.C. in relazione alla disponibilità del beneficiario e tenendo conto delle necessità di spesa previste come da integrazione del progetto entro il 30 giugno 2006

AUTORIZZA

La consegna nelle mani del beneficiario stesso della somma settimanale di:

.....
 per permettergli effettivamente di organizzare e compiere, nei limiti delle sue potenzialità, gli atti a lui possibili, tenendo conto del suo grado di autonomia (art. 409, 2° c. C.C.) con le modalità e i limiti di cui all'integrazione del progetto.

Autorizza l'ADS a fissare il luogo di residenza/assistenza/dimora del beneficiario in: presso l'abitazione riservandosi di autorizzare ogni successivo spostamento ai sensi di quanto di seguito disposto.....

Disponere che l'incarico sia: a tempo indeterminato.

Dispone che l'A.D.S. riferisca a questo G.T. sulla situazione patrimoniale del beneficiario entro il 30 giugno 2006. con dichiarazione di cui l'A.D.S. assumerà la responsabilità e che varrà come quadro delle attività, rendite, capitali patrimoniali, spese del beneficiario.

Dispone che l'A.D.S. riferisca annualmente a questo G.T. sull'attività svolta e sull'evoluzione delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (n° 6 del 5° c. art. 405) e ciò entro il 30 giugno di ogni anno. Dandosi atto che la relazione sarà annualmente corredata da sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi dell'art. 411 e 380 C.C.

Si invita l'ADS a riferire a questo G.T. entro 15 giorni, dei mutamenti essenziali più rilevanti della vita del beneficiario e di richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli "spostamenti" a vario titolo (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l'urgenza di provvedere; in tal caso si richiederà autorizzazione nei termini temporali sopra indicati ed il trasferimento in atto avrà, fino ad autorizzazione del G.T., carattere temporaneo).

Impegna l'A.D.S. a coinvolgere, per quando possibile, il beneficiario nel progetto personalizzato di sostegno (che è invitato a presentare, in quanto siano necessarie opportune specificazioni, modifiche e integrazioni, entro il 30 giugno 2006 e comunque nell'attuazione del presente provvedimento. Anche a firma della beneficiaria, dei familiari e dei servizi interessati al progetto come sopra indicati.

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell'art. 409, 2° c C.C., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti della concreta possibilità.

L'A.D.S. è invitato a valorizzare bisogni ed aspirazioni del beneficiario ai sensi dell'art. 410, 1° c. C.C. ed a garantire allo stesso l'informazione concretamente possibile anche ai fini di cui al 2° c. art. 410 C.C., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasto o difficoltà.

L'ADS coinvolgerà nell'attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi

possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente e funzionalmente competenti (in particolare Ceod, Picos, ANFFAS, Polisportiva Bar Terraglio, centro logopedistico) promuovendo la cooperazione nel progetto di sostegno dei familiari papà, volontari (gruppi di volontariato).

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 405, 7° c. C.C;

Si comunichi all'Ufficiale di Stato Civile, al Casellario Giudiziale e al P.M;

Si provvederà a cura dell'AdS a consegnare copia del presente decreto a tutti i soggetti interessati al progetto.

Marghera, 10/11/2005

Il Giudice Tutelare
(dott. Sergio Trentanovi)

Firma Beneficiaria

Firma AdS

.....

.....

Firma delle persone presenti alla lettura

.....

.....

Stampato nel mese di febbraio 2006

da CIERRE GRAFICA

Via Ciro Ferrari - 37060 Caselle di Sommacampagna (VR)

Tel. 045 8580900 - Fax 045 8580907 www.cierrenet.it

INDICE

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Presentazione	pag. 3
CORINNA BERTOLDI IONTA, <i>Presidente ANffAS di Verona</i>	
Dalla Legge alla Persona	pag. 5
ROBERTO SPEZIALE, <i>Presidente Nazionale ANffAS Onlus</i>	
Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni	pag. 9
PAOLO CENDON, <i>Professore di Diritto Privato - Università di Trieste</i>	
Problematiche ricorrenti e soluzioni offerte dalla normativa vigente	pag. 51
MASSIMO COLTRO, <i>Magistrato del Tribunale di Verona</i>	
Un tavolo comune per l'applicazione dell'Amministratore di sostegno	pag. 60
MARCO BONO, <i>Professore a contratto - Università di Trieste</i>	
Il contributo medico nel ricorso per l'istituzione dell'Amministratore di sostegno	pag. 72
SILVIA MOSTRADA, <i>Specialista in Medicina Legale e Psichiatria</i>	
Legge 9 gennaio 2004, n. 6	pag. 85
Moduli di richiesta per ottenere l'applicazione della misura di protezione dell'Amministratore di Sostegno ai sensi della legge 6/2004	pag. 94